SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 gennaio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero della giustizia

Regione Toscana



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2012, n. **236**.

Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che demanda al Ministro della difesa l'emanazione di un regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione ai contratti e alle procedure in economia relativi a lavori, servizi e forniture diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante «Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE»;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante: «Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare, a norma dell'art. 3, comma 7-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109»;

Visti gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, recante: «Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331»;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, concernente: «Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni»;

Visto il decreto del Ministro della difesa 14 aprile 2000, n. 200, recante: «Regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa»;

Visto il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2006, recante: «Modalità e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa»;

Visto il codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, recante: «Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a norma dell'art. 2, commi da 8-*bis* a 8-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante: «Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

Acquisito il parere n. 159/2010 del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso in data 19 novembre 2010;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 247/2012 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2012;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.
Ambito oggettivo e soggettivo

1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», limitatamente ai contratti e alle procedure in economia relativi a lavori, servizi e forniture, di competenza del Ministero della difesa di cui sono parte organismi della Difesa, diversi da quelli di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del citato codice dei contratti pubblici e del relativo regolamento di esecuzione e attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché quelle in materia negoziale previste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dal relativo testo unico regolamentare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Genio militare», in seguito denominato «Genio»: l'articolazione dell'Amministrazione della difesa che assicura:

1) la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di sostegno all'attività istituzionale delle Forze armate;

2) l'amministrazione, la gestione e il mantenimento dei beni immobili, comunque in uso alle Forze armate per scopi istituzionali;

b) «codice»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

c) «regolamento generale»: il regolamento di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 163 del 2006, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

d) «codice dell'ordinamento militare»: il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;

e) «testo unico dell'ordinamento militare»: il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare»;

f) «organo tecnico di Forza armata»: l'alto comando o l'ispettorato, dotato di struttura tecnica, competente in materia di infrastrutture, salvo che le funzioni siano demandate a comandi intermedi se previsti nella struttura organica degli ordinamenti di Forza armata. Per l'Arma dei carabinieri le funzioni di organo tecnico vengono assolte dalla struttura centrale del Genio appositamente istituita presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

g) «organi esecutivi del Genio»: gli organismi periferici, territorialmente competenti in relazione agli ordinamenti di Forza armata, diretti da un ufficiale con grado dirigenziale del Genio, che sono provvisti di autonomia amministrativa o al cui servizio amministrativo provvede altro ente o distaccamento della Forza armata;

h) «Geniodife»: la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa;

i) «Teledife»: la Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate del Segretariato generale della difesa/DNA;

l) «ente deputato all'approvazione del contratto di lavori pubblici»:

1) Geniodife per le opere di cui agli articoli 5, 6, 7, laddove previsto dagli appositi accordi, ovvero l'organo tecnico di Forza armata, qualora incaricato della realizzazione dell'intervento;

2) gli organismi di Forza armata e interforze, secondo i rispettivi ordinamenti, per le opere di cui all'art. 8;

m) «manutenzione»: la combinazione di tutte le attività tecniche, specialistiche e amministrative, volte a realizzare, alternativamente, interventi di:

1) minuto mantenimento: gli interventi minimali necessari a conservare in efficienza gli immobili per l'uso al quale sono destinati, che non richiedono particolari competenze specialistiche del personale operatore e che sono eseguiti esclusivamente per evitare i deterioramenti prodotti dall'uso;

2) manutenzione ordinaria: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

3) manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle singole destinazioni d'uso;

n) «responsabile del procedimento»: il responsabile o i responsabili del procedimento previsti dagli articoli 10 e 196, comma 4, del codice;

o) «Osservatorio»: l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 7 del codice;

p) «Autorità»: l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 6 del codice;

q) «requisito minimo essenziale»: l'insieme delle caratteristiche che garantiscono la realizzazione della struttura necessaria e sufficiente per soddisfare l'esigenza operativa della NATO e la cui presenza costituisce condizione per il finanziamento da parte della NATO;

r) «organo di verifica»: il soggetto o la commissione cui la stazione appaltante attribuisce l'incarico di effettuare una verifica di conformità.

TITOLO II
CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI

Capo I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3.

Ambito di applicazione
(art. 1, comma 1, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Ai fini del presente regolamento, sono considerati lavori le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di infrastrutture in uso o comunque d'interesse del Ministero della difesa, svolte mediante il Genio; le medesime attività svolte da articolazioni diverse restano disciplinate dal regolamento generale.

2. Il presente regolamento disciplina anche i lavori sul territorio nazionale finanziati dalla NATO o da Paesi alleati ovvero da altre organizzazioni internazionali, e gli

interventi eseguiti dalle Forze armate fuori del territorio nazionale, diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, e rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento generale, gli interventi per lo sviluppo e l'ammodernamento delle strutture dell'Arma dei carabinieri nelle funzioni di forza di polizia e gli altri interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Per i lavori relativi alle infrastrutture in uso al Ministero della difesa per le esigenze dell'Arma dei carabinieri, le attività tecnico-amministrative che il presente regolamento attribuisce a Geniodife sono di competenza del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

5. Nei contratti misti, posti in essere da articolazioni della Difesa diverse da Geniodife, le attività di progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori disciplinate dal presente titolo si svolgono sotto la vigilanza del Segretariato generale della difesa/DNA, ferma restando l'applicabilità dell'art. 14 del codice anche ai fini della qualificazione del contratto.

Capo II

TIPOLOGIE DI LAVORI

Art. 4.

Lavori relativi alle infrastrutture - Disciplina applicabile
(art. 2, comma 11, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I lavori relativi alle infrastrutture ricadenti nelle categorie di cui all'art. 231, comma 4, e all'art. 233 del codice dell'ordinamento militare sono disciplinati dal presente regolamento purché non dichiarati strettamente connessi alla sicurezza nazionale dagli organi programmatori di vertice; qualora tale dichiarazione venga resa, essi sono disciplinati dal regolamento di attuazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

2. Ove sia necessario realizzare singole infrastrutture non comprese nelle categorie di cui all'art. 231, comma 4, e all'art. 233 del codice dell'ordinamento militare, la natura di opere destinate alla difesa nazionale delle stesse è dichiarata con decreto del Ministro della difesa su proposta motivata dello Stato maggiore della difesa, anche ai fini dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3. Per le stesse finalità di cui al comma 2, la natura delle infrastrutture in uso all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza è individuata con provvedimento del Ministro della difesa su proposta motivata, rispettivamente, del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando generale della Guardia di finanza.

Art. 5.

Infrastrutture finanziate con i fondi nazionali
(art. 3, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Le infrastrutture finanziate con fondi nazionali, con le modalità previste dall'art. 536 del codice dell'ordinamento militare, usate dalle Forze armate per attività non riconducibili alla NATO e quelle che, pur essendo usate da Forze alleate, non sono da realizzare con fondi comuni della NATO, sono realizzate con le procedure previste dal presente regolamento.

Art. 6.

Infrastrutture finanziate con fondi comuni della NATO
(art. 4, commi 1 e 3, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I lavori e le opere finanziati dalla NATO, anche se integrati con finanziamento nazionale, in relazione ai quali il Ministero della difesa svolge il ruolo di Nazione ospite, sono realizzati con le procedure proprie della NATO.

Art. 7.

Infrastrutture sul territorio nazionale finanziate da Paesi alleati o da organizzazioni internazionali diverse dalla NATO
(art. 5, comma 1, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. La realizzazione di infrastrutture sul territorio nazionale, finanziate da Paesi alleati o da altre organizzazioni internazionali diverse dalla NATO, è disciplinata da appositi *memorandum* di intesa che regolano tutte le attività tecnico-amministrative, dalla programmazione al collaudo, anche in deroga alle procedure del presente regolamento.

Art. 8.

Funzionamento delle infrastrutture
(art. 7, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Ai sensi dell'art. 95, comma 1, lettera *e)*, del testo unico dell'ordinamento militare, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, in Italia o all'estero, delle infrastrutture diverse da quelle che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, rientrano nella competenza del vertice della Forza armata.

2. La realizzazione dei lavori di minuto mantenimento, in Italia o all'estero, delle infrastrutture di cui al comma 1 è di competenza dei singoli enti utilizzatori dell'infrastruttura ed è disciplinata da apposite istruzioni tecnico-amministrative.

3. Sono fatte salve le diverse previsioni contenute in accordi internazionali, multilaterali o bilaterali.

Capo III
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL GENIO

Art. 9.

Personale del Genio
(art. 2, commi 2 e 5, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Per ufficiale del Genio si intende l'ufficiale dell'Arma del genio, dell'Arma delle trasmissioni o dei Corpi tecnici, nonché del ruolo tecnico-logistico specialità genio dell'Arma dei carabinieri, dotato dei titoli culturali e professionali richiesti dalla legge, in relazione alla natura dell'intervento e alla funzione assegnatagli, indipendentemente dal suo eventuale inserimento nell'ambito delle strutture ordinative e funzionali che costituiscono il Genio. Può essere, altresì, assimilato a ufficiale del Genio l'ufficiale appartenente ad altri ruoli, in possesso di laurea specialistica, abilitazione professionale e idonea esperienza nel settore delle infrastrutture, nominato con provvedimento del direttore generale di Geniodife, su proposta dello Stato maggiore di Forza armata ovvero del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, in relazione alla necessità di soddisfare prioritarie e motivate esigenze istituzionali.

2. Fino all'avvenuto compimento del processo di conformazione dei percorsi formativi delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, è considerato ufficiale del Genio quello in possesso di adeguato titolo di studio e di adeguata capacità tecnico professionale, ovvero di idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari.

3. Durante il periodo transitorio di cui al comma 2, della durata massima di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'adeguata capacità tecnico professionale o l'idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari è riconosciuta con provvedimento definitivo del direttore generale di Geniodife.

4. I sottufficiali chiamati a collaborare con gli ufficiali del Genio per lo svolgimento delle loro funzioni sono appartenenti ai ruoli tecnici delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, in possesso di titolo di studio adeguato alle mansioni da assolvere e a tale scopo qualificati presso gli istituti di formazione militare.

5. In deroga al comma 4, possono essere chiamati a collaborare con gli ufficiali del Genio dell'Arma dei carabinieri, per lo svolgimento delle loro funzioni, i militari appartenenti al ruolo ispettori, che, oltre a essere in possesso di titolo di studio adeguato alle mansioni da assolvere, abbiano un'adeguata capacità tecnico - professionale o un'idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari, riconosciute con provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

6. In caso di indisponibilità di ufficiali del Genio con grado dirigenziale, gli organi esecutivi del Genio di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)*, sono retti da ufficiali superiori del Genio, la cui idoneità all'incarico è stata riconosciuta con specifico provvedimento dell'organismo di Forza armata preposto all'impiego del personale. Gli Ufficiali del Genio in possesso dei requisiti di legge possono ricoprire gli incarichi, compresi quelli di collaudo, ed essere nominati membri delle commissioni previste ai fini della realizzazione dei lavori pubblici anche se in congedo, nelle posizioni dell'ausiliaria o della riserva.

Art. 10.

Competenze di Geniodife
(art. 2, comma 6, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Alle attività del Genio di cui all'art. 3 sovrintende Geniodife per gli aspetti tecnici e amministrativi, fatta salva la competenza di Teledife per quanto attiene alle opere speciali, OS 17 e OS 19, di cui all'allegato «A» del regolamento generale, ove assumano carattere preminente nell'appalto.

2. Per assolvere gli incombenti di competenza, Geniodife si avvale degli organi tecnici di Forza armata, dei comandi e degli organi esecutivi del Genio dislocati sul territorio nazionale.

Art. 11.

Attività di controllo sulla gestione delle infrastrutture
(art. 12, comma 2, 14 e 15, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. La funzione ispettiva e di controllo sul rispetto delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture è esercitata dal Segretariato generale della difesa/DNA per il tramite di Geniodife, quale titolare dell'amministrazione dei beni immobili in uso al Ministero della difesa.

2. Geniodife informa lo Stato maggiore di Forza armata al quale l'ente utilizzatore appartiene nei casi di:

a) negligente azione di mantenimento delle infrastrutture e utilizzo non conforme alla destinazione d'uso delle stesse;

b) mancata tenuta e aggiornamento del fascicolo inventariale e mancato aggiornamento dell'inventario;

c) uso di impianti speciali in difformità dalle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, ferme restando le competenze degli organismi specificatamente costituiti dall'Amministrazione della difesa ai sensi dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 13, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dell'art. 252 del testo unico dell'ordinamento militare.

Art. 12.

Vigilanza sul mantenimento, l'amministrazione e la gestione delle infrastrutture
(art. 13, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Gli organi tecnici centrali di Forza armata esercitano l'azione di vigilanza sui lavori di minuto mantenimento e di manutenzione ordinaria.

2. Particolari azioni di verifica sono comunque svolte da Geniodife sull'esercizio di impianti speciali, in relazione a specifiche norme di prevenzione antinfortunistica e igiene sul lavoro, ferme restando le competenze degli organismi specificatamente costituiti dall'amministrazione della Difesa ai sensi dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 13, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dell'art. 252 del testo unico dell'ordinamento militare.

3. La mancata osservanza delle norme comporta la sospensione dell'esercizio dell'impianto. Eventuali autorizzazioni per l'esercizio in deroga possono essere concesse esclusivamente da Geniodife, che ne determina altresì i limiti e le condizioni.

Capo IV

ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE

Sezione I

ORGANI DEL PROCEDIMENTO

Art. 13.

Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici (articoli 16, comma 2, e 17, comma 3, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. L'incarico di responsabile unico o di responsabile della singola fase del procedimento è assegnato, nell'atto di avvio del singolo procedimento:

a) da Geniodife, per le opere di cui agli articoli 5, 6 e 7;

b) dalla Forza armata, per i lavori di cui all'art. 8;

c) dall'organo tecnico di Forza armata, nei casi in cui tale organo sia incaricato della realizzazione degli interventi;

d) da Teledife, per quanto attiene alle opere speciali, OS 17 e OS 19, di cui all'allegato «A» del regolamento generale.

2. Il responsabile unico del procedimento, il responsabile per la fase di progettazione e il responsabile per la fase di esecuzione devono essere tecnici in possesso di titolo di studio e competenza adeguati all'intervento da realizzare. A tale scopo sono nominati ufficiali del Genio, ovvero dirigenti o funzionari civili dei ruoli tecnici con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.

3. Per particolari esigenze organizzative, il responsabile del procedimento può svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche incarichi di progettazione e di direzione dei lavori, limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria di importo non superiore a 200.000 euro.

4. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 196, comma 4, del codice, deve possedere, se non dirigente, un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.

5. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti di tutte le unità organizzative coinvolte della stazione appaltante, centrali e periferiche, e, in particolare, degli organi esecutivi del Genio.

6. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 92, comma 5, del codice, con riferimento all'intervento affidatogli, ferme restando le ulteriori sanzioni disciplinari, amministrative e penali previste dalla normativa vigente.

Art. 14.

Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di progettazione (art. 18 d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Il responsabile per la fase di progettazione:

a) promuove gli accertamenti preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica e amministrativa degli interventi in relazione agli aspetti operativi da cui deriva l'esigenza; verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale e urbanistica dell'intervento e promuove, ove necessario, l'avvio delle procedure per l'acquisizione dei pareri dei competenti organi di tutela ambientale e paesaggistico - territoriale;

b) redige, secondo quanto previsto dall'art. 93, commi 1 e 2, del codice, il documento preliminare alla progettazione;

c) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione e i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;

d) cura la richiesta del codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché del codice identificativo di gara (CIG), verificando che tali codici siano riportati su tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti il progetto;

e) accerta e certifica la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 90, comma 6, del codice; motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione di cui all'art. 91, comma 5, del codice; coordina e verifica la predisposizione dei relativi bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l'effettiva possibilità di svolgere all'interno dell'Amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l'ausilio di consulenze esterne; in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento, promuove e definisce le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei corrispettivi da inserire nel quadro economico;

f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni del documento preliminare alla progettazione e del progetto preliminare, nonché le attività necessarie alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento;

g) propone all'amministrazione aggiudicatrice, nelle procedure ristrette e nelle procedure di appalto di progettazione e esecuzione, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare con le ditte per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni sullo stesso;

h) convoca e presiede, nelle procedure ristrette di appalto, di progettazione ed esecuzione, sulla base del progetto preliminare, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;

i) propone i sistemi di affidamento dei lavori;

l) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e del progetto preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché alla sussistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;

m) nomina i progettisti e il coordinatore per la progettazione, per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e vigila sulla loro attività;

n) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli elementi di informazione connessi ai lavori e relativi alle attività di propria competenza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del codice;

o) svolge, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008, su delega del soggetto di cui all'art. 26, comma 3, del medesimo decreto legislativo, i compiti previsti nello stesso art. 26, comma 3, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi del richiamato decreto legislativo;

p) assume, nella fase di progettazione, gli obblighi del responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo n. 81 del 2008, salvo che il soggetto deputato a rappresentare il committente intenda adempiere direttamente agli stessi obblighi.

2. Il responsabile per la fase di progettazione, nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:

a) l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;

b) la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;

c) l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento.

Art. 15.

Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di affidamento (art. 19, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento:

a) verifica la legittimità dei sistemi di affidamento proposti dal responsabile per la fase di progettazione;

b) verifica la conformità alle norme di legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli atti di invito;

c) accerta, prima della pubblicazione del bando di gara, tramite il responsabile del procedimento per la fase di progettazione, che non siano sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari difformi da quelle vigenti alla data di approvazione del progetto;

d) assicura che sia messa a disposizione delle ditte concorrenti tutta la documentazione prevista a base di gara, compresi i piani di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;

e) nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;

f) richiede all'Amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

g) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli elementi di informazione connessi all'affidamento dei lavori, per le attività di propria competenza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del codice.

Art. 16.

Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione (art. 20, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione:

a) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori e accerta la sussistenza delle condizioni che, ai sensi dell'art. 90, comma 6, del codice, giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla Amministrazione aggiudicatrice;

b) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento degli stessi;

c) nomina il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e vigila sulla sua attività;

d) accerta che ricorrano le condizioni previste dalla legge per le varianti in corso d'opera;

e) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

f) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta ne ricorrano i presupposti;

g) propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori e promuove la costituzione della commissione per la proposta di accordo bonario ai sensi dell'art. 240, comma 5, del codice, in tale ambito richiedendo all'ente deputato all'approvazione del contratto la nomina del componente dell'Amministrazione in seno alla commissione;

h) nell'ambito delle comunicazioni all'Autorità è responsabile della correttezza degli elementi di informazione relativi all'esecuzione;

i) trasmette agli organi competenti dell'Amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;

l) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli elementi di informazione connessi all'esecuzione dei lavori, per le attività di propria competenza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del codice;

m) assume, nell'ambito della fase di esecuzione, gli obblighi del responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

n) svolge funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione dei lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali.

Sezione II

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI A FINANZIAMENTO NAZIONALE

Art. 17.

Competenze
(art. 2, comma 8, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. L'individuazione delle esigenze tecnico-operative, l'elaborazione del programma triennale e la redazione dell'elenco annuale dei lavori sono di competenza degli Stati maggiori di Forza armata e degli organi centrali del Ministero della difesa, quali enti programmatori.

2. Gli studi di fattibilità redatti per l'elaborazione dei programmi evidenziano, tra l'altro, la motivazione dell'intervento.

3. Dopo l'approvazione, i programmi sono trasmessi a Geniodife o agli organi tecnici di Forza armata, laddove competenti, che ne avviano l'esecuzione mediante diramazione agli organi esecutivi del Genio.

4. Contestualmente gli organismi di cui al comma 3 inviano i programmi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Osservatorio per la pubblicità prevista dall'art. 128, comma 11, del codice, con omissione dei lavori segretati e di quelli esclusi ai sensi dell'art. 18 del codice.

5. La programmazione degli interventi realizzati dalle Forze armate fuori dal territorio nazionale è disciplinata al Capo XII.

Sezione III

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI CON FINANZIAMENTO SUI FONDI COMUNI DELLA NATO

Art. 18.

Competenze
(art. 29, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. La programmazione degli interventi è attuata dagli organismi della NATO in coordinamento con gli enti del Ministero della difesa preposti ai rapporti con la NATO.

Art. 19.

Proposta militare di programma
(art. 30, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Le proposte di inserimento nella programmazione sono effettuate normalmente dai comandi strategici della NATO.

Art. 20.

Schede di progetto
(art. 31, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. La definizione di massima degli interventi da proporre per la programmazione è curata dagli organi tecnici centrali di Forza armata, in coordinamento con i comandi della NATO competenti per territorio, che provvedono alla redazione di schede di progetto in cui sono compresi i richiami alle motivazioni operative dell'intervento, delle modalità di intervento, dei costi e della loro ripartizione nel tempo.

Art. 21.

Approvazione dei programmi
(art. 32, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I programmi, suddivisi in insiemi funzionali di interventi, sono approvati dal Consiglio atlantico con il preventivo parere del Comitato militare per l'aspetto operativo e del *Resource policy and planning Board* per gli aspetti politici, tecnici e finanziari.

Art. 22.

Adempimenti di competenza nazionale
(art. 33, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Dopo l'approvazione del programma, Geniodife attiva le azioni per garantire la disponibilità delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori, comprese quelle da sottoporre a eventuali espropri. Per l'espletamento di tali azioni Geniodife si avvale degli organi del Genio.

Art. 23.

Fondi per la progettazione
(art. 34, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Ove per la progettazione degli interventi inseriti in programma si ricorra a professionisti esterni all'Amministrazione, i fondi necessari sono richiesti da Geniodife al Comitato investimenti, che sovrintende alla gestione del programma infrastrutturale della NATO.

Art. 24.

Fondi per accordi bonari
(art. 35, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I fondi necessari per gli accordi bonari sono richiesti da Geniodife con la procedura prevista dall'art. 23.

Sezione IV

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI SUL TERRITORIO NAZIONALE FINANZIATI DA PAESI ALLEATI O DA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DIVERSE DALLA NATO

Art. 25.

Disposizioni preliminari
(art. 36, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. La programmazione degli interventi è attuata nell'ambito delle procedure previste dalle organizzazioni internazionali o dai *memorandum* d'intesa con il Paese alleato, in coordinamento con gli Stati maggiori di Forza armata interessati e con Geniodife.

Art. 26.

Proposte di programma
(art. 37, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Le proposte di programma sono avanzate dal Paese alleato con schede di progetto contenenti gli elementi essenziali per individuare tutti gli aspetti salienti dell'intervento proposto.

Art. 27.

Approvazione del programma
(art. 38, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Il programma è approvato dalla componente italiana dell'organismo competente secondo il memorandum d'intesa con il Paese alleato o con l'organizzazione internazionale, in coordinamento con Geniodife e gli Stati maggiori di Forza armata competenti.

Capo V

PROGETTAZIONE

Sezione I

PROGETTAZIONE DEI LAVORI NAZIONALI E NATO

Art. 28.

Applicazione degli standard Nato
(art. 50, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I progetti NATO devono essere redatti in piena aderenza ai criteri di progettazione e agli standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalla NATO e precisati negli accordi di standardizzazione.

2. Ove i criteri manchino, il progetto è redatto garantendo il rispetto del requisito minimo essenziale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *q)*.

Art. 29.

Documentazione in ordine alla disponibilità delle aree
(art. 64, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Ove per l'esecuzione delle opere sia necessario procedere a esproprio, il responsabile del procedimento per la fase di progettazione acquisisce dagli organi tecnici del Ministero della difesa preposti all'esproprio la documentazione attestante l'avvenuto completamento del procedimento di acquisizione delle nuove aree.

2. Ove l'esecuzione delle opere interferisca con servizi interni o esterni all'Amministrazione, il responsabile del procedimento deve accertare che siano già definiti tutti gli aspetti tecnici ed economici connessi con tali interferenze.

3. Ove l'esecuzione delle opere necessiti di asservimenti o di occupazioni temporanee, è predisposto il piano delle particelle interessate e stimato l'onere per le occupazioni temporanee.

Art. 30.

Verifica della progettazione
(art. 79, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. La verifica della progettazione, di cui all'art. 47 del regolamento generale, qualora svolta mediante strutture interne della stazione appaltante, è effettuata dagli organismi tecnici dell'ente in cui è individuato il responsabile del procedimento per la fase di progettazione.

2. Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli uffici tecnici della stazione appaltante sono esentati dal possesso del sistema di controllo interno.

Art. 31.

Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti
(art. 80, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, dopo la validazione, sono approvati dall'ente deputato all'approvazione del contratto, previo parere tecnico operativo sui progetti preliminari da parte dell'organo tecnico di Forza Armata.

2. I progetti dei lavori di cui all'art. 8 sono approvati dagli organi tecnici centrali di Forza armata.

Sezione II

LAVORI SUL TERRITORIO NAZIONALE FINANZIATI DA PAESI ALLEATI O DA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DIVERSE DALLA NATO

Art. 32.

Oneri, competenze e progettazione
(articoli 81, 82 e 83, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I progetti dei lavori di cui all'art. 7 sono interamente a carico dei Paesi alleati o dell'organizzazione internazionale, cui compete la relativa spesa.

2. I progetti dei lavori di cui al comma 1 sono redatti in conformità a quanto previsto dal presente regolamento e alle norme vigenti, e sono approvati da Geniodife prima dell'avvio delle procedure di appalto.

Capo VI

SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE

Art. 33.

Procedure di aggiudicazione dei lavori con finanziamento della NATO (art. 118, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I lavori con finanziamento della NATO sono appaltati secondo le procedure indicate nel documento AC/4-D/2261 (Ed. 1996) e successivi aggiornamenti, che prevede la partecipazione all'appalto solo per ditte con sede nei Paesi dell'alleanza.

2. Nelle procedure concorsuali Geniodife provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del bando di gara recante le informazioni sui lavori da eseguire, in conformità alle disposizioni del codice e del regolamento generale, a esclusione della pubblicità a livello comunitario. Preventivamente Geniodife trasmette informativa in merito all'appalto al Ministero degli affari esteri, per la successiva estensione alle ambasciate dei Paesi dell'alleanza, le quali provvedono per la pubblicazione nei rispettivi Paesi secondo le modalità previste dagli stessi, con oneri a carico del Ministero della difesa.

3. Le ditte italiane che intendono partecipare alla gara ne fanno richiesta a Geniodife, facendo pervenire la domanda, corredata della documentazione comprovante le capacità tecniche e amministrative richieste nel bando, entro il termine, non inferiore a quarantacinque giorni, indicato nel bando di gara.

4. I nominativi delle ditte dei Paesi alleati interessate alla gara di appalto sono comunicati a Geniodife dalle rispettive rappresentanze diplomatiche in Italia. In alternativa, quando previsto dall'informativa di cui al comma 2, i nominativi sono trasmessi alla delegazione italiana presso il Quartier generale della NATO dalle rispettive delegazioni presso lo stesso Quartier generale.

5. I nominativi di cui al comma 4 devono pervenire a Geniodife o alla delegazione italiana presso il Quartier generale della NATO nei termini indicati dall'informativa di cui al comma 2.

6. Alla gara di appalto sono invitate:

a) le ditte italiane ritenute idonee a seguito di verifica delle caratteristiche richieste dal bando di gara, effettuata da Geniodife;

b) le ditte non italiane le cui richieste siano pervenute nei termini di cui al comma 5, ritenute idonee ai sensi del documento di cui al comma 1.

7. Per i lavori per i quali gli organismi della NATO autorizzano l'affidamento con procedure ordinarie, si procede con le disposizioni previste dal codice, con esclusione degli adempimenti in materia di pubblicità e partecipazione a livello comunitario.

8. Le procedure di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono automaticamente adeguate alle modifiche procedurali adottate dagli organismi della NATO.

Art. 34.

Criteri di aggiudicazione dei lavori con finanziamento della NATO (art. 129, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I lavori appaltati con le procedure della NATO sono aggiudicati, salvo diversa determinazione della NATO, con il criterio del prezzo più basso, previo eventuale esame delle offerte che possono essere ritenute non congrue.

2. L'esame di congruità delle offerte è consentito solo se tale possibilità è stata riportata nell'informativa di cui all'art. 33, comma 2, secondo periodo.

Art. 35.

Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili

1. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili individuati dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 307, comma 10, del codice dell'ordinamento militare, già indicati, in un separato elenco, nel programma triennale di cui all'art. 128 del codice. In tale ipotesi, il bando indica, come base di gara, sia l'importo minimo del prezzo del bene, sia l'importo massimo per l'esecuzione dei lavori.

2. L'offerta ha ad oggetto il prezzo per la congiunta acquisizione del bene e l'esecuzione dei lavori. La vendita del bene e l'appalto per l'esecuzione dei lavori sono aggiudicati alla migliore offerta congiunta, da valutarsi secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Il valore dei beni immobili da trasferire è determinato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 307, comma 10, del codice dell'ordinamento militare.

4. Il bando di gara può prevedere che l'immissione nel possesso dell'immobile abbia luogo in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà, il quale può essere disposto solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo.

Capo VII

DIREZIONE DEI LAVORI

Art. 36.

Principi generali - Responsabili incaricati della direzione lavori (articoli 160 e 161, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei lavori di cui agli articoli 5, 6 e 8, sono svolti dagli organi del Genio previsti dagli ordinamenti di Forza armata, che sono funzionalmente dipendenti da Geniodife per le attività connesse ai lavori di cui agli articoli 5 e 6.

2. In alcuni casi, per esigenze organizzative, Geniodife può costituire una specifica direzione lavori richiedendo il personale alla Forza armata interessata alle opere o a più Forze armate nel caso di opere a carattere interforze.

3. Gli interventi realizzati fuori dal territorio nazionale di cui al Capo XII sono eseguiti sotto il coordinamento e la direzione tecnico-contabile di organi del Genio all'uopo istituiti.

4. I lavori eseguiti sul territorio nazionale da Paesi alleati sono coordinati e diretti da direzioni dei lavori del Paese alleato.

5. L'incarico di direttore dei lavori è conferito agli ufficiali del Genio. L'incarico può essere conferito anche al personale civile, appartenente alla terza area con profilo tecnico, dotato di adeguata capacità tecnico professionale, in conformità a quanto stabilito dal codice e dal regolamento generale.

6. L'incarico, per ogni singolo lavoro, è conferito dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, correlando la capacità tecnico professionale del soggetto alla natura dell'intervento da realizzare.

Art. 37.

Assistente dei lavori
(art. 163, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Per ogni lavoro deve essere nominato un assistente con funzioni di assistente di cantiere. Nei casi più complessi possono essere nominati anche più assistenti con specifiche competenze nei vari settori tecnici dell'opera da eseguire.

2. Gli assistenti sono nominati dal direttore dei lavori.

3. Gli assistenti sono sottufficiali, volontari in servizio permanente o dipendenti civili, in possesso di titolo di studio di geometra o perito edile, elettrotecnico o termotecnico.

4. Nei casi di particolare complessità tecnica possono essere nominati assistenti anche ufficiali del Genio o funzionari civili appartenenti alla carriera direttiva tecnica, con specifiche competenze tecniche nei settori relativi all'esecuzione delle opere, con funzioni di direttore operativo ai sensi dell'art. 149 del regolamento generale.

5. Per l'Arma dei carabinieri si applica l'art. 9, comma 5.

6. Ferma restando la responsabilità del coordinamento da parte del direttore dei lavori, altri incarichi connessi alla corretta sorveglianza dei lavori possono essere affidati all'assistente dei lavori.

Art. 38.

Capo dell'organo esecutivo
(art. 165, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Il capo dell'organo esecutivo del Genio è un ufficiale con grado dirigenziale del Genio.

2. Il capo dell'organo esecutivo ricopre l'incarico di responsabile unico del procedimento o di responsabile del procedimento di una o più fasi del procedimento, come indicato dall'art. 13.

3. Oltre a ricoprire l'incarico di cui al comma 2, il capo dell'organo esecutivo è responsabile della verifica e del controllo degli atti tecnico-amministrativi predisposti dai comandi degli enti nell'affidamento ed esecuzione degli interventi a essi demandati dagli organi tecnici centrali di Forza armata. In tale attività riferisce a questi ultimi circa la regolarità delle procedure amministrative seguite.

Capo VIII

ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 39.

Trasmissione del processo verbale di consegna
(art. 169, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, acquisito il processo verbale di consegna, ne invia immediatamente copia all'ente deputato all'approvazione del contratto.

Art. 40.

Acquisizione del benestare per le differenze riscontrate all'atto della consegna
(art. 170, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione, il responsabile del procedimento, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 155 del regolamento generale, deve acquisire dall'ente deputato all'approvazione del contratto il benestare previsto dal regolamento generale.

Art. 41.

Sospensione dei lavori. Proroghe e tempo per l'ultimazione dei lavori
(art. 172, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 158 del regolamento generale, le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze armate sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dei lavori.

2. In deroga all'art. 158, comma 3, del regolamento generale, il verbale di sospensione deve essere immediatamente inoltrato al responsabile del procedimento per l'esecuzione. Copia del verbale deve essere altresì inviata all'autorità che ha approvato il contratto.

3. In deroga all'art. 159, comma 10, del regolamento generale, la risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione entro trenta giorni dal suo ricevimento, sentito il direttore dei lavori e acquisita l'autorizzazione dal parte dell'ente che gli ha conferito l'incarico.

Capo IX

CONTABILITÀ DEI LAVORI

Art. 42.

Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti (articoli 192 e 193, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Il fondo da porre a disposizione dell'Amministrazione risultante dal quadro economico allegato al progetto approvato ha le seguenti destinazioni:

a) rilievi, accertamenti e indagini preliminari, nonché eventuali prove di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto;

b) somme a disposizione per l'esecuzione di lavori in economia esclusi dall'appalto;

c) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, e spese per l'assicurazione dei dipendenti;

d) spese per attività di consulenza o di supporto;

e) spese per commissioni giudicatrici;

f) spese per collaudi;

g) imposta sul valore aggiunto;

h) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte;

i) incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'art. 133, comma 3, del codice.

2. Per gli espropri si provvede con fondi resi disponibili sull'apposito capitolo di spesa.

3. I fondi messi a disposizione dalla NATO per la realizzazione dei progetti da essa finanziati hanno le seguenti destinazioni:

a) spese per la progettazione, spese per ausili professionali per la direzione e l'assistenza dei lavori e oneri per i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

b) spese per i lavori e per gli imprevisti;

c) spese per i collaudi.

Art. 43.

Certificato di ultimazione dei lavori (art. 209, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 199, comma 2 del regolamento generale, l'eventuale assegnazione di un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità deve essere preventivamente autorizzato dall'ente deputato all'approvazione del contratto sulla base delle giustificazioni del direttore dei lavori avallate dal responsabile del procedimento.

2. In caso di accoglimento, il termine di cui all'art. 141, comma 1, del codice decorre dalla data di scadenza di cui al comma 2, da verbalizzare in contraddittorio con l'appaltatore.

Art. 44.

Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore (art. 219, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 182 e 213 del regolamento generale, il giornale dei lavori è firmato dall'appaltatore o dal suo rappresentante per la sola parte relativa alla consistenza giornaliera delle maestranze e dei mezzi presenti in cantiere.

Art. 45.

Contabilità soggette a revisione (art. 221, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Tutte le contabilità dei lavori eseguiti a ditta, a cottimo e con i reparti del Genio sono verificate, a cura degli organi esecutivi, prima dell'emissione di ogni acconto nonché prima del pagamento del saldo.

2. L'autorità responsabile dell'approvazione del collaudo può disporre, per motivi eccezionali, anche una revisione prima dell'effettuazione delle operazioni di collaudo.

Capo X

COLLAUDO DEI LAVORI

Art. 46.

Oggetto del collaudo (art. 223, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 215 del regolamento generale, l'ente deputato all'approvazione del contratto dispone il collaudo in corso d'opera ogniqualvolta lo ritenga necessario in relazione alle finalità dell'Amministrazione della difesa.

Art. 47.

Nomina del collaudatore (art. 225, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 216, comma 1, del regolamento generale, la nomina del collaudatore è effettuata dall'ente deputato all'approvazione del contratto.

Art. 48.

Funzionari che possono assumere incarichi di collaudo (art. 224, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I collaudatori sono ufficiali del Genio in servizio o in ausiliaria o della riserva, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 812, con anzianità di grado superiore a quella del direttore dei lavori, nonché funzionari civili di livello superiore a quello del direttore dei lavori in possesso dei requisiti di cui all'art. 216 del regolamento generale.

2. I collaudatori sono iscritti in apposito albo del Ministero della difesa.

Art. 49.

Estensione delle verifiche di collaudo
(art. 229, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. In deroga all'art. 219, comma 1, del regolamento generale, in caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, l'ente deputato all'approvazione del contratto assegna un termine non superiore a quaranta giorni per il compimento delle operazioni, trascorso inutilmente il quale dispone la decadenza dall'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo di collaudo per i danni derivanti dall'inadempienza.

Art. 50.

Visite in corso d'opera
(art. 229, comma 2, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 221 del regolamento generale, i verbali di visita sono trasmessi all'ente deputato all'approvazione del contratto da parte del responsabile del procedimento.

Art. 51.

Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo

1. Restano a carico dell'esecutore gli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 224 del regolamento generale.

Art. 52.

Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione
(art. 233, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 226 del regolamento generale, in caso di gravi discordanze l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce all'autorità che gli ha conferito l'incarico e al responsabile del procedimento per l'esecuzione, formulando le sue proposte.

Art. 53.

Eccedenza su quanto è stato autorizzato e approvato
(art. 235, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 228 del regolamento generale, l'organo di collaudo riferisce all'ente deputato all'approvazione del contratto e al responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione.

Art. 54.

Certificato di collaudo
(art. 236, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. All'emissione del certificato di collaudo provvedono i soggetti di cui all'art. 216 del regolamento generale.

2. L'ente deputato all'approvazione del contratto riveste le funzioni di stazione appaltante anche in relazione all'emissione del certificato di collaudo.

Art. 55.

Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
(art. 200, d.P.R. n. 554 del 1999 e art. 237, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Ai fini della presa in consegna anticipata di cui all'art. 230 del regolamento generale, per stazione appaltante si intende l'ente utente.

2. L'organo di collaudo, qualora costituito, o un collaudatore tecnico nominato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, attesta l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 230 del regolamento generale ed effettua le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera siano possibili senza inconvenienti per l'Amministrazione e senza violare i patti contrattuali. Il collaudatore tecnico redige un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dall'appaltatore, e vistato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, con il quale riferisce sulle constatazioni effettuate e sulle conclusioni.

3. Le constatazioni finalizzate alla consegna anticipata possono essere effettuate dal direttore dei lavori per i lavori non eccedenti l'importo di un milione di euro.

Art. 56.

Lavori non collaudabili

1. Qualora l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ai sensi dell'art. 232 del regolamento generale, ne informa l'ente deputato all'approvazione del contratto.

Art. 57.

Ulteriori provvedimenti amministrativi
(art. 241, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. All'emissione degli ulteriori provvedimenti amministrativi, di cui all'art. 234 del regolamento generale, provvede l'ente deputato all'approvazione del contratto.

Art. 58.

Certificato di regolare esecuzione
(art. 245, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Qualora l'ente deputato all'approvazione del contratto non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo a un certificato di regolare esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 237 del regolamento generale.

Art. 59.

Compenso spettante ai collaudatori
(art. 210, d.P.R. n. 554 del 1999 e art. 247, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 238 del regolamento generale, i compensi ai collaudatori di cui all'art. 48 sono determinati secondo le previsioni del regolamento di cui all'art. 92, comma 5, del codice, adottato con apposito decreto del Ministro della difesa. Agli ufficiali di cui all'art. 48 compete anche il riconoscimento degli oneri di missione secondo la normativa vigente al momento dell'assolvimento dell'incarico.

Art. 60.

Collaudo delle opere a finanziamento della NATO (art. 252, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Il collaudo delle opere realizzate con il finanziamento della NATO è eseguito con le procedure previste dal presente regolamento nonché, per gli aspetti non disciplinati, dal regolamento generale.

2. Acquisito il certificato di collaudo, Geniodife trasmette il documento riepilogativo di spesa, redatto dall'organo esecutivo del Genio che ha seguito i lavori, per la successiva accettazione tecnico-amministrativa delle opere da parte degli organismi della NATO.

3. L'acquisizione dell'accettazione da parte degli organismi della NATO non ha effetto sui termini previsti per l'approvazione del certificato di collaudo.

Art. 61.

Collaudo delle opere finanziate da Paesi alleati o da organizzazioni internazionali diverse dalla NATO (art. 253 d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Per le opere finanziate da Paesi alleati o da organizzazioni internazionali diverse dalla NATO, il collaudo è effettuato a cura degli organismi competenti del Paese alleato o dell'organizzazione internazionale.

2. Limitatamente agli aspetti tecnici, per verificare che siano rispettate tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle di carattere strutturale e impiantistico, compresa l'acquisizione delle omologazioni previste ai fini dell'esercizio degli impianti, Geniodife nomina uno o più rappresentanti che affiancano il collaudatore o i collaudatori nominati ai sensi del comma 1.

Capo XI

LAVORI IN ECONOMIA

Sezione I

AMBITO E PROCEDIMENTI

Art. 62.

Tipologia dei lavori eseguibili in economia (art. 123, comma 1, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I lavori eseguibili in economia sono individuati nell'ambito delle categorie generali di cui all'art. 125 del codice e delle seguenti ulteriori categorie generali:

a) lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico degli appaltatori;

b) lavori di cui all'art. 63 quando ragioni di urgenza non consentano il ricorso alle normali procedure di appalto. L'urgenza deve essere dichiarata dai competenti organi di Forza armata con decreto motivato;

c) lavori realizzati fuori dal territorio nazionale;

d) lavori interferenti con l'attività operativa di enti e reparti quando questa non possa essere interrotta o differita.

Art. 63.

Lavori con finanziamento della NATO eseguibili in economia (art. 124, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I lavori di cui all'art. 34, finanziati dalla NATO con la procedura «URGENT REQUIREMENTS» documento AC/4 - D(95)002, e successive modifiche, dichiarati urgenti e indifferibili dallo Stato maggiore della difesa, non compatibili con le normali procedure di appalto, possono essere eseguiti in economia senza limiti di importo.

Art. 64.

Sistemi di esecuzione dei lavori in economia (art. 181, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, e dell'art. 196, comma 7, del codice, i lavori in economia possono essere eseguiti con tre sistemi:

a) in amministrazione diretta;

b) a mezzo cottimi;

c) a mezzo reparti del Genio, anche con l'ausilio di personale di truppa.

Art. 65.

Lavori in amministrazione diretta (art. 182, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento per l'esecuzione organizza ed esegue i lavori per mezzo di personale dell'Amministrazione.

2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.

3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, salvo quanto previsto dall'art. 196, comma 7, del codice.

Art. 66.

Lavori a mezzo cottimi fiduciari (art. 183, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Possono essere eseguiti a mezzo cottimi tutti gli interventi di cui agli articoli 62 e 63.

2. L'importo complessivo dei cottimi non deve essere superiore a 200.000 euro. Gli interventi indicati all'art. 62, comma 1, lettera *c)*, afferenti lavori da realizzare nel quadro di accordi internazionali, e all'art. 63 possono essere eseguiti per qualsiasi importo.

3. Per cottimi di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidamento è regolato da lettera ordinativo; per cottimi di importo pari o superiore, l'affidamento è regolato da scrittura privata.

4. La lettera ordinativo o la scrittura privata devono contenere quanto previsto dall'art. 173 del regolamento generale.

5. Gli affidamenti tramite cottimo sono comunicati con avviso di post-informazione sul profilo del committente.

Art. 67.

Lavori effettuati a mezzo reparti del Genio, anche con l'ausilio di truppa (art. 184, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I lavori effettuati direttamente a mezzo dei reparti del Genio sono eseguiti da apposite unità che vi provvedono operando in amministrazione diretta e a mezzo di cottimi, purché questi ultimi siano già previsti nei progetti approvati, utilizzando le procedure di cui agli articoli 65 e 66, applicate anche contemporaneamente e senza i limiti di importo ivi previsti.

2. I lavori effettuati a mezzo reparto del Genio sono eseguiti sotto la responsabilità di un unico responsabile del procedimento che, di norma, è il comandante del reparto, il quale si avvale di personale di adeguata professionalità, militare e civile, della Difesa. Il personale militare può essere costituito anche da militari volontari inseriti in specifici ruoli di specializzazione. Per l'esecuzione dei lavori è, altresì, possibile assumere personale occasionale la cui assunzione è sempre riferita allo specifico lavoro da eseguire. I materiali e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori sono prelevati dai magazzini dell'Amministrazione, o qualora non disponibili, acquistati o noleggiati su piazza con procedure in economia, senza limiti di importo, nei quantitativi strettamente necessari.

3. Nell'espletamento delle procedure di affidamento in economia necessarie per l'esecuzione dei lavori da eseguire a mezzo dei reparti del Genio sono adottate idonee forme di pubblicità, purché compatibili con le esigenze di urgenza e riservatezza.

Art. 68.

Autorizzazione all'esecuzione dei lavori in economia (art. 185, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. L'esecuzione dei lavori in economia è autorizzata:

a) da Geniodife, per i lavori di cui all'art. 62 e 63;

b) dagli organi tecnici di Forza armata o dagli organi esecutivi del Genio per i lavori di cui all'art. 62, che comportino manutenzione ordinaria, di cui all'art. 8, comma 1;

c) dagli organi esecutivi del Genio per i lavori necessari per la compilazione di progetti;

d) dai comandanti degli enti per i lavori di minuto mantenimento, di cui all'art. 8, comma 2.

2. I fondi per la realizzazione di lavori in economia, da eseguire a cura degli organi esecutivi del Genio e dei comandi degli enti, sono accreditati a favore dell'ente interessato dal centro di responsabilità per i capitoli di spesa di competenza.

3. Per gli interventi autorizzati da Geniodife e dagli organi tecnici centrali di Forza armata è necessaria la preventiva registrazione del decreto di impegno della spesa.

Art. 69.

Lavori d'urgenza (art. 186, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Il verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico all'uopo incaricato ed è trasmesso, a cura del comandante dell'organo esecutivo del Genio, con una perizia estimativa a Geniodife o all'organo tecnico di Forza armata per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Sezione II

CONTABILITÀ DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 70.

Contabilità delle spese di lavori in amministrazione diretta (art. 213, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati con fatture commerciali o note compilate dal direttore dei lavori relativamente a prelievi di materiali dai magazzini dell'Amministrazione.

2. Le fatture sono corredate del visto di buona esecuzione a firma del direttore dei lavori, trascritte in apposito registro e conservate complete dei riscontri di quietanza.

3. A corredo di ogni singola fattura sono conservate le copie degli atti concorsuali che hanno portato alla scelta del fornitore per l'acquisto dei materiali e i certificati di collaudo dei materiali, ove previsto, o i buoni di acquisto di cui al comma 5.

4. L'acquisto dei materiali è regolato da lettera ordinativo fino all'importo di 3.500 euro e da scrittura privata per importi superiori.

5. Nel caso di piccole provviste e di noli per importi non superiori a 1.500 euro, la fornitura è attuata con buoni di acquisto emessi dal direttore dei lavori o da suo delegato nei confronti dei fornitori. Alla fine di ogni mese, o prima se il lavoro è di durata inferiore, il fornitore emette fattura con riferimento ai buoni di acquisto emessi durante il mese.

Art. 71.

Contabilità delle spese di lavori per cottimi (art. 214, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I cottimi sono contabilizzati con annotazione sul libretto dell'assistente e successiva trascrizione sul registro di contabilità. La trascrizione sul registro di contabilità è effettuata separando i cottimi e riportando le annotazioni dal libretto in ordine cronologico.

2. Le annotazioni sul libretto dell'assistente sono firmate da questi e dall'appaltatore o suo rappresentante.

Il registro di contabilità è firmato, per ogni trascrizione, dal direttore dei lavori, dall'assistente dei lavori e dall'appaltatore.

3. Qualora sia necessario, per sopravvenuta esigenza, eccedere i quantitativi previsti per i cottimi, il responsabile del procedimento per l'esecuzione può disporre l'aumento delle quantità senza ricorrere a ulteriori autorizzazioni dell'ente che ha decretato la spesa, purché non sia superato l'importo autorizzato e le variazioni non eccedano il venti per cento del quantitativo preventivato.

Art. 72.

Contabilità dei lavori eseguiti con i reparti del Genio (art. 215, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Oltre alle documentazioni di cui agli articoli 70 e 71, la contabilità deve contenere, ove previsto, anche le note degli operai occasionali.

2. Le note sono compilate giornalmente dall'assistente dei lavori su apposito libretto nel quale sono indicate le generalità dell'operaio, la qualifica e le ore di effettivo impiego giornaliero.

3. Ogni settimana, o al termine del lavoro se di durata inferiore, l'assistente dei lavori trascrive le giornate degli operai su una nota riepilogativa e la sottopone al direttore dei lavori per la firma. Una volta firmato dal direttore dei lavori, il riepilogo è trasmesso al responsabile del procedimento, per le successive azioni di verifica e di contabilizzazione delle paghe e per l'inoltro ai fini del pagamento. Sono, altresì, contabilizzate le spese di missione del personale militare e civile della Difesa, qualora impiegato fuori dalla sede di servizio.

Art. 73.

Pagamento delle spese in economia (art. 216, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Per i lavori eseguiti direttamente a cura degli enti i pagamenti sono effettuati dall'ufficio amministrativo dell'ente, o per esso competente, sulla base di fondi specificatamente assegnati sui capitoli di manutenzione.

2. In maniera analoga si procede per i lavori autorizzati dagli organi esecutivi del Genio.

3. Per i lavori autorizzati da Geniodife o dagli organi tecnici di Forza armata, i pagamenti sono effettuati a mezzo di funzionari delegati individuati nell'ambito delle strutture amministrative più vicine agli organi esecutivi del Genio incaricati dell'esecuzione dei lavori.

4. Per i pagamenti delle paghe degli operai occasionali il responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori, tramite il reparto del Genio, garantisce che siano effettuati due pagamenti mensili, uno in acconto e l'altro a saldo.

5. Il pagamento dei cottimi e dei materiali può avvenire solo dopo che sia stata accertata la rispondenza di quanto eseguito o fornito alle prescrizioni tecniche di cui alle lettere ordinativo o alle scritture private. Le modalità di accertamento sono oggetto di apposite circolari emanate da Geniodife.

Sezione III

COLLAUDO DEI LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI MEDIANTE MANODOPERA MILITARE

Art. 74.

Lavori soggetti a collaudo (art. 248, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Sono soggetti a collaudo tutti i lavori di cui agli articoli 33, 62 e 63, eseguiti con cottimi, in amministrazione diretta e mediante i reparti del Genio.

2. Non sono soggetti a collaudo gli interventi in amministrazione diretta e quelli a cottimo regolati da lettera ordinativo, per i quali è rilasciato un certificato di buona esecuzione redatto dal responsabile del procedimento per l'esecuzione.

3. Per i lavori di manutenzione eseguiti con soli cottimi, l'Ente che ha autorizzato l'esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 68, può disporre anche la redazione di un certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori.

4. I lavori di cui al comma 1 eseguiti mediante i reparti del Genio, anche con l'ausilio di personale di truppa, per i quali l'importo di forniture, noli e cottimi superi la soglia comunitaria, sono soggetti alla disciplina del collaudo in corso d'opera che comprende anche gli accertamenti circa la rispondenza di quanto eseguito o fornito alle prescrizioni tecniche comprese nelle scritture private ai fini di quanto previsto all'art. 66, comma 5.

5. L'accertamento di conformità delle prestazioni alle prescrizioni tecniche, fino agli importi previsti dalla soglia comunitaria, si effettua nell'ambito del certificato di regolare esecuzione ovvero da parte di organismi interni appositamente nominati dal responsabile del procedimento.

Art. 75.

Nomina dei collaudatori (art. 249, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I collaudatori sono nominati dagli enti competenti ai sensi dell'art. 68, con le modalità previste dal regolamento generale e nell'ambito dei soggetti di cui all'art. 48.

Art. 76.

Documenti da consegnare al collaudatore (art. 250, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Per il collaudo dei lavori sono forniti all'organo di collaudo il progetto, le eventuali varianti intervenute in corso d'opera nonché, per i lavori in amministrazione diretta, i rendiconti delle spese effettuate per manodopera, materiali e noleggi, completi di fatture quietanziate, e, per i lavori a cottimo fiduciario, la documentazione prevista per i lavori a ditta.

Art. 77.

Relazione riservata
(art. 251, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Ove riscontri elementi di particolare rilievo tecnico-amministrativo, il collaudatore redige una relazione riservata da inviare a Geniodife, anche se l'intervento è stato autorizzato da altro ente.

Capo XII

INTERVENTI REALIZZATI FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE

Art. 78.

Disposizioni preliminari - Normativa applicabile
(art. 39, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Ai sensi dell'art. 196 del codice, gli interventi eseguiti dalle Forze armate fuori del territorio nazionale, diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, sono disciplinati dalle prescrizioni di cui al presente Capo.

2. L'Amministrazione della difesa è esonerata dagli adempimenti previsti dal codice nei confronti dell'Autorità.

3. Gli adempimenti relativi alla sicurezza previsti dall'art. 131 del codice si applicano compatibilmente con il contesto operativo e socio-ambientale in cui si svolgono i lavori.

Art. 79.

Competenze

1. Geniodife sovrintende alle attività tecniche per i nuovi approntamenti infrastrutturali realizzati fuori del territorio nazionale.

2. Le Forze armate, tramite gli organi esecutivi all'uopo preposti, sono responsabili della manutenzione e gestione delle infrastrutture utilizzate dai contingenti nazionali o che, comunque, ricadono sotto le responsabilità dell'Amministrazione militare.

Art. 80.

Lavori a sostegno di rapido dispiegamento
e per l'incremento della protezione delle forze
(articoli 40 e 85, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. In funzione dell'urgenza, dichiarata dal comandante del contingente o dell'organo di vertice sovraordinato, gli interventi sono disposti direttamente dal comandante delle forze dispiegate, sulla base dei fondi accreditati al comando stesso e delle capacità tecniche di cui dispone.

2. Degli interventi di cui al comma 1 è data immediata comunicazione a Geniodife e agli organi tecnici di Forza armata, cui vanno, altresì, trasmessi i consuntivi delle opere realizzate e delle spese sostenute.

Art. 81.

Programmazione
(art. 41, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Qualora il dispiegamento delle Forze armate prosegua per tempi tali da far ritenere conveniente la realizzazione di strutture permanenti o semipermanenti, il comandante del contingente propone la realizzazione degli interventi.

2. L'approvazione delle proposte compete all'organo di vertice sovraordinato, acquisito il parere tecnico degli organi di cui all'art. 79 per i rispettivi interventi di responsabilità.

3. I programmi non sono soggetti agli obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 196, comma 5, del codice.

Art. 82.

Documentazione progettuale
(art. 86, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. In deroga alla normativa generale sulla validazione e verifica del progetto, la progettazione dell'intervento è soggetta, previa approvazione per gli aspetti operativi da parte dell'organo di vertice sovraordinato, alla successiva approvazione tecnica da parte degli organi tecnici di cui all'art. 79. Tale progettazione si conforma ai principi tecnici desumibili dalle norme vigenti, ove applicabili.

2. I progetti dei lavori di cui al presente Capo sono redatti in conformità a quanto previsto dal presente regolamento e dal regolamento generale. Per gli interventi caratterizzati da semplicità tecnica o ripetitività può essere redatto immediatamente il progetto esecutivo o definitivo, per il successivo appalto integrato.

Art. 83.

Misure organizzative per la gestione
ed esecuzione dell'opera

1. Per i singoli interventi è nominato un responsabile del procedimento unico o per ogni singola fase, che assicura lo svolgimento dei compiti stabiliti nel codice e nel presente regolamento.

Art. 84.

Direzione dei lavori

1. Il direttore dei lavori, nominato dal responsabile del procedimento, se non presente costantemente sul sito delle realizzazioni, nomina assistenti di cantiere che seguano sul posto l'andamento dei lavori.

2. Oltre alle funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento, nei casi di urgenza, il direttore dei lavori, nell'ambito delle disponibilità economiche del contratto, assume le decisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo, salvaguardare la finalità del lavoro e soddisfare con immediatezza le esigenze. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima tempestività al responsabile del procedimento per la ratifica del proprio operato.

Art. 85.

Collaudo
(art. 254, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Il collaudo è disposto e approvato secondo le competenze previste dall'art. 79 con le procedure e le modalità previste dal presente regolamento e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.

2. Il responsabile del procedimento per la fase di progettazione definisce, secondo la natura e la tipologia dei lavori, la certificazione che dovrà corredare il certificato di collaudo.

Art. 86.

Consegna anticipata
(art. 210, d.P.R. n. 554 del 1999 e art. 237, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Qualora l'ente utente abbia necessità di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato, prima del collaudo il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione può autorizzare la presa in consegna anticipata a condizioni che:

a) siano state acquisite le certificazioni di cui all'art. 85, comma 2;

b) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro, nonché la documentazione relativa all'aggiornamento dell'inventario del compendio immobiliare oggetto dei lavori.

2. Ai fini della consegna anticipata l'organo di collaudo, qualora costituito, o un collaudatore tecnico nominato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, attesta l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 ed effettua le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera siano possibili senza inconvenienti per l'Amministrazione e senza violare i patti contrattuali. Il collaudatore tecnico redige un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dall'esecutore, vistato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, nel quale riferisce sulle constatazioni effettuate e sulle conclusioni.

3. Le constatazioni finalizzate alla consegna anticipata possono essere effettuate dal direttore dei lavori per i lavori non eccedenti l'importo di un milione di euro.

4. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo in ordine al lavoro, a tutte le questioni che possano sorgere e alle eventuali responsabilità dell'esecutore.

Art. 87.

Opere speciali per la difesa ambientale
(art. 43, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Per la realizzazione di interventi di difesa e di ripristino ambientale, conseguenti al degrado provocato da interventi fuori del territorio nazionale, si applicano le norme del presente Capo.

2. Nel caso di partecipazione a programmi di difesa e di ripristino ambientale conseguenti ad accordi internazionali, si applicano le norme del presente regolamento, ove non in contrasto con la normativa internazionale.

Capo XIII

CONTENZIOSO PER I LAVORI CON FINANZIAMENTO NATO

Art. 88.

Controversie su lavori con finanziamento della NATO
(art. 191, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Nel caso di accordo bonario nei lavori con finanziamento della NATO, occorre acquisire sulla proposta di Geniodife il preventivo parere degli organismi della NATO.

Capo XIV

CONSEGNA DELLE OPERE

Art. 89.

Consegna delle opere all'ente di impiego
(art. 255, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Al termine delle operazioni di collaudo e nei casi di cui all'art. 55, il direttore dei lavori provvede alla consegna dell'infrastruttura realizzata, o soggetta a lavori, al comandante dell'ente o a un suo delegato.

2. La consegna è formalizzata in un verbale di consegna da sottoporre successivamente al visto del capo dell'organo esecutivo competente del Genio.

3. Il verbale di consegna contiene la descrizione delle opere in fase di consegna, con esplicitazione dei criteri di uso. Al verbale sono allegate le planimetrie atte a individuare la geometria delle opere realizzate, nonché gli schemi degli impianti con esplicitazione dei criteri di funzionamento, delle modalità di gestione e del piano di manutenzione dell'opera.

Art. 90.

Responsabilità del consegnatario
(art. 256, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Con la consegna delle opere, di cui all'art. 89, il comandante dell'ente diventa responsabile per la conservazione.

2. Il comandante dell'ente può fare eseguire sull'infrastruttura esclusivamente le attività di manutenzione e non può procedere a nessuna trasformazione e modifica dell'architettura, interna ed esterna, dell'immobile e degli impianti installati. La manutenzione consentita è mirata alla sola sostituzione di componenti e di parti deteriorate.

3. Le esigenze di trasformazione e modifica delle infrastrutture sono rappresentate agli enti programmatori, per le determinazioni di inserimento nella programmazione triennale.

TITOLO III
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

Art. 91.

Redazione e firma dei progetti
(art. 87, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I progetti sono redatti, di norma, dagli uffici tecnici della Direzione competente, degli organi tecnici di Forza armata ovvero degli organi esecutivi del Genio, e sono firmati da ufficiali, marescialli e dipendenti civili appartenenti alla terza area funzionale con profilo tecnico ovvero alla dirigenza, in possesso dei requisiti di cui all'art. 9.

TITOLO IV
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E SERVIZI

Capo I
PROGRAMMAZIONE E ORGANI DEL PROCEDIMENTO

Art. 92.

Programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi

1. Gli organi programmatori di vertice di Forza armata e interforze approvano ogni anno il programma relativo alle esigenze di approvvigionamento di beni e servizi.

2. Il programma, con riferimento a ciascuna iniziativa contrattuale, individua l'oggetto, l'importo presunto e la forma di finanziamento, segnalando, in relazione all'oggetto e all'importo, le commesse per le quali le competenti articolazioni dell'area tecnico-amministrativa possono decidere di avvalersi di centrali di committenza, ivi inclusa la società di cui all'art. 535 del codice dell'ordinamento militare; esso specifica altresì le tipologie di beni e servizi per i quali si prevede di procedere alla stipula di contratti di permuta, nonché di sponsorizzazione in conformità alle determinazioni del Capo di stato maggiore della difesa.

3. A seguito dell'approvazione di cui al comma l, le stazioni appaltanti, acquisito il programma, assicurano lo svolgimento dell'attività di preinformazione ai sensi dell'art. 63 del codice e avviano le procedure di selezione nei tempi e con le modalità previste dal codice stesso.

Art. 93.

Acquisizioni di beni e servizi esclusi dalla disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici

1. Nella predisposizione del programma di cui all'art. 92, d'intesa, ove necessario, con il committente, le richieste di acquisizione di beni e servizi per le quali ricorrano le condizioni per l'applicazione della deroga prevista dall'art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea devono essere corredate da idonea e specifica motivazione che indichi, nel rispetto dei criteri interpretativi fissati dalle istituzioni dell'Unione europea, le ragioni di diretta connessione della fornitura o del servizio alla tutela di interessi essenziali di sicurezza nazionale.

2. La motivazione di cui al comma 1 deve essere fornita, con le stesse modalità, anche per le richieste di acquisizione formulate, in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti e imprevedibili in sede di programmazione, al di fuori delle previsioni del programma annuale.

Art. 94.

Organi del procedimento

1. La stazione appaltante può procedere con unico atto alla nomina del responsabile del procedimento unitamente o meno a quella del direttore dell' esecuzione, con riferimento a interi settori contrattuali.

2. Per esigenze organizzative, il responsabile del procedimento e il direttore dell'esecuzione possono avvalersi, in ciascuna fase del procedimento, di collaboratori con specifiche competenze cui affidare, sotto la propria sorveglianza, alcune delle attività di loro competenza; i collaboratori possono essere individuati nell'ambito degli organi tecnici e degli organismi fruitori dei servizi e delle forniture.

Capo II
ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 95.

Obblighi contrattuali
(art. 8, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. Il contratto vincola l'esecutore dal momento della stipulazione e diviene obbligatorio per l'Amministrazione dopo che sia stato approvato nei modi di legge e, ove previsto, il relativo decreto di approvazione sia stato registrato presso gli organi di controllo.

2. L'Amministrazione aggiudicatrice provvede a comunicare, con il mezzo indicato nel bando di gara o nell'invito alla procedura ai sensi dell'art. 77 del codice, l'intervenuta registrazione del decreto approvativo del contratto o, ove non prevista la registrazione, l'avvenuta approvazione del contratto.

3. In caso di mancata approvazione del contratto l'esecutore ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento fino alla data di effettivo rimborso.

Art. 96.

Spese contrattuali
(art. 6, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. L'esecutore è tenuto a versare nel conto corrente intestato alla tesoreria centrale o provinciale dello Stato territorialmente competente la somma indicata dall'Amministrazione per le spese di copia, stampa, bollo e registrazione del contratto e degli altri atti relativi.

2. Il versamento è effettuato entro cinque giorni lavorativi dalla data di stipulazione del contratto.

3. In caso di ritardo il relativo importo è aumentato degli interessi legali, decorrenti dalla data di scadenza fino alla data di effettivo versamento.

4. L'attestazione del versamento è immediatamente prodotta all'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Art. 97.

Subappalto
(art. 12, comma 4, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. Il subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dal codice e dal regolamento generale.

2. Il subappalto è altresì consentito, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dal codice e dal regolamento generale, quando l'esecutore:

a) affida ad altri la produzione di determinati componenti che, pur rientrando nella normale attività produttiva di questi ultimi e non richiedendo modifiche della loro organizzazione imprenditoriale, non configurano un prodotto strettamente di serie giacché presentano caratteristiche estetiche, funzionali e di qualità specificatamente ordinate dall'esecutore in funzione della realizzazione dell'attività commissionata con il contratto principale;

b) non impiega manodopera propria nell'assemblaggio o nell'istallazione delle diverse parti del prodotto finale oggetto del subappalto, ma si avvale di manodopera fornita dagli stessi fornitori di quei componenti.

3. Rimane in ogni caso invariata la responsabilità dell'esecutore, il quale continua a rispondere direttamente degli obblighi contrattuali e di qualunque inadempienza, tanto per fatto proprio quanto per fatto del subappaltatore.

4. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto; in tal caso, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, la stazione appaltante dispone l'incameramento della cauzione, spettando all'esecutore solo il pagamento delle provviste e delle lavorazioni già collaudate.

Art. 98.

Termine iniziale per l'esecuzione del contratto

1. Salvo diversa previsione contrattuale, il termine per l'esecuzione del contratto decorre dal giorno successivo alla ricezione, da parte dell'affidatario, della comunicazione dell'intervenuta registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo o, ove non prevista la registrazione, dell'avvenuta approvazione del contratto.

Art. 99.

Esecuzione anticipata della commessa prima della registrazione del decreto di approvazione del contratto
(art. 9, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. Nei casi di cui all'art. 302, comma 2, del regolamento generale, l'Amministrazione può disporre, prima della registrazione del decreto di approvazione del contratto e dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, l'anticipata esecuzione del contratto stesso.

2. L'esigenza di esecuzione anticipata è formalizzata con provvedimento del responsabile del procedimento ed è comunicata all'affidatario con una delle modalità previste dall'art. 77 del codice; i termini per l'esecuzione anticipata della prestazione decorrono dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'affidatario.

3. La dichiarazione motivata d'urgenza è comunicata agli organi di controllo.

4. In caso di mancata registrazione del decreto di approvazione del contratto o, ove non prevista la registrazione, di mancata approvazione del contratto, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle provviste fornite e delle prestazioni eseguite.

Art. 100.

Aumento o diminuzione delle prestazioni
(art. 10, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. Fermo quanto disposto dall'art. 114 del codice e dall'art. 311 del regolamento generale, qualora, nel corso dell'esecuzione di un contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni, l'esecutore è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale.

2. L'aumento o la diminuzione di cui al comma 1 sono autorizzati dall'autorità competente all'approvazione del contratto o da quella dalla stessa delegata, mediante apposito e motivato decreto di aumento o riduzione dell'impegno originario.

3. L'Amministrazione, tenuto conto dei termini contrattuali originariamente previsti, può modificare gli stessi in relazione all'aumento o alla diminuzione delle prestazioni richieste; in tal caso è redatto apposito verbale di concordanza tra le parti, il quale può, altresì, disciplinare ulteriori varianti tecnico-procedurali al contratto originario, nel rispetto dell'art. 114 del codice e dell'art. 311 del regolamento generale. Tale atto è sottoposto ad approvazione dell'autorità che ha impegnato la spesa.

Art. 101.

Variazioni contrattuali
(art. 18, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. Le forniture, le manutenzioni, le lavorazioni e i servizi corrispondono alle prescrizioni riportate nei capitolati tecnici allegati al contratto.

2. Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del contratto, l'Amministrazione può apportare variazioni delle prescrizioni tecniche, del termine di consegna e dell'importo contrattuale, con apposito atto aggiuntivo, da redigere e approvare nelle stesse forme del contratto principale.

3. Le variazioni che non comportano modifiche di prezzo o dei termini di consegna vengono formalizzate con verbale sottoscritto dalle parti e approvato dall'Amministrazione.

4. In caso di mancato accordo sulle variazioni, il contratto può essere risolto e all'esecutore è riconosciuto il

corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato e non altrimenti impiegabile. Tale materiale viene acquisito dall'Amministrazione. L'ammontare del corrispettivo è determinato in contraddittorio con l'esecutore con verbale motivato.

5. In caso di mancato accordo sul prezzo delle variazioni, l'esecutore ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni stesse e il prezzo è stabilito dall'Amministrazione alle stesse condizioni previste dal contratto, salvo contestazione da parte dell'esecutore.

Art. 102.

Controllo delle prestazioni durante l'esecuzione
(art. 24, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 299 del regolamento generale, l'Amministrazione ha la facoltà di controllare l'andamento delle prestazioni in ogni momento anche presso l'esecutore o presso terzi indicati dall'esecutore stesso.

2. A tale scopo l'esecutore deve comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

3. Il rifiuto da parte dell'esecutore di consentire il controllo, o comunque di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, è considerato inadempimento e può comportare la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

4. I risultati delle prove eseguite durante il controllo possono essere considerati e utilizzati dall'organo di verifica.

Art. 103.

Prezzi contrattuali
(art. 7, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 115 del codice, i prezzi contrattuali s'intendono accettati dall'esecutore a suo rischio e sono invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità o circostanza che l'esecutore non abbia tenuto presente.

2. I singoli contratti possono prevedere pattuizioni diverse in materia di rischio di cambio o di revisione dei prezzi.

Art. 104.

Ritiro dei materiali di proprietà dell'Amministrazione
(art. 19, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. La consegna dei materiali che l'esecutore deve sottoporre a lavorazioni, riparazioni, ripristino o trasformazione, da eseguire presso il proprio stabilimento, nonché dei materiali dell'Amministrazione da impiegarsi nelle lavorazioni, deve risultare da un verbale di consegna redatto dall'Amministrazione e firmato per accettazione dall'esecutore.

2. Luogo, modalità e tempi di consegna devono risultare dalle disposizioni contrattuali.

3. Ove non sia diversamente stabilito dal contratto, i predetti materiali sono ritirati a cura e spese dell'esecutore nelle località indicate dall'Amministrazione.

4. Il verbale di consegna sottoscritto dall'esecutore serve a tutti gli effetti per comprovare la specie e la quantità dei materiali ritirati e il giorno in cui ha avuto luogo il ritiro.

Art. 105.

Garanzia per i materiali dell'Amministrazione
(art. 13, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. Qualora, in relazione al contratto e alla sua esecuzione, all'esecutore debbano essere affidati materiali di proprietà dello Stato, lo stesso assume, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1766, 1780 e seguenti del codice civile, la qualifica di depositario delle cose ricevute. A garanzia dei materiali, l'esecutore è tenuto a prestare speciale cauzione, nelle forme previste dalla normativa vigente, il cui importo è rapportato al valore dei materiali affidatigli.

Art. 106.

Sospensione dell'esecuzione del contratto
(art. 27, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 308 del regolamento generale, le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto.

2. Rientrano tra le circostanze speciali di cui all'art. 308, comma 2, del regolamento generale, le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione.

3. Il provvedimento che dispone la sospensione contiene specifica e adeguata motivazione circa la sussistenza e il contenuto delle esigenze di cui ai commi 1 e 2.

Art. 107.

Recesso dell'Amministrazione
(art. 11, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. L'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dall'esecutore, come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dall'esecutore restano acquisiti dall'Amministrazione.

Capo III
VERIFICA DI CONFORMITÀ E CONSEGNA DEI BENI

Sezione I
VERIFICA DI CONFORMITÀ

Art. 108.

Oggetto delle attività di verifica di conformità

1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto dal presente capo.

2. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

3. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo le disposizioni del presente capo, le stazioni appaltanti effettuano le attività in forma semplificata tenendo conto delle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero di documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

4. L'organo di verifica accerta che ricorrano le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 e ne dà tempestiva comunicazione all'esecutore ai fini dell'effettuazione dei controlli a campione o in forma semplificata.

Sezione II
APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ

Art. 109.

Modalità di approntamento
(art. 20, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. Le forniture o le prestazioni sono approntate per la verifica di conformità nei tempi, con le modalità e nel luogo indicati in contratto.

2. Per le verifiche di conformità da eseguirsi nello stabilimento dell'esecutore, la data di approntamento è comunicata dall'esecutore stesso all'Amministrazione, con le modalità previste al comma l, sempre nel rispetto dei tempi contrattualmente previsti.

3. Nel caso sia stabilito in contratto che la verifica di conformità debba eseguirsi nei locali dell'Amministrazione, quale data di approntamento deve considerarsi quella di introduzione dei materiali nei locali indicati in contratto.

Art. 110.

Dilazione dei termini di approntamento
(art. 25, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. Qualora, per motivi dovuti a causa di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, deve comunicare all'Amministrazione, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, rispettivamente l'inizio e la fine di qualsiasi circostanza di forza maggiore da cui possa derivare ritardo o impossibilità di esecuzione del contratto.

2. L'Amministrazione, constatato inoppugnabilmente il ricorrere della causa di forza maggiore, può prolungare il termine di approntamento per un periodo corrispondente a quello in cui la constatata causa di forza maggiore ha reso impossibile l'esecuzione delle prestazioni.

Art. 111.

Proroga dei termini
(art. 26, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

l. Qualunque fatto dell'Amministrazione, anche se previsto in contratto, che obblighi l'esecutore a ritardare l'esecuzione dello stesso, dà diritto a una corrispondente proroga dei termini di approntamento o di consegna.

Sezione III
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Art. 112.

Modalità della verifica di conformità
(art. 28, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. È data comunicazione all'esecutore del luogo e del giorno in cui è effettuata la verifica di conformità, con l'invito a intervenire personalmente o per mezzo di un suo rappresentante, per partecipare al procedimento.

2. Nei contratti di fornitura il numero di esemplari o la quantità di materiali da sottoporre a verifica sono definiti dai piani di campionamento riportati in contratto e le quantità di materiali eventualmente adoperati per le verifiche sono forniti dall'esecutore e, se possibile, restituiti allo stesso nello stato in cui si trovano dopo le verifiche.

3. Qualora necessario, l'esecutore mette a disposizione il personale e le attrezzature occorrenti per la esecuzione delle prove prescritte per la verifica di conformità.

4. L'organo di verifica può avvalersi dei risultati e delle prove eseguite durante i controlli dell'andamento delle prestazioni, senza ripetere, in tal caso, le prove già documentate.

Art. 113.

Esecuzione delle prove di verifica di conformità

1. Le prove di verifica di conformità, alle quali debbono essere sottoposti i materiali prima della loro accettazione, vengono eseguite nei modi stabiliti dagli allegati tecnici dei singoli contratti, con ogni mezzo e con le più ampie facoltà, dall'organo di verifica.

2. L'organo di verifica valuta la rispondenza o meno dei materiali alle caratteristiche prescritte e ne propone l'accettazione, oppure il rifiuto.

Art. 114.

Esito delle prove di verifica di conformità
(art. 29, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. L'organo di verifica, sulla base delle prove e degli accertamenti di cui all'art. 113, tenuto conto delle osservazioni dell'esecutore, propone alla stazione appaltante, con apposito verbale, l'accettazione delle forniture sottoposte a verifica, ovvero il loro rifiuto quando risultino non rispondenti alle prescrizioni tecniche e alle condizioni contrattuali.

Art. 115.

Mancato intervento alle prove di verifica di conformità
(art. 30, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. Qualora l'esecutore, debitamente invitato, non abbia presenziato alle prove di verifica ovvero, pur avendovi presenziato, non abbia firmato, per presa di conoscenza, il relativo verbale, il verbale stesso gli viene trasmesso dall'Amministrazione nelle forme previste dall'art. 77 del codice.

Art. 116.

Determinazioni dell'organo di verifica
(art. 31, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. Qualora l'esecutore non concordi con l'esito delle prove di verifica, entro venti giorni da quello in cui ha firmato il relativo verbale o dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 115, può inviare all'organo di verifica controdeduzioni e documentazioni.

2. Sulla base di quanto prodotto dall'esecutore, l'organo di verifica, entro dieci giorni dalla ricezione, può confermare la proposta già formulata o modificarla esponendo le ragioni.

3. L'organo cui compete decidere l'accettazione o il rifiuto di quanto sottoposto a verifica, assume la determinazione con atto formale da comunicare all'esecutore. Tale atto può essere impugnato, presso gli organi competenti, entro il termine e secondo le modalità stabiliti dalle disposizioni vigenti.

4. I beni rifiutati possono essere sostituiti dall'esecutore entro un termine non superiore al tempo eventualmente rimasto inutilizzato per la prima presentazione alle prove di verifica di conformità, maggiorato di un tempo non superiore alla metà del termine stesso previsto nel contratto.

5. Qualora vengano riscontrati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'esecutore deve provvedere alla eliminazione del difetto. Qualora tali difetti risultino ineliminabili l'organo di verifica determina, nel verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

Art. 117.

Mezzi, attrezzature, materiali e prodotti rifiutati
(art. 32, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. In relazione alla tipologia degli oggetti contrattuali, su decisione dell'organo di verifica, gli stessi, in caso di rifiuto, sono punzonati o resi inequivocabilmente individuabili, con modalità adeguate, al fine di impedirne la ripresentazione in tempi e occasioni successivi, a meno che l'organo di verifica non ritenga che l'oggetto stesso possa essere utilmente rilavorato e ripresentato alle prove di verifica.

2. Qualora la verifica si svolga presso enti militari, gli oggetti contrattuali rifiutati sono ritirati entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di rifiuto. Trascorso tale termine l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla rimozione e all'immagazzinamento degli stessi, anche in luoghi estranei, a rischio e spese dell'esecutore, oppure alla vendita, per conto, a rischio e spese dell'esecutore.

3. In ogni caso l'Amministrazione non risponde dei danni o dei deterioramenti derivati agli oggetti contrattuali rifiutati durante l'immagazzinamento o il trasporto.

Sezione IV

CONSEGNA DEI BENI

Art. 118.

Consegna
(art. 21, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. L'esecutore è tenuto a introdurre, a propria cura, rischio e a proprie spese, nei luoghi, nei locali e con le modalità convenute in contratto, i beni oggetto della prestazione.

2. L'esecutore dà avviso scritto all'Amministrazione di ogni singola consegna nelle forme previste dall'art. 77 del codice.

3. In caso di fornitura i beni diventano di proprietà dell'Amministrazione solo dopo la verifica di conformità, l'accettazione definitiva e la consegna.

Art. 119.

Consegne frazionate

1. Le quantità dei materiali previsti per i singoli lotti sono inscindibili. Per termine di consegna del lotto s'intende quello in cui il materiale relativo a ciascun lotto viene completamente consegnato.

2. L'Amministrazione può riservarsi la facoltà, in rapporto alle proprie esigenze, di accettare consegne frazionate. Si tiene conto dei valori dei materiali già consegnati agli effetti della determinazione delle penalità nelle quali la ditta può incorrere per eventuali ritardi nel completamento dei lotti stessi.

Capo IV

PAGAMENTI

Art. 120.

Corresponsione e modalità dei pagamenti
(articoli 41 e 42, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. I pagamenti, dedotte le eventuali penalità, sono corrisposti a seguito di presentazione di fatture e della documentazione indicata in contratto dopo la verifica di conformità, la consegna e l'accettazione, nonché ad accertata rispondenza dei dati contabili riportati in fattura rispetto alle risultanze di fatto e alle prescrizioni economiche del contratto e degli allegati. Nei limiti delle forniture di beni già eseguite e verificate possono essere liquidati e pagati in conto i corrispondenti importi.

2. I pagamenti sono effettuati a favore degli aventi titolo secondo le modalità previste dal contratto.

3. Per i pagamenti per le forniture di materiali destinati alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e relativi ad attività anche addestrative, svolte in territorio nazionale o fuori dal territorio nazionale, si applica l'art. 542 del codice dell'ordinamento militare.

4. In caso di variazione, rispetto a quanto previsto in contratto, dei dati necessari per l'effettuazione del pagamento, l'esecutore deve tempestivamente notificare all'Amministrazione l'avvenuta variazione, giustificandola con idonea documentazione; in difetto di tale notifica l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti in conformità alle previsioni contrattuali.

Art. 121.

Anticipazioni

1. L'erogazione delle anticipazioni, nei casi e nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso d'interesse legale rapportato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, nei termini contrattualmente definiti.

2. L'importo della garanzia è progressivamente ridotto nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, in rapporto al recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione.

Art. 122.

Ritardi nei pagamenti e interessi
(art. 43, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. In caso di ritardo nei pagamenti spetta all'esecutore la corresponsione degli interessi secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sempre che il ritardo non sia derivato da fatto imputabile all'esecutore, ovvero il pagamento non sia stato sospeso per i motivi di cui all'art. 123 o a seguito di atto notificato da terzi o da altra Amministrazione.

Art. 123.

Sospensione dei pagamenti
(art. 44, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

l. Qualora all'esecutore siano state contestate inadempienze contrattuali, l'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza degli obblighi da esso assunti, può sospendere in tutto o in parte, ferma l'applicazione di eventuali penali, i pagamenti dovuti anche per altri contratti. Il relativo provvedimento è comunicato all'esecutore nelle forme previste dall'art. 77 del codice.

Capo V

RESPONSABILITÀ E INADEMPIENZE

Art. 124.

Inadempienze
(articoli 33 e 38, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, comprese le ipotesi di ritardato ritiro degli oggetti contrattuali rifiutati alle prove di verifica, il direttore dell'esecuzione assegna all'esecutore inadempiente un termine non inferiore a giorni venti per presentare le proprie giustificazioni. Decorso il termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione, valutata la gravità dell'inadempimento, ha facoltà di:

a) dichiarare risolto il contratto e incamerare la cauzione, in misura proporzionale alla parte del contratto non eseguita;

b) provvedere all'esecuzione in danno del contratto o della parte del contratto non eseguita, con le modalità indicate al comma 3;

c) proseguire nell'esecuzione del contratto, applicando le penalità previste dall'art. 125.

2. Nei casi previsti dalle lettere *a)* e *b)*, all'esecutore è liquidata soltanto la parte di fornitura o delle prestazioni già regolarmente verificate, accettate e consegnate.

3. Nell'ipotesi di cui al comma l, lettera *b)*, l'Amministrazione può affidare a terzi, ai prezzi e alle condizioni di mercato, le forniture e le prestazioni non eseguite, eventualmente anche con le procedure in economia, nei limiti di importo previsti, ovvero rivolgersi fino al quinto classificato che abbia presentato offerta valida, provvedendo all'incameramento della cauzione in misura proporzionale alla parte non eseguita.

4. Il nuovo affidamento è notificato all'esecutore inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del contratto e del relativo importo.

5. L'esecutore inadempiente è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto, compresi gli oneri amministrativi e fiscali ai quali l'Amministrazione sia stata soggetta per il nuovo affidamento; qualora la spesa sia minore, nulla compete all'esecutore inadempiente.

Art. 125.

Penalità
(articoli 34 e 35, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 298 del regolamento generale, nei contratti sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo delle penalità da applicare, in relazione alle inadempienze accertate, sulla base del valore delle prestazioni non correttamente eseguite. In ogni caso, salvo diverse prescrizioni contrattuali, per ogni periodo di ritardo pari al decimo del tempo previsto per la esecuzione del contratto o del lotto, l'Amministrazione applica una penalità del due per cento dell'importo del contratto o del lotto, considerando ultimato il periodo cominciato, fatto salvo l'eventuale maggior danno.

2. L'ammontare delle penalità è trattenuto sui crediti dell'esecutore dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero sui crediti derivanti da altri contratti che l'esecutore ha con l'Amministrazione della difesa, senza preventiva costituzione in mora né diffida giudiziale, provvedendo comunque a informare l'esecutore.

Art. 126.

Disapplicazione delle penalità
(art. 36, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. L'eventuale domanda di disapplicazione delle penalità nelle quali l'esecutore sia incorso è presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

2. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata all'Amministrazione per le decisioni, tramite il responsabile del procedimento, il quale provvede a inoltrarla dopo averla corredata con le proprie osservazioni.

Art. 127.

Malafede, frode, grave negligenza nell'esecuzione del contratto
(art. 37, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. Nel caso di accertata malafede, frode o grave negligenza nell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, salve le eventuali sanzioni penali, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto pagando quanto già verificato e accettato e escutendo la cauzione, ovvero trattenendo, sugli eventuali crediti dell'esecutore, una somma pari all'importo della cauzione non versata.

2. In ogni caso è fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti e l'applicazione delle sanzioni concernenti l'esclusione dalle gare di cui all'art. 38, comma 1, lettera *f)*, del codice.

Art. 128.

Eventuali responsabilità per la provvista di materiali protetti da privativa
(art. 39, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. L'esecutore assume interamente ed esclusivamente a suo carico qualunque responsabilità e onere che derivino dal fatto di aver utilizzato materiali che risultino protetti da brevetti o da diritti di privativa, obbligandosi a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata dal terzo titolare del brevetto o della privativa. L'esecutore si impegna a manlevare l'Amministrazione da tutte le conseguenze dannose che possono derivare dall'esito dell'eventuale lite. Resta comunque fermo il diritto dell'Amministrazione di risolvere il contratto pagando quanto già verificato e accettato e di agire per il risarcimento del danno.

2. L'obbligo dell'esecutore di manlevare l'Amministrazione da qualunque pretesa o azione da parte di terzi, per l'uso di materiali che si assumano protetti da brevetti o da privativa, permane anche nel caso in cui l'azione giudiziaria sia intentata dopo la conclusione del contratto.

3. Ferma restando la sua responsabilità, l'esecutore è obbligato a dare immediata comunicazione all'Amministrazione delle eventuali pretese di terzi relative all'utilizzazione di materiali protetti da brevetti o alla violazione di diritti di privativa.

Capo VI
PROCEDURE IN ECONOMIA

Art. 129.

Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia
(art. 2, decreto ministeriale 16 marzo 2006)

1. Nel rispetto degli atti di programmazione previsti dalle amministrazioni aggiudicatrici, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 125, comma 10, del codice, le tipologie di spese per le quali le stazioni appaltanti possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia, nei limiti di importo di cui all'art. 130, sono le seguenti:

a) acquisizione di beni e servizi necessari a fronteggiare l'immediato pericolo o necessari per la difesa da ogni genere di calamità ed evento naturale o azione prodotta dall'uomo, ovvero necessari per le riparazioni dei danni da questi causati o connessi a impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico;

b) provvidenze urgenti per l'igiene e la sicurezza del personale nel corso dei lavori e dei primi soccorsi in caso di infortunio;

c) acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento dei fari e dei segnalamenti marittimi, delle telecomunicazioni, di assistenza al volo e di difesa aerea;

d) acquisizione di beni e servizi da effettuare necessariamente con imprese straniere per i quali i fornitori non intendano impegnarsi con contratti, ovvero si ricorra ad agenzie od organismi internazionali appositamente costituiti;

e) acquisizione di beni e servizi per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione marittima e aerea, nonché necessari per l'agibilità dei campi di volo e degli specchi d'acqua destinati all'ammaraggio di velivoli;

f) spese per il funzionamento delle sale mediche e delle strutture veterinarie, compreso l'acquisto dei medicinali, delle apparecchiature e dei materiali sanitari;

g) spese per il funzionamento del servizio sanitario e veterinario;

h) spese per l'acquisto del vettovagliamento, del vestiario, dell'equipaggiamento, dei combustibili, dei carbolubrificanti e dell'ossigeno;

i) spese per il funzionamento delle carceri militari;

l) spese finalizzate a garantire il servizio dei trasporti di personale e materiali; spese relative alle attrezzature speciali;

m) spese attinenti ai noli, all'imballaggio, allo sdoganamento, all'immagazzinamento, al facchinaggio, nonché al carico e allo scarico dei materiali;

n) spese per il funzionamento degli uffici militari all'estero;

o) spese per polizze di assicurazione;

p) spese per l'acquisto, il noleggio, la riparazione e la manutenzione di autoveicoli, comprese le parti di ricambio;

q) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per i servizi informatici; acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, climatizzatori e attrezzature; spese inerenti agli acquisti di materiale vario non di primo impianto; attrezzi e materiali ginnico-sportivi;

r) spese per acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione e degli impianti telefonici, telegrafici, radiotelefonici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;

s) spese per la stampa o la litografia di pubblicazioni e bollettini; acquisto, noleggio e manutenzione di attrezzature e materiali per la tipografia, la litografia, la riproduzione grafica di documenti, disegni ed elaborati tecnici, la legatoria, la cinematografia e la fotografia; acquisto, noleggio e manutenzione delle macchine per scrivere e per calcolo, dei servizi di microfilmatura, nonché acquisto e noleggio di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo e fornitura dei servizi per i centri elettronici, per i centri radiotelegrafonici, meccanografici e telematici;

t) spese per la pulizia e l'igiene, la derattizzazione, il disinquinamento, la disinfestazione di aree e locali, la raccolta e il trasporto dei rifiuti, l'illuminazione di emergenza, la conservazione dei materiali, l'acquisto di imballaggi, il trasporto di materiali e quadrupedi, nonché quelle per la manovalanza e per garantire la sicurezza, la guardiania, la sorveglianza e il controllo dei locali, delle caserme e delle installazioni militari;

u) spese per l'illuminazione, le utenze telefoniche, il riscaldamento dei locali, la fornitura di acqua, di gas e di energia elettrica, anche mediante l'impiego di macchine e relative spese di allacciamento;

v) spese per conferenze, mostre, cerimonie;

z) spese per acquisto e rilegatura di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni; acquisto di materiali di cancelleria, materiali per il disegno e valori bollati; acquisto ovvero abbonamento a riviste, giornali, pubblicazioni, agenzie di stampa e servizi stampa; divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o di altri mezzi di informazione; spese per la traduzione di documenti e elaborati tecnici; spese per la traduzione e l'elaborazione di pubblicazioni e riviste edite dall'Amministrazione, ivi compresa la corresponsione di compensi ai collaboratori per le prestazioni di lavoro autonomo dai medesimi rese;

aa) spese di rappresentanza, di informazione, di pubblicità e propaganda attraverso agenzie di stampa, radio, televisione e cinematografia, per l'addobbo e l'arredamento dei locali adibiti ad attività culturali e ricreative;

bb) spese per le onoranze funebri, per i musei storici, per l'acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, croci di anzianità, diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premiazioni;

cc) spese relative a solennità militari, a feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;

dd) spese per il benessere del personale;

ee) spese per l'addestramento, l'educazione fisica e l'attività sportiva, il mantenimento, il governo e la custodia di animali, per l'acquisto e la manutenzione di materiali di dotazione, delle bardature e delle ferrature;

ff) spese per acquisizione di brevetti, lavori e studi di carattere scientifico, tecnico ed economico di interesse delle Forze armate;

gg) spese per borse di studio e di perfezionamento; premi per invenzioni.

Art. 130.

Limiti di spesa
(art. 3, decreto ministeriale 16 marzo 2006)

1. Per le forniture di beni e servizi il ricorso alla procedura in economia è ammesso per importi inferiori a:

a) 130.000,00 euro per le acquisizioni di servizi, salvi quelli di cui all'art. 28, comma 1, lettera b.2) del codice per i quali l'importo è di 200.000,00 euro;

b) 130.000,00 euro per le acquisizioni dei prodotti menzionati nell'allegato V del codice;

c) 200.000,00 euro per l'acquisizione degli altri beni.

2. Le soglie di cui al comma 1 sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dagli articoli 28 e 196 del codice, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248 del codice.

Art. 131.

Organi responsabili
(art. 4, decreto ministeriale 16 marzo 2006)

1. Il ricorso alla procedura in economia, nell'ambito dei fondi assegnati per ciascun programma, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, è autorizzato dal dirigente militare o civile titolare del potere di spesa; presso gli organismi periferici il titolare del potere di spesa è il comandante dell'ente o distaccamento provvisto di autonomia amministrativa.

2. Il comandante dell'organismo che non riveste grado dirigenziale può autorizzare le sottonotate spese:

a) spese afferenti alle utenze di acqua, luce, gas nonché per quelle di cui all'art. 133, comma 1, lettera *n)*, nell'ambito dei limiti di cui all'art. 130;

b) tutte le altre spese nei limiti di 40.000 euro. Per importi superiori è necessaria l'autorizzazione da parte del dirigente militare o civile sovraordinato individuato dagli ordinamenti di Forza armata, o dell'Arma dei carabinieri.

3. L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia da parte del titolare del potere di spesa deve indicare:

a) l'esigenza da soddisfare;

b) i motivi per i quali è adottata la procedura in economia;

c) in quale tipologia di spese, prevista nel presente provvedimento, rientri l'acquisizione;

d) l'importo presunto della spesa;

e) il capitolo di imputazione della spesa.

4. Il procedimento di acquisizione è posto in atto dal capo del servizio amministrativo o dal funzionario che esplica funzioni equipollenti che, essendo preposto alla gestione amministrativa dell'organismo, adotta, nell'ambito della propria competenza, gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna, nel rispetto delle disposizioni del presente capo.

Art. 132.

Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario (art. 5 decreto ministeriale 16 marzo 2006)

1. La scelta dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione deve avvenire previa richiesta di preventivi ad almeno cinque imprese e acquisizione di almeno tre preventivi. Le richieste di preventivi devono essere inviate alle imprese abilitate al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero a quelle che, a seguito della pubblicità di cui all'art. 136, abbiano fatto espressa richiesta di essere invitate. Qualora non siano state individuate almeno cinque imprese abilitate al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero non vi siano almeno cinque imprese che abbiano richiesto di essere invitate, l'Amministrazione può condurre l'indagine mediante richiesta di preventivi a imprese comunque individuate. Nel caso in cui l'indagine non porti all'acquisizione di un numero sufficiente di preventivi, la stessa è ripetuta e l'acquisizione di beni e servizi può essere effettuata anche in presenza di un solo preventivo.

2. La richiesta dei preventivi o di offerte, da inoltrare alle ditte mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, posta elettronica certificata) deve indicare:

a) l'oggetto della prestazione;

b) le caratteristiche tecniche;

c) l'importo massimo previsto, con esclusione dell'I.V.A.;

d) le qualità e le modalità di esecuzione;

e) le eventuali garanzie richieste al contraente;

f) il termine di presentazione delle offerte;

g) il periodo in giorni di validità delle offerte;

h) il termine per l'esecuzione della prestazione;

i) il criterio di aggiudicazione prescelto;

l) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

m) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;

n) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del codice e del presente regolamento;

o) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

p) le modalità e i termini di pagamento;

q) i requisiti soggettivi previsti e l'obbligo dell'appaltatore di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso degli stessi;

r) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari applicabili alla fornitura o ai servizi da eseguire;

s) la facoltà per l'Amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese dell'impresa prescelta e di procedere alla risoluzione del rapporto negoziale, mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'impresa stessa venga meno alle obbligazioni assunte;

t) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria ai fini dell'acquisizione.

3. Tra i preventivi acquisiti, se la prestazione oggetto dell'acquisizione deve essere conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si riferisce a nota specialità, è prescelto quello con il prezzo più basso; negli altri casi la scelta può anche essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

4. I preventivi sono esaminati da una commissione nominata con apposito atto dagli organi responsabili di cui all'art. 131, comma 1. La commissione è composta dal capo del servizio amministrativo o dal funzionario che esplica funzioni equipollenti e da altri due funzionari dei quali almeno uno tecnicamente competente in relazione alla natura dei beni e servizi da acquisire. La commissione redige e sottoscrive il verbale di ricognizione dei preventivi, individuando l'impresa presso la quale ha luogo l'acquisizione.

5. Il capo del servizio amministrativo o il funzionario che esplica funzioni equipollenti, sulla base delle risultanze della ricognizione dei preventivi riportata nel verbale, emette apposito atto dispositivo per la susseguente acquisizione dei beni e dei servizi, che è perfezionata:

a) mediante lettera di ordinazione, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000 euro;

b) mediante atto negoziale negli altri casi; al riguardo, il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

6. Gli atti di cui al comma 5 devono riportare gli elementi essenziali previsti nella lettera d'invito e comprendere almeno:

a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;

b) la quantità e il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;

c) la qualità, le modalità e i termini di esecuzione;

d) gli estremi contabili (capitolo);

e) la forma di pagamento;

f) le penali per la ritardata o incompleta esecuzione, nonché l'eventuale richiamo all'obbligo del contraente di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamentari;

g) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore.

7. Nel caso di lettera di ordinazione, l'impresa deve esprimere per iscritto all'Amministrazione la propria accettazione.

8. Salva diversa pattuizione, i pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data della verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura.

Art. 133.

Verifica della prestazione
(art. 6, decreto ministeriale 16 marzo 2006)

1. Per le spese di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 11, del codice, le acquisizioni di beni e servizi sono sottoposte a verifica di conformità entro venti giorni dall'acquisizione. Per le spese di importo inferiore a detta soglia, il dipendente incaricato della ricezione dei materiali o dell'accertamento dell'esecuzione dei servizi, effettuate le verifiche quantitative e qualitative di competenza, redige dichiarazione di «buona provvista» o «buona esecuzione», che appone e sottoscrive a tergo delle fatture presentate dalle imprese. La verifica di conformità è eseguita da dipendenti militari o civili dell'organismo o, qualora necessario, anche da estranei all'organismo medesimo, secondo le disposizioni vigenti presso ciascuna Forza armata, o presso l'Arma dei carabinieri, appositamente nominati dal comandante o dal dirigente preposto alla direzione dell'organismo procedente. Le relative risultanze devono formare oggetto di apposito atto sottoscritto da coloro che hanno effettuato la verifica di conformità. Le operazioni di verifica non possono essere effettuate dai dipendenti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.

Art. 134.

Inadempimenti
(art. 7, decreto ministeriale 16 marzo 2006)

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione delle forniture dei beni e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nell'atto o nella lettera di ordinazione. L'Amministrazione, dopo formale ingiunzione, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione in tutto o in parte della fornitura del bene e del servizio a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio da parte dell'Amministrazione dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza. Nel caso di inadempimento grave, l'Amministrazione può, altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del rapporto negoziale, salvo il risarcimento dei danni subiti.

Art. 135.

Pubblicità e comunicazioni
(art. 8, decreto ministeriale 16 marzo 2006)

1. Il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti per l'area interforze, direttamente o tramite l'ente all'uopo delegato, nonché ciascuna Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, direttamente o a mezzo dei comandi di livello intermedio o territoriale, entro il mese di gennaio di ciascun anno, con avvisi pubblicati su almeno tre quotidiani, rendono noti, ai sensi del presente regolamento, i settori merceologici per i quali gli organismi dotati di autonomia amministrativa faranno ricorso all'acquisizione di beni e servizi con la procedura in economia durante l'anno.

2. Gli avvisi specificano espressamente che, ove interessate, le imprese devono inoltrare, agli organismi di volta in volta indicati, apposite richieste su supporto cartaceo o elettronico, precisando i settori merceologici di pertinenza, la potenzialità economica e quant'altro ritenuto necessario al fine di meglio illustrare l'attività dell'impresa. Gli avvisi sono, altresì, inseriti nel sito web del Ministero della difesa secondo le istruzioni diramate al riguardo.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 136.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:

a) il decreto del Ministro della difesa 14 aprile 2000, n. 200;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170;

c) gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167;

d) il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2006.

Art. 137.

Disposizione transitoria di coordinamento
con la direttiva 2009/81/CE

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 del codice, le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai contratti dell'Amministrazione della difesa ricadenti

nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, nelle more dell'adozione dello specifico regolamento, nei limiti di compatibilità con la citata direttiva e il relativo decreto legislativo di recepimento.

Art. 138.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DI PAOLA, *Ministro della difesa*

PASSERA, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2012
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 331

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2006, n. 100.

— Si riporta il testo dell'art. 196 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, e poi dall'art. 33 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 2011, n. 292:

«Art. 196. *(Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE)* — 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è adottato apposito regolamento, in armonia con il presente codice, per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione ai contratti di lavori, servizi e forniture diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE. Si applica il comma 5 dell'articolo 5. Il regolamento disciplina altresì gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali.

2. Con decreti del Ministro della difesa possono essere adottati capitolati in materia di forniture e servizi, contenenti norme di dettaglio e tecniche relative ai contratti di cui al comma 1, nonché un capitolato generale relativo ai lavori del genio militare, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tali capitolati, menzionati nel bando o nell'invito, costituiscono parte integrante del contratto.

3. Fatte salve le norme di cui all'articolo 28 comma 1, lettera *a)*, e lettere b.2) e *c)*, per gli appalti pubblici di forniture del Ministero della difesa di rilevanza comunitaria di cui al comma 1 il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:

137.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto i prodotti menzionati nell'allegato V;

211.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto prodotti non menzionati nell'allegato V.

4. In deroga all'articolo 10, limitatamente agli appalti pubblici di lavori di cui al comma 1, l'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero della difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento può essere un dipendente specializzato in materie giuridico- amministrative.

5. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei contratti della difesa, di cui al comma 1 sono redatti con le modalità di cui all'articolo 128, comma 11. Detti programmi ed elenchi sono trasmessi con omissione delle parti relative ai contratti esclusi di cui agli articoli 17 e 18, per la pubblicità di cui al citato articolo 128, comma 11.

6. Il regolamento di cui al comma 1 indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti.

7. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina i lavori, i servizi e le forniture in economia del Ministero della difesa diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE. Fino alla sua entrata in vigore, si applicano le norme vigenti in materia. Per i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo 125, comma 5.

8. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia, che sarà disciplinata dal regolamento di cui al comma 1.».

Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, come modificato prima dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, e poi dall'art. 72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 17. *(Regolamenti)* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170 (Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare, a norma dell'articolo 3, comma 7-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* 30 agosto 2005, n. 201.

Si riporta il testo degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167 (Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 2006, n. 107:

«Art. 14. *(Acquisti e servizi in economia)* — 1. Possono essere eseguite in economia sotto la diretta responsabilità dei titolari del potere di spesa, nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma, indipendentemente dal relativo importo, le acquisizioni di beni e servizi:

a) relative a interventi dichiarati segreti o la cui esecuzione richieda misure speciali di sicurezza, secondo le vigenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative;

b) relative a categorie di interventi, previamente individuate con decreto del Ministro della difesa, necessarie ai fini della tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato o per la salvaguardia di particolari esigenze operative.

2. Le acquisizioni di beni e servizi di cui al comma 1, sono effettuate ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, dell'articolo 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, dell'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.

3. Possono anche essere eseguiti in economia sotto la diretta responsabilità dei titolari del potere di spesa, entro il limite di 130.000 euro con esclusione dell'I.V.A., le acquisizioni di beni e servizi rientranti nelle voci di spesa e nei limiti di importo che sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa che definisce anche le correlate procedure. Per le forniture di beni è fatto salvo quanto previsto in ordine ai limiti di applicazione dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni. I predetti limiti di spesa sono adeguati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Per le acquisizioni di beni e servizi, qualora non si faccia ricorso alla procedura in economia, trovano applicazione, salvo quanto disposto dal comma 1, le norme vigenti in materia.

5. Il ricorso alla procedura in economia, nell'ambito dei fondi assegnati per ciascun programma, è autorizzato dal dirigente militare o civile titolare del potere di spesa. Presso gli organi periferici il titolare del potere di spesa è il comandante dell'ente o distaccamento provvisto di autonomia amministrativa. Il comandante, anche se non riveste grado dirigenziale, può autorizzare:

a) indipendentemente dal relativo importo, le spese afferenti a categorie di beni e servizi individuate con decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, lettera *b)*;

b) entro i limiti e per le voci di spesa di cui al comma 3, previa autorizzazione da parte dell'alto comando competente ovvero da parte dell'autorità logistica centrale o di quella individuata dagli ordinamenti di Forza armata. Per l'Arma dei carabinieri l'autorizzazione è rilasciata dall'autorità individuata da apposito provvedimento del Comando generale.

6. I limiti di somma di cui al presente articolo si intendono riferiti al valore massimo di ciascuna provvista di ogni singola fattispecie che presupponga unicità di approvvigionamento. Il ricorso alla procedura in economia, per ciascuna delle spese, è disposto con atto del titolare del potere di spesa che indica la fattispecie normativa e i motivi per i quali è adottata la procedura stessa. È vietato suddividere artificiosamente qualsiasi acquisizione di beni o servizi che possa considerarsi con carattere unitario, in più acquisizioni.»

«Art. 15. *(Esecuzione degli acquisti in economia)* — 1. L'acquisizione di beni e servizi in economia può essere effettuata:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

2. Sono eseguibili in amministrazione diretta:

a) i servizi per i quali non occorra l'intervento di imprese; essi sono effettuati con materiali, utensili e mezzi dell'amministrazione o appositamente noleggiati e con personale dell'amministrazione;

b) le forniture a pronta consegna ed i servizi a pronta esecuzione.

3. Sono eseguibili con il sistema del cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi affidate direttamente a persone ovvero imprese di notoria capacità ed idoneità.

4. Per le forniture ed i servizi di cui al comma 2, lettera *b)*, ed al comma 3:

a) si prescinde dalla richiesta di più preventivi quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A. Il suddetto limite è elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'I.V.A., per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico;

b) in ogni altro caso, mediante gara informale con richiesta di preventivi ad almeno cinque ditte ed acquisizione di almeno tre preventivi. Nel caso di esito in- fruttuoso della gara, si ripete l'indagine di mercato e in tal caso l'acquisizione può essere aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo. Tra i preventivi acquisiti, se la prestazione oggetto della negoziazione debba essere conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si riferisce a nota specialità, è prescelto quello con il prezzo più basso. Negli altri casi la scelta può essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Le lettere di ordinazione e gli atti negoziali stabiliscono le condizioni di esecuzione delle forniture e dei servizi, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da infliggere in caso di ritardo, l'obbligo del contraente di uniformarsi a sua cura e spese a tutte le norme vigenti in materia, nonché la facoltà per l'amministrazione di provvedere in danno del contraente e di risolvere l'accordo mediante semplice denuncia qualora il contraente medesimo venga meno ai patti concordati.

6. Gli organismi provvedono direttamente, entro trenta giorni dalla data del collaudo o dalla data di presentazione della fattura, se successiva, al pagamento delle spese relative alle acquisizioni di beni e servizi effettuate in economia, con i fondi ricevuti in conto anticipazioni e provvedono anche per le spese autorizzate con provvedimento ministeriale, qualora ciò sia disposto nell'atto di autorizzazione.».

Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 2000, n. 131.

Il decreto del Ministro della difesa 14 aprile 2000, n. 200, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2000, n. 167.

Il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2006 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 maggio 2006, n. 120.

Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice nell'ordinamento militare), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106.

Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 2010, n. 140.

Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270 (Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a norma dell'articolo 2, commi da 8-*bis* a 8-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2011, n. 37.

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 2010, n. 288.

Note all'art. 1:

Per il citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note alle premesse.

Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 208 del 2011:

«Art. 2. *(Finalità e ambito di applicazione)* — 1. Il presente decreto disciplina i contratti nei settori della difesa e della sicurezza, anche non militare, aventi per oggetto:

a) forniture di materiale militare e loro parti, di componenti o di sottoassiemi;

b) forniture di materiale sensibile e loro parti, di componenti o di sottoassiemi;

c) lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera *a)*, per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita;

d) lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera *b)*, per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita;

e) lavori e servizi per fini specificatamente militari;

f) lavori e servizi sensibili.».

Per il citato decreto legislativo n. 163 del 2006, il decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2012, nonché per il citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, v. nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

Per il citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note alle premesse.

L'art. 5 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 demanda ad un apposito regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del codice dei contratti pubblici, valevole per ogni amministrazione o soggetto equiparato, fatto salvo il disposto dell'art. 196 quanto ai contratti del Ministero della difesa. Tale regolamento è stato adottato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, per il quale v. nelle note alle premesse.

Per il citato decreto legislativo n. 66 del 2010, e il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, v. nelle note alle premesse.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Invece, il comma 4 dell'art. 196 del medesimo decreto, nel testo così come modificato prima dalla lettera *l)* del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, e poi dalla lettera *d)* del comma 5 dell'art. 33 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, consente all'amministrazione della difesa di nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione. Per il testo di tale ultima norma, v. nelle note alle premesse.

L'art. 7 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, nel testo così come modificato prima dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, e poi dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, prevede che nell'ambito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture operi l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cui attribuisce i seguenti compiti:

a) raccogliere ed elaborare i dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo a quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

b) determinare annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) determinare annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità - prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;

d) pubblicare annualmente per estremi i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici affidati;

e) promuovere la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;

f) garantire l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

g) adempiere agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;

h) favorire la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati;

i) gestire il proprio sito informatico;

l) curare l'elaborazione dei prospetti statistici di cui all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica) del codice.

Inoltre, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro:

a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.

Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. L'obbligo di comunicazione non si applica ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 del codice, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.

Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, nel testo così come modificato prima dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, e poi dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152:

«Art. 6. *(Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)* — 1. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito da sette membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.

3. I membri dell'Autorità durano in carica sette anni fino all'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità.

4. L'Autorità è connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.

5. L'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e

trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.

6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorità amministrative indipendenti.

7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l'Autorità:

a) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento;

b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice, verificando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della sottrazione al presente codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio né a vigilanza dell'Autorità i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18;

c) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici;

d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;

e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici;

f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;

g) formula al Ministro delle infrastrutture proposte per la revisione del regolamento;

h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento:

h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;

h.2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;

h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all'articolo 7;

h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione;

h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;

h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;

i) sovrintende all'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 7;

l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;

m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5; nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;

n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l'articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

o) svolge i compiti previsti dall'articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

8. Quando all'Autorità è attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante iscrizione a ruolo.

9. Nell'àmbito della propria attività l'Autorità può:

a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, alle SOA nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti;

b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato;

c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;

d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati all'Autorità.

10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

11. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori a agli organismi di attestazione.

12. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento disciplinare è instaurato dall'amministrazione competente su segnalazione dell'Autorità e il relativo esito va comunicato all'Autorità medesima.

13. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti".

Inoltre, l'art. 23, comma 1, lett. *b)* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha ridotto il numero dei componenti dell'Autorità da sette a tre, compreso il presidente.".

Note all'art. 3:

Per il citato decreto legislativo n. 208 del 2011, v. nelle note alle premesse.

Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:

«Art. 14. *(Contratti misti)* — 1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture.

2. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono:

a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un «appalto pubblico di forniture»;

b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui all'allegato II è considerato un «appalto pubblico di servizi» quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto;

c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che preveda attività ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto è considerato un «appalto pubblico di servizi»;

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto.

4. L'affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza.».

Note all'art. 4:

Ai sensi dell'art. 231, comma 4, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e sono considerati infrastrutture militari, a ogni effetto, tutti gli alloggi di servizio per il personale militare realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio.

Si riporta il testo dell'art. 233 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010:

"Art. 233. *(Individuazione delle opere destinate alla difesa nazionale a fini determinati)* — 1. Ai fini urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sono opere destinate alla difesa nazionale le infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie:

a) sedi di servizio e relative pertinenze necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative dell'Arma dei carabinieri;

b) opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, del reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo;

c) aeroporti ed eliporti;

d) basi navali;

e) caserme;

f) stabilimenti e arsenali;

g) reti, depositi carburanti e lubrificanti;

h) depositi munizioni e di sistemi d'arma;

i) comandi di unità operative e di supporto logistico;

l) basi missilistiche;

m) strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo e aereo;

n) segnali e ausili alla navigazione marittima e aerea;

o) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme;

p) poligoni e strutture di addestramento;

q) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma;

r) opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa nazionale;

s) installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento;

t) attività finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale.».

Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento per la disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 1994, n. 141:

«Art. 2. *(Accertamento di conformità delle opere di interesse statale)* — 1. Per le opere pubbliche di cui all'articolo 1 del presente regolamento, l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato di intesa con la regione interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente.».

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 2001, n. 245, contiene al Titolo II norme relative ai titoli abilitativi per l'effettuazione delle attività edilizie. In tale titolo si colloca l'art. 7, di cui si trascrive il testo:

«Art. 7. *(Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni)* — 1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:

a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;

c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.".

Note all'art. 5:

Si riporta il testo dell'art. 536 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010:

«Art. 536. *(Programmi)* — 1. I programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, sono approvati:

a) con legge, se richiedano finanziamenti di natura straordinaria;

b) con decreto del Ministro della difesa, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo quanto disposto al comma 2 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta. Se detto termine decorre senza che le commissioni si siano pronunciate, si intende che esse non reputano di dovere esprimere alcun parere.

2. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della difesa, in apposito allegato.

3. L'attività contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 1 e ai piani di spesa di cui al comma 2 è svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del Ministero della difesa.".

Note all'art. 8:

Ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. *e)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, i Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare provvedono alla diretta amministrazione dei fondi del settore funzionamento finalizzati ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro.

Per il citato decreto legislativo 15 n. 208 del 2011, v. nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 2008, n. 101, così come modificato dall'art. 32, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dall'art. 29, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dall'art. 3, comma 1, lett. *a)*, del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall'art. 6, comma 9-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e, successivamente, dall'art. 2, comma 51, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10:

«Art. 3. *(Campo di applicazione)* — 1. (*Omissis*)

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività

degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con decreti, da emanare entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.

3. (*Omissis*).».

Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1-*bis* , del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. *a)*, del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106:

"Art. 13. *(Vigilanza)* – 1. (*Omissis*).

1-*bis*. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.

2. (*Omissis*).".

Si riporta il testo dell'art. 252 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 40:

"Art. 252. *(Strutture per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'Amministrazione della difesa)* – 1. Gli organi di vertice centrali delle Forze armate, dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa, sulla base delle specifiche esigenze, assicurano il coordinamento centrale delle attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambito delle rispettive organizzazioni.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte da distinte unità organizzative competenti per le funzioni di prevenzione previste al comma 3, ovvero di vigilanza di cui agli articoli 259 e seguenti.

3. Le unità organizzative di prevenzione:

a) forniscono indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate;

b) promuovono la qualificazione e l'aggiornamento del personale;

c) definiscono eventuali procedure standardizzate elaborando, se occorre, la modulistica di base;

d) forniscono consulenza direttamente o con il supporto di organismi specializzati, anche esterni all'Amministrazione della difesa.

4. L'ufficio istituito nell'ambito del Segretariato generale della difesa, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, lettera *s)*, coordina le strutture di vertice delle Forze armate di cui al comma 1.".

Note all'art. 12:

Per il testo degli articoli 3, comma 2, e 13, comma 1 bis del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché dell'art. 252 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, v. nelle note all'art. 11.

Note all'art. 13:

Per il testo dell'art. 196 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note alle premesse.

Si riporta il testo dell'art. 92, comma 5, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, così come modificato dal comma 10-*quater* dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, aggiunto dalla relativa legge di conversione:

"Art. 92. *(Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti)* – (*Omissis*).

5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *b)* e *c)*, possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

(*Omissis*).".

Note all'art. 14:

Si riporta il testo dell'art. 93, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 52 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:

"Art. 93. *(Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori)* - 1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;

b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. È consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

3. (*Omissis*).".

Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 2003, n. 15:

"Art. 11 *(Codice unico di progetto degli investimenti pubblici)* – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.

2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalità e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.".

Si riporta il testo dell'art. 90, comma 6, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla lettera *v)* del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152:

"Art. 90 *(Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)* – 1. (*Omissis*)

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, f-*bis*), *g)* e *h)*, in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.

7. (*Omissis*).".

Si riporta il testo dell'art. 91, comma 5, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:

"Art. 91. *(Procedure di affidamento)* – 1. (*Omissis*).

5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

6. (*Omissis*).".

Si riporta il testo dell'art. 91, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato prima dall'art. 39, comma 1, lett. *b)* della legge 7 luglio 2009, n. 88, e poi dall'art. 60, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106:

"Art. 91 *(Obblighi del coordinatore per la progettazione)* - 1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b-*bis*) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.

2. (*Omissis*). ".

Per il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note all'art. 2.

Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106:

"Art. 16 *(Delega di funzioni)* - 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all' articolo 30, comma 4.

3-*bis*. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.".

Si riporta il testo dell'art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 come modificato dall'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106:

"Art. 26. *(Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione)* – 1. (*Omissis*)

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-*bis*. (*Omissis*).".

Si riporta il testo dell'art. 90 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato prima dall'art. 39, comma 1, lett. *a)*, della legge 7 luglio 2009, n. 88, e poi dall'art. 59, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106:

"Art. 90. *(Obblighi del committente o del responsabile dei lavori)* - 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

1-*bis*. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere *a)* e *b)*.

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all' allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-*bis*, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-*bis*, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere *a)* e *b)*.

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera *b)*, quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.".

Note all'art. 15:

Per il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, v. nelle note all'art. 11.

Per il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, v. nelle note all'art. 2.

Note all'art. 16:

Per il testo dell'art. 90, comma 6, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, v. nelle note all'art. 14.

Si riporta il testo dell'art. 92 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, così come modificato dall'art. 61 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106:

"Art. 92 *(Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori)* – 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera *b)*, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere *a)* e *b)*, fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera *b)*.".

Si riporta il testo dell'art. 240, comma 5, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, così come modificato prima dalla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, e poi dal n. 1) della lettera *gg)* del comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106:

"Art. 240. *(Accordo bonario)*

(*Omissis*).

5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 promuove la costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla costituzione della commissione, proposta motivata di accordo bonario.

(*Omissis*).".

Per il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, v. nelle note all'art. 2.

Per il testo dell'art. 90 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, v. nelle note all'art. 14.

Note all'art. 17:

L'art. 128, comma 11, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, così come modificato prima dalla lettera *bb)* del comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, e poi dal n. 2) della lettera *ee)* del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, obbliga le amministrazioni aggiudicatrici ad adottare il program-

ma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture, e a pubblicarli sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture nonché, per estremi, sul sito informatico presso l'Osservatorio.

Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:

"Art. 18. *(Contratti aggiudicati in base a norme internazionali)* - 1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:

a) ad un accordo internazionale, concluso in conformità del trattato, tra l'Italia e uno o più Paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo è comunicato a cura del Ministero degli affari esteri alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 77 della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e di cui all'articolo 68 della direttiva 2004/17/CE;

b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese dello Stato italiano o di un Paese terzo;

c) alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.

1-*bis*. In sede di aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni favorevoli quanto quelle che sono concesse dai Paesi terzi agli operatori economici italiani in applicazione dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.".

Note all'art. 30:

Si riporta il testo dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 15, lett. a-*ter*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106:

"Art. 47 *(Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante)* – 1. La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del codice.

2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere l'attività di verifica dei progetti, sono:

a) per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B;

b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:

1) l'unità tecnica di cui alla lettera *a)*;

2) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;

3) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualità, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;

c) per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali e inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *c)*, del codice, per opere a rete, il responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità.

3. Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini di cui al comma 2, si intende:

a) per l'attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *c)*, del codice, un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001;

b) per l'attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *c)*, del codice, un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure operative e manuali d'uso.

4. Ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, le unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si accreditano tramite il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici quali organismi di ispezione di tipo B ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; il Servizio tecnico centrale provvede altresì ad accertare per le unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la coerenza dei sistemi interni di controllo della qualità con i requisiti delle norma UNI EN ISO 9001.

5. Per le finalità di cui al comma 4, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per gli stessi soggetti, che non si avvalgono del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'accreditamento dell'Organismo di ispezione di tipo B e l'accertamento del sistema di controllo interno di qualità, coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, sono rilasciati rispettivamente, da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) e da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA).".

Note all'art. 35:

Si riporta il testo dell'art. 307, comma 10, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, così come modificato prima dall'art. 2, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e poi dall'art. 3, comma 12, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:

"Art. 307. *(Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa)* – (*Omissis*).

10. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua, con uno o più decreti, gli immobili militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le seguenti procedure:

a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Dall'istituzione della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese;

c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera *a)* sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonché agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. È in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-*decies*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la deter-

minazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314;

e) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, se il valore del singolo bene, determinato ai sensi del presente comma, lettera *b)* è inferiore a euro 400.000,00;

f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.

(*Omissis*).".

- Si riporta il testo dell'art. 128 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, così come modificato prima dall'art. 3 del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, poi dall'art. 2 del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, e infine, dall'art. 52 del citato decreto-legge n. 1 del 2012:

"Art. 128. *(Programmazione dei lavori pubblici)* – 1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico - finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico - artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio - economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità.

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio.

12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.".

Note all'art. 40:

Si riporta il testo dell'art. 155 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:

"Art. 155. *(Differenze riscontrate all'atto della consegna)* - 1. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.

2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

3. Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale

mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione di cui all'articolo 154, comma 7.

4. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 190.".

Note all'art. 41:

Si riporta il testo dell'art. 158 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:

"Art. 158. *(Sospensione e ripresa dei lavori)* – 1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 159, comma 1, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.

3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

4. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

8. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 190.

9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'Autorità.".

- Si riporta il testo dell'art. 159, comma 10, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:

"Art. 159 *(Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori)* - 1. – 9. (*Omissis*).

10. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

11. (*Omissis*).".

Note all'art. 42:

Si riporta il testo dell'art. 133, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, così come modificati prima dall'art. 3 del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, e poi dall'art. 2 del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152:

"Art. 133. *(Termini di adempimento, penali, adeguamento dei prezzi)* – (*Omissis*).

2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

(*Omissis*).".

Note all'art. 43:

Si riporta il testo dell'art. 199, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:

"Art. 199. *(Certificato di ultimazione dei lavori)* – (*Omissis*).

2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.".

L'art. 141, comma 1, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 demanda al regolamento la definizione delle norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale dei lavori.

Note all'art. 44:

Si riporta il testo degli artt. 182 e 213 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:

"Art. 182. *(Giornale dei lavori)* - 1. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.

2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.

3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente."

"Art. 213. *(Operazioni in contraddittorio con l'esecutore)* - 1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio con l'esecutore ovvero con chi lo rappresenta.

2. Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

3. La firma dell'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.".

Note all'art. 46:

Si riporta il testo dell'art. 215 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:

"Art. 215. *(Oggetto del collaudo)* - 1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Gli accertamenti e le verifiche effettuati nelle visite sopralluogo disposte dall'organo di collaudo possono non comprendere tutti quelli previsti dal comma precedente; tali accertamenti e verifiche, in ogni caso, al termine delle operazioni, debbono risultare nel certificato di collaudo da inviare alla stazione appaltante.

3. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.

4. Ai sensi dell'articolo 141, comma 7, del codice, il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, è obbligatorio nei seguenti casi:

a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del codice;

b) in caso di lavoro di particolare complessità di cui all'articolo 236;

c) nel caso di intervento affidato in concessione ai sensi degli articoli 142 o 153 del codice, nonché con dialogo competitivo o mediante locazione finanziaria;

d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere *b)* o *c)*, del codice;

e) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;

f) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.".

Note all'art. 47:

Si riporta il testo dell'art. 216 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:

"Art. 216. *(Nomina del collaudatore)* – 1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-*bis*, del codice.

2. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente.

3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo l'essere laureato in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, l'essere laureato in geologia, scienze agrarie e forestali; è, inoltre, necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

4. Possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.

5. L'incarico di collaudo può essere conferito anche a soggetti muniti di laurea breve o diploma universitario, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, abilitati all'esercizio della professione e, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

6. Il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato ad un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici ovvero ad un tecnico diplomato, geometra o perito, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, iscritto da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza.

7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio;

b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;

c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;

d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare;

e) a soggetti che hanno espletato le attività di cui agli articoli 93, comma 6, e 112 del codice.

8. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche.

9. L'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, liberi professionisti, è regolato, in quanto compatibili, dalle norme dettate dalla parte III, titoli II e III. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei requisiti specifici, richiesti per l'intervento da collaudare ed avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6:

a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro;

b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro.

10. Il soggetto esterno che è stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto è stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.".

Note all'art. 48:

La legge 6 giugno 1965, n. 812 (Indennità agli ufficiali generali e ai colonnelli dell'ausiliaria e della riserva incaricati del collaudo di lavori del Genio militare e del Genio aeronautico), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 luglio 1965, n. 180.

Per il testo dell'art. 216 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, v. nelle note all'art. 47.

Note all'art. 49:

Si riporta il testo dell'art. 219, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:

"Art. 219. *(Estensione delle verifiche di collaudo)* - 1. L'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'esecutore e al responsabile del procedimento del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di cui all'articolo 141, comma 1, del codice e delle relative cause con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

2. (*Omissis*).".

Note all'art. 50:

Si riporta il testo dell'art. 221 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:

"Art. 221. *(Visite in corso d'opera)* - 1. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.

2. È necessario un sopralluogo di verifica anche in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

3. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223.

4. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'esecutore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.".

Note all'art. 51:

Si riporta il testo dell'art. 224, commi 1, 2 e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:

"Art. 224. *(Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo)* – 1. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

2. Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

3. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 125, comma 6, lettera *f)*, del codice e nel limite di importo non superiore a 200.000 euro previsto dall'articolo 125, comma 5, del codice.

4. (*Omissis*).".

Note all'art. 52:

Si riporta il testo dell'art. 226 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:

"Art. 226. *(Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione)* - 1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche sono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale.

2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.".

Note all'art. 53:

Si riporta il testo dell'art. 228 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:

"Art. 228. *(Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato)* - 1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate; altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione.

2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.".

Note all'art. 54:

Per il testo dell'art. 216 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, v. nelle note all'art. 47.

Note all'art. 55:

Si riporta il testo dell'art. 230 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:

"Art. 230. *(Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata)* – 1. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;

c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;

e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.".

Note all'art. 56:

Si riporta il testo dell'art. 232 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:

"Art. 232. *(Lavori non collaudabili)* - 1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 225."

Note all'art. 57:

Si riporta il testo dell'art. 234 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:

"Art. 234. *(Ulteriori provvedimenti amministrativi)* – 1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:

a) i verbali di visita;

b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;

c) il certificato di collaudo;

d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.

L'organo di collaudo invia, per conoscenza, all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al presente comma.

2. La stazione appaltante - preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame - effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 240, comma 12, del codice. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.

3. Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

4. L'organo di collaudo, ove specificatamente incaricato, trasmette al responsabile del procedimento la relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo, definendo altresì i rapporti tra ente finanziatore ed ente beneficiario ove necessario.

5. Le relazioni riservate di cui all'articolo 200, comma 2, lettera *f)*, all'articolo 202, comma 2, e al presente articolo, comma 1, lettera *d)*, sono sottratte all'accesso.".

Note all'art. 58:

Si riporta il testo dell'art. 237 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:

"Art. 237. (Certificato di regolare esecuzione) - 1. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 141, comma 3, del codice, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.

3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 229.

4. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235.".

Note all'art. 59:

Si riporta il testo dell'art. 238 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:

"Art. 238 *(Compenso spettante ai collaudatori)* – 1. Per gli incarichi affidati a soggetti esterni, ai fini della determinazione del compenso spettante a ciascun collaudatore per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili possono essere utilizzate come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenute adeguate, le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti o della categoria professionale del tecnico diplomato eventualmente incaricato del collaudo di lavori di manutenzione.

2. L'importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'esecutore.

3. Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra è aumentato del venti per cento.

4. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del trenta per cento del compenso previsto da detta tariffa. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al sessanta per cento.

5. Per la determinazione del compenso per la redazione del verbale di accertamento di cui all'articolo 138, comma 2, del codice, può essere utilizzato come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenuto adeguato, l'onorario a vacazione previsto dalle tariffe professionali di cui al comma 1.

6. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.".

Per il testo dell'art. 92, comma 5, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note all'articolo 13.

Note all'art. 62:

Si riporta il testo dell'art. 125 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, così come modificato prima dall'art. 2 del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, e poi dall'art. 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106:

"Art. 125. *(Lavori, servizi e forniture in economia)* – 1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

a) mediante amministrazione diretta.

b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;

b) manutenzione di opere o di impianti;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *a)*, e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *b)*. Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.

10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.".

Note all'art. 64:

Per il testo dell'art. 125 e dell'art. 196 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. , rispettivamente, nelle note all'art. 62 e nelle note alle premesse.

Note all'art. 65:

Per il testo dell'art. 196 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note alle premesse.

Note all'art. 66:

Si riporta il testo dell'art. 173 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:

"Art. 173. *(Cottimo fiduciario)* – 1. L'atto di cottimo deve indicare:

a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

c) le condizioni di esecuzione;

d) il termine di ultimazione dei lavori;

e) le modalità di pagamento;

f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;

g) le garanzie a carico dell'esecutore.

2. (*Omissis*).".

Note all'art. 78:

Per il testo dell'art. 196 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note alle premesse.

Per il citato decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, v. nelle note alle premesse.

Si riporta il testo dell'art. 131 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:

"Art. 131. *(Piani di sicurezza)* - 1. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture, e delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformità alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 32:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera *b)*.

3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera *b)* del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera *c)* del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'àmbito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli.

6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della categoria prevalente, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

7. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore.".

Note all'art. 81:

Per il testo dell'art. 196 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note alle premesse.

Note all'art. 92:

Si riporta il testo dei primi quattro commi dell'art. 535 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010:

"Art. 535. *(Difesa Servizi spa)* - 1. E' costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi spa», ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione.

2. La società è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa e ha sede in Roma. Il capitale sociale della società è stabilito in euro 1 milione, e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi. La società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. La società ha a oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.

4. La società, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

5. (*Omissis*).".

Si riporta il testo dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:

"Art. 63. *(Avviso di preinformazione)* - 1. Le stazioni appaltanti di cui alla lettera *a)* e alla lettera *c)* dell'articolo 32, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noto mediante un avviso di preinformazione, conforme all'allegato IX A, punti 1 e 2, pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro «profilo di committente», quale indicato all'allegato X, punto 2, lettera *b)* e all'articolo 3, comma 35:

a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro dell'economia e delle finanze pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana le modalità di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione;

b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;

c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare e i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 28, tenuto conto dell'articolo 29.

2. Gli avvisi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio.

3. L'avviso di cui alla lettera *c)* del comma 1 è inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli accordi quadro che i soggetti di cui al comma 1 intendono aggiudicare.

4. I soggetti che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato X, punto 3, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.

5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 è obbligatoria solo se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'articolo 70, comma 7.

6. L'avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.

7. L'avviso di preinformazione è altresì pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

8. Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.".

Note all'art. 93:

Si riporta il testo dell'art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 296 del Trattato delle Comunità europee):

"Art. 346. - 1. Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti:

a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;

b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera *b)*.".

Note all'art. 95:

Si riporta il testo dell'art. 77 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:

"Art. 77. *(Regole applicabili alle comunicazioni)* - 1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell'invito alla procedura.

2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

4. Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti possono acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla presentazione diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso l'ufficio indicato nel bando o nell'invito.

5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), operano nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:

a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai requisiti dell'allegato XII, nel rispetto, altresì, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;

b) le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera *a)* e in relazione alla firma digitale di cui alla lettera *b)*, si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti, i certificati e le dichiarazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 46 e di cui agli articoli 231, 232, 233, se non sono disponibili in formato elettronico, siano presentati in forma cartacea prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.

7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici si applicano le regole seguenti:

a) le domande di partecipazione possono essere presentate, a scelta dell'operatore economico, per telefono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;

b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere confermate, prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;

c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via elettronica, con le modalità stabilite dal presente articolo, solo se consentito dalle stazioni appaltanti;

d) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante telex o mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara tale esigenza e il termine entro il quale deve essere soddisfatta.".

Note all'art. 99:

Si riporta il testo dell'art. 302, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:

"Art. 302. *(Giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto)* – (*Omissis*).

2. Il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del codice, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:

a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;

b) in casi di comprovata urgenza.

(*Omissis*).".

Per il testo dell'art. 77 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note all'art. 95.

Note all'art. 100:

Si riporta il testo dell'art. 114 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:

"Art. 114 *(Varianti in corso di esecuzione del contratto)* - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 76, le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal presente codice.

2. Il regolamento determina gli eventuali casi in cui, nei contratti relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti misti che comprendono anche servizi o forniture, sono consentite varianti in corso di esecuzione, nel rispetto dell'articolo 132, in quanto compatibile.".

Si riporta il testo dell'art. 311 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:

"Art. 311. *(Varianti introdotte dalla stazione appaltante)* - 1. La stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito previsti.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, del codice, la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.

4. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

5. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto.

6. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.".

Note all'art. 102:

Si riporta il testo dell'art. 299 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:

"Art. 299. *(Gestione dell'esecuzione del contratto)* - 1. Ai sensi dell'articolo 119 del codice, la stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'articolo 300 del presente regolamento.".

Note all'art. 103:

Si riporta il testo dell'art. 115 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:

"Art. 115 *(Adeguamenti dei prezzi)* – 1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *c)* e comma 5.".

Note all'art. 105:

- L'art. 1766 del codice civile definisce il deposito come "il contratto con il quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura", mentre gli articoli 1780 e 1781 del medesimo codice dispongono, rispettivamente, circa la perdita della cosa detenuta dal depositario per fatto a lui non imputabile e circa i diritti ad esso spettanti.

Note all'art. 106:

Si riporta il testo dell'art. 308 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:

"Art. 308. *(Sospensione dell'esecuzione del contratto)* - 1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

2. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'articolo 311, comma 2, lettera *c)*, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Si applicano gli articoli 159 e 160, in quanto compatibili.

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160, in quanto compatibili.

4. Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'esecutore. Nel

caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il responsabile del procedimento, il verbale è inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

5. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini di cui al comma 4. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.".

Note all'art. 115:

Per il testo dell'art. 77 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note all'art. 95.

Note all'art. 118:

Per il testo dell'art. 77 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note all'art. 95.

Note all'art. 120:

Si riporta il testo dell'art. 542 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010:

"Art. 542 *(Tempestività dei pagamenti per forniture di materiali destinati alle Forze armate)* - 1. Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei correlati adempimenti amministrativi, la tempestività dei pagamenti per le forniture di materiali destinati alle Forze armate, relativi ad attività operative o addestrative svolte in territorio nazionale o all'estero, l'Amministrazione della difesa è autorizzata a corrispondere pagamenti in conto nella misura massima del 90 per cento del valore delle forniture collaudate e accettate, per le quali il consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di ricevimento.".

Note all'art. 122:

Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 2002, n. 249.

Note all'art. 123:

Per il testo dell'art. 77 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note all'art. 95.

Note all'art. 125:

Si riporta il testo dell'art. 298 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:

"Art. 298. *(Penali, premio di accelerazione, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori)* - 1. I contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo. Si applica l'articolo 145, commi 3 e 9.

2. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

3. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi, con le modalità stabilite nel contratto.

4. Ai contratti disciplinati dalla presente parte IV si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 127, 128, 165, 166, nonché 170, commi 3, primo e secondo periodo, 4, ad esclusione del richiamo, ivi contenuto, all'articolo 118, comma 5, del codice, e 7.".

Note all'art. 127:

Si riporta il testo dell'art. 38, comma 1, lettera *f)*, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:

"Art. 38. *(Requisiti di ordine generale)* - 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) – m-*quater*). (*Omissis*).

(*Omissis*).".

Note all'art. 129:

Per il testo dell'art. 125, comma 10, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note all'art. 62.

Note all'art. 130:

Si riporta il testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:

"Art. 28. *(Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria)* - 1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture

del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:

a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;

b) 211.000 euro;

b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV;

b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;

c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici."

A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1251/2011, i predetti importi devono intendersi sostituiti, rispettivamente, con "130.000", "200.000" e "5.000.000" euro.".

Si riporta il testo dell'Allegato V del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:

"Allegato V - Elenco dei prodotti di cui all'articolo 196 (appalti nel settore della difesa) per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa:

Capitolo 25:

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi

Capitolo 26:

Minerali metallurgici, scorie e ceneri

Capitolo 27:

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

eccettuati:

ex 27.10: Carburanti speciali

Capitolo 28:

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi

eccettuati:

ex 28.09: Esplosivi

ex 28.13: Esplosivi

ex 28.14: Gas lacrimogeni

ex 28.28; Esplosivi

ex 28.32: Esplosivi

ex 28.39: Esplosivi

ex 28.50: Prodotti tossicologici

ex 28.51: Prodotti tossicologici

ex 28.54: Esplosivi

Capitolo 29:

Prodotti chimici organici

eccettuati:

ex 29.03: Esplosivi

ex 29.04: Esplosivi

ex 29.07: Esplosivi

ex 29.08: Esplosivi

ex 29.11: Esplosivi

ex 29.12: Esplosivi

ex 29.13: Prodotti tossicologici

ex 29.14: Prodotti tossicologici

ex 29.15: Prodotti tossicologici

ex 29.21: Prodotti tossicologici

ex 29.22: Prodotti tossicologici

ex 29.23: Prodotti tossicologici

ex 29.26: Esplosivi

ex 29.27: Prodotti tossicologici

ex 29.29: Esplosivi

Capitolo 30:

Prodotti farmaceutici

Capitolo 31:

Concimi

Capitolo 32:

Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici, tinture; mastici; inchiostri

Capitolo 33:

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati

Capitolo 34:

Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l'odontoiatria»

Capitolo 35:

Sostanze albuminoidi; colle; enzimi

Capitolo 37:

Prodotti per la fotografia e per la cinematografia

Capitolo 38:

Prodotti vari delle industrie chimiche

eccettuati:

ex 38.19: prodotti tossicologici

Capitolo 39:

Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze

eccettuati:

ex 39.03: esplosivi

Capitolo 40:

Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori

eccettuati:

ex 40.11: Pneumatici per automobili

Capitolo 41:

Pelli e cuoio

Capitolo 42:

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili con i territori; lavori di budella

Capitolo 43:

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

Capitolo 44:

Legno, carbone di legna e lavori di legno

Capitolo 45:

Sughero e suoi lavori

Capitolo 46:

Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio

Capitolo 47:

Materie occorrenti per la fabbricazione della carta

Capitolo 48:
Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone:
Capitolo 49:
Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche:
Capitolo 65:
Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti eccettuati
Capitolo 66:
Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti
Capitolo 67:
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
Capitolo 68:
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili
Capitolo 69:
Prodotti ceramici
Capitolo 70:
Vetro e lavori di vetro
Capitolo 71:
Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia
Capitolo 73:
Ghisa, ferro e acciaio
Capitolo 74:
Rame
Capitolo 75:
Nichel
Capitolo 76:
Alluminio
Capitolo 77:
Magnesio, berillio (glucinio)
Capitolo 78:
Piombo
Capitolo 79:
Zinco
Capitolo 80:
Stagno
Capitolo 81:
Altri metalli comuni
Capitolo 82:
Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni
eccettuati:
ex 82.05: Utensili
ex 82.07: Pezzi per utensili
Capitolo 83:
Lavori diversi di metalli comuni
Capitolo 84:
Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici
eccettuati:
ex 84.06: Motori
ex 84.08: Altri propulsori
ex 84.45: Macchine
ex 84.53: Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione
ex 84.55: Pezzi della voce 84.53
ex 84.59: Reattori nucleari

Capitolo 85:
Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici
eccettuati:
ex 85.13: Telecomunicazioni
ex 85.15: Apparecchi di trasmissione
Capitolo 86:
Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione
eccettuati:
ex 86.02: Locomotive blindate
ex 86.03: Altre locomotive blindate
ex 86.05: Vetture blindate
ex 86.06: Carri officine
ex 86.07: Carri
Capitolo 87:
Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri
eccettuati:
ex 87.08: Carri da combattimento e autoblinde
ex 87.01: Trattori
ex 87.02: Veicoli militari
ex 87.03: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne
ex 87.09: Motocicli
ex 87.14: Rimorchi
Capitolo 89:
Navigazione marittima e fluviale
eccettuati:
ex 89.01A: Navi da guerra
ex 89.03: Congegni galleggianti
Capitolo 90:
Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici
eccettuati:
ex 90.05: Binocoli
ex 90.13: Strumenti vari, laser
ex 90.14: Telemetri
ex 90.28: Strumenti di misura elettrici o elettronici
ex 90.11: Microscopi
ex 90.17: Strumenti per la medicina
ex 90.18: Apparecchi di meccanoterapia
ex 90.19: Apparecchi di ortopedia
ex 90.20: Apparecchi a raggi X (tranne che per l'Austria e per la Svezia)
Capitolo 91:
Orologeria
Capitolo 92:
Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono: apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi
Capitolo 94:
Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili
eccettuati:
ex 94.01A: Sedili per aerodine
Capitolo 95:
Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)

Capitolo 96:

Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci

Capitolo 98:

Lavori diversi”.

Per il testo dell’art. 196 del decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note alle premesse.

Si riporta il testo dell’art. 248 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:

“ Art. 248. *(Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi di diritto pubblico e degli enti aggiudicatori - Modifiche degli allegati)* - 1. I provvedimenti con cui la Commissione procede a revisione periodica delle soglie, ai sensi della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE trovano applicazione diretta, a decorrere dalla scadenza del termine ultimo prescritto per il loro recepimento nel diritto interno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell’economia e delle finanze, le soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera *e)*, 99, 196, 215, 235, sono modificate, mediante novella ai citati articoli, entro il termine per il recepimento delle nuove soglie nel diritto interno, fissato dai citati provvedimenti della Commissione.

2. Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare l’allegato III e l’allegato VI alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, soggetti a pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e a notificazione alla Commissione ai sensi dell’articolo 249, comma 7.

3. Ai sensi dell’articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle modifiche degli allegati alla direttiva 2004/17/CE e alla direttiva 2004/18/CE disposte dalla Commissione è data attuazione con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro di volta in volta interessato alle modifiche. Tale decreto provvede a modificare e, ove necessario, rinumerare gli allegati al presente codice che recepiscono gli allegati alle predette direttive.”.

Note all’art. 133:

Per il testo dell’art. 125, comma 10, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note all’art. 62.

Note all’art. 136:

Il decreto del Ministro della difesa 14 aprile 2000, n. 200, il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, il testo degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167 e il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2006, sono citati nelle note alle premesse.

Note all’art. 137:

Si riporta il testo dell’art. 18 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:

“Art. 18. *(Contratti aggiudicati in base a norme internazionali)* - 1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:

a) ad un accordo internazionale, concluso in conformità del trattato, tra l’Italia e uno o più Paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un’opera da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo è comunicato a cura del Ministero degli affari esteri alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all’articolo 77 della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e di cui all’articolo 68 della direttiva 2004/17/CE;

b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese dello Stato italiano o di un Paese terzo;

c) alla particolare procedura di un’organizzazione internazionale.

1-*bis*. In sede di aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni favorevoli quanto quelle che sono concesse dai Paesi terzi agli operatori economici italiani in applicazione dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio.”.

La direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione Europea n. L. 216 del 20 agosto 2009.

13G00004

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 2012.

Determinazione numerica delle onorificenze dell’O.M.R.I. che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2013.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dell’Ordine «Al merito della Repubblica italiana»;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero massimo delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2013 è determinato in 5.000 unità, così ripartito nelle cinque classi:

Cavaliere di Gran Croce: n. 25;

Grande Ufficiale: n. 130;

Commendatore: n. 555;

Ufficiale: n. 720;

Cavaliere: n. 3.570.

La ripartizione, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto è fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui all'articolo 1 le concessioni previste dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 novembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

12A13762

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 2012.

Revoca del procedimento referendario, indetto con DPR 10 dicembre 2012, per il distacco dalla provincia di Piacenza della Regione Emilia-Romagna e l'aggregazione alla Regione Lombardia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 132, secondo comma, e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2012, con il quale, tra l'altro, è stato indetto per i giorni di domenica 10 e lunedì 11 febbraio 2013, nel territorio di tutti i comuni della provincia di Piacenza, il *referendum* popolare per il distacco della Provincia di Piacenza dalla Regione Emilia-Romagna e la sua aggregazione alla Regione Lombardia;

Rilevato che il citato decreto presidenziale è stato emanato a seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di Cassazione, emessa e comunicata il 17 ottobre 2012, con la quale è stata dichiarata legittima la richiesta di *referendum*, che, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 42 della legge 25 maggio 1970, n. 352, era stata formulata con deliberazione n. 78 del 24 settembre 2012 del consiglio provinciale di Piacenza e, quindi, su esclusivo atto di iniziativa del predetto ente locale;

Vista la nota del Presidente del consiglio provinciale di Piacenza, n. 79626 del 18 dicembre 2012, indirizzata, tra l'altro, al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno, con cui si trasmette la delibera del consiglio provinciale di Piacenza, n. 119 del 17 dicembre 2012, nella quale si manifesta la volontà di recedere dal proposito di svolgere il *referendum* popolare suddetto e di revocare conseguentemente la precedente deliberazione consiliare n. 78 del 24 settembre 2012;

Ritenuto che, a seguito del decreto del Presidente della Repubblica di indizione del *referendum* e prima dell'effettivo svolgimento dello stesso, l'eventuale esercizio del potere di revoca della indizione rientri nelle attribuzioni presidenziali, su proposta delle competenti Autorità di governo;

Considerato che l'iniziativa finalizzata alla revoca del procedimento referendario promana dallo stesso soggetto giuridico, cioè la provincia di Piacenza, e dallo stesso organo, cioè il Consiglio provinciale, da cui è stata promossa l'indizione della consultazione popolare referendaria;

Preso atto, quindi, della volontà univocamente espressa dagli organi politico-elettivi della Provincia di Piacenza di interrompere le operazioni preparatorie e lo svolgimento del *referendum* di che trattasi;

Ritenuto, inoltre, che, a prescindere dalle argomentazioni rappresentate dagli organi provinciali ai fini della revoca del procedimento referendario attivato, appare ragionevole disporre l'interruzione del procedimento stesso per non dare ulteriore e inutile corso ad adempimenti giuridici e tecnico-amministrativi di notevole complessità, ivi compresa la chiamata alle urne del corpo elettorale di tutti i Comuni della provincia di Piacenza, con gravosi oneri finanziari per i Comuni stessi, per la Provincia di Piacenza e per la Pubblica Amministrazione nel suo complesso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23. dicembre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto:

È revocata l'indizione, già disposta per i giorni di domenica 10 e lunedì 11 febbraio 2012, nel territorio di tutti i comuni della provincia di Piacenza, del *referendum* popolare per il distacco della Provincia di Piacenza dalla Regione Emilia-Romagna e la sua aggregazione alla Regione Lombardia.

Il Prefetto della provincia di Piacenza è incaricato della esecuzione del presente decreto, ai fini della interruzione del procedimento referendario nell'ambito territoriale interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

13A00008

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 3 gennaio 2013.

Nomina del Commissario per fronteggiare la situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio nella provincia di Roma, ai sensi dell'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, ed in particolare la parte quarta che disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;

Viste le altre norme integrative e complementari in materia di gestione dei rifiuti, e in particolare il decreto legislativo n. 36 del 2003 che in attuazione della direttiva 1999/31/CE disciplina la realizzazione e gestione delle discariche di rifiuti;

Vista la procedura d'infrazione 2011/4021 concernente la Conformità della discarica di Malagrotta alla direttiva 1999/31/CE;

Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)»;

Visti i commi 358 e 359 dell'art. 1, della legge n. 228 del 2012, che disciplinano, rispettivamente, la nomina da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un Commissario per fronteggiare la situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nella provincia di Roma di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 e successive modificazioni, e la durata della nomina «per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca»;

Considerato che ai sensi del comma 358 dell'art. 1, della legge n. 228 del 2012 il Commissario provvede in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria «al fine di non determinare soluzioni di continuità nelle azioni in corso per il superamento di tale criticità» nella gestione dei rifiuti nella provincia di Roma;

Considerato che ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, «il commissario, per l'attuazione dei necessari interventi, è autorizzato a procedere con i poteri di cui agli articoli 1, comma 2, 3 e 4 dell'O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2011» e svolge gli altri compiti determinati con il decreto di nomina;

Considerato che il comma 360 dell'art. 1 dell'anzidetta legge n. 228 del 2012 stabilisce che il Commissario provvede all'espletamento anche dei seguenti ulteriori compiti in ambito regionale:

autorizzazione alla realizzazione e gestione delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani nonché di impianti per il trattamento di rifiuto urbano indifferenziato e differenziato, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore;

supporto alla regione Lazio nelle iniziative necessarie al rientro nella gestione ordinaria;

adozione, a fronte dell'accertata inerzia dei soggetti preposti alla gestione, manutenzione, od implementazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei comuni di Roma capitale, Fiu-

micino, Ciampino e nello Stato della Città del Vaticano, previa diffida ad adempiere entro termini perentori non inferiori a giorni trenta, dei necessari, provvedimenti di natura sostitutiva in danno dei soggetti inadempienti.";

Visto il «Patto per Roma» per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti sottoscritto in data 4 agosto 2012 dal Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, dal Commissario delegato per il superamento dell'emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma, dalla regione Lazio, dalla provincia di Roma e dal comune di Roma Capitale;

Vista la tabella di ricognizione degli impianti di trattamento meccanico biologico (allegato 1) trasmessa dalla regione Lazio in data 21 dicembre 2012, da cui si rileva una capacità residua autorizzata nella regione pari a circa 930.207 tonnellate annue di rifiuti;

Vista la tabella di ricognizione degli impianti di compostaggio in corso di autorizzazione (allegato 2), trasmessa dalla regione Lazio in data 21 dicembre 2012, che potranno assicurare una capacità di trattamento di 205.800 tonnellate annue di rifiuti, aggiuntiva rispetto all'attuale disponibilità impiantistica di compostaggio;

Vista la tabella relativa agli impianti di trattamento meccanico biologico in corso di autorizzazione (allegato 3), trasmessa dalla regione Lazio in data 28 dicembre 2012, che potranno assicurare una capacità di trattamento di 639.000 tonnellate/anno di rifiuti, aggiuntiva rispetto all'attuale disponibilità impiantistica;

Visto il «Piano di fattibilità» predisposto dal CONAI in data 30 giugno 2012 in attuazione del «PROTOCOLLO D'INTESA fra CONAI, ROMA CAPITALE e AMA Roma SpA per l'individuazione, pianificazione e realizzazione delle migliori iniziative di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nella città di Roma, con particolare attenzione alla valorizzazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio», che si intende richiamato quale parte integrante del presente decreto;

Ritenuta infine, la necessità e l'urgenza di favorire un immediato adeguamento alla procedura d'infrazione comunitaria 2011/4021 mediante la completa eliminazione del conferimento in discarica del rifiuto urbano non trattato, garantendo prioritaria applicazione del principio di autosufficienza su scala regionale;

Visto che in base al comma 361 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 gli oneri derivanti dall'attuazione dei poteri e dei compiti attribuiti al Commissario sono posti a carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalità da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerato che ai predetti fini si rende necessario procedere alla nomina del Commissario;

Considerato che «al fine di non determinare soluzioni di continuità nelle azioni in corso per il superamento di tale criticità», ai sensi dell'art. 1, comma 358, della legge n. 228 del 2012, è necessario garantire che la nomina del Commissario e l'esercizio dei poteri allo stesso attribuiti siano immediatamente operativi, e pertanto si ritiene opportuno rinviare a successivo decreto la determinazione delle modalità con le quali gli Enti competenti in via ordinaria sono tenuti a sostenere gli oneri per l'attuazione dei poteri e dei compiti attribuiti al citato Commissario ai sensi dell'art. 1, comma 361 della legge n. 222 del 2012;

Ritenuto di dover individuare la figura del Commissario nella persona del Prefetto a riposo dott. Goffredo Sottile;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Prefetto a riposo Goffredo Sottile è nominato Commissario ai sensi del comma 358 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 per provvedere, in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria e senza determinare soluzioni di continuità nelle azioni in corso, al superamento della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 e successive modificazioni. Il Commissario dura in carica sei mesi, salvo necessaria proroga.

Art. 2.

1. Il Commissario, con i poteri di cui al successivo comma 3, svolge i seguenti compiti:

a) al fine di conseguire l'obiettivo di conferire in discarica solo rifiuti trattati nel rispetto della direttiva comunitaria 1999/31/CE,

entro 8 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua gli impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani esistenti nella regione Lazio che hanno una capacità autorizzata residua di trattamento, secondo quanto indicato dalla nota della regione Lazio in data 21 dicembre 2012 richiamata in premessa;

contestualmente, entro il medesimo termine di 8 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, diffida le Autorità competenti e le imprese titolari degli impianti di cui al precedente punto, a trattare in detti impianti, nei limiti della capacità residua autorizzata degli stessi, i rifiuti urbani prodotti dai comuni di Roma, Fiumicino, Ciampino e dallo Stato della Città del Vaticano a partire dal 25 gennaio 2013; decorso inutilmente

tale termine il Commissario provvede entro i trenta giorni successivi alla adozione dei necessari provvedimenti sostitutivi;

entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto diffida le Autorità competenti a provvedere entro il 15 febbraio 2013 al completamento delle procedure di autorizzazione degli impianti di trattamento meccanico biologico nella regione Lazio, di cui alla tabella richiamata in premessa. Decorso inutilmente tale termine il Commissario provvede entro i trenta giorni successivi alla adozione dei necessari provvedimenti sostitutivi;

b) al fine di conseguire gli obiettivi di legge, diffida, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Autorità competenti e le imprese titolari degli impianti e/o interventi, ad adottare entro il 30 gennaio 2013 le iniziative indispensabili per rendere operativo il piano per la raccolta differenziata nel comune di Roma predisposto da AMA e CONAI richiamato in premessa. Decorso inutilmente tale termine provvede entro i trenta giorni successivi alla adozione dei necessari provvedimenti sostitutivi;

c) al fine di favorire il recupero energetico dei rifiuti urbani e ridurre il quantitativo dei rifiuti urbani avviato a smaltimento, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto diffida le Autorità competenti e le imprese titolari degli interventi e/o impianti ad adottare entro il 30 gennaio 2013 le misure necessarie allo scopo, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia. Decorso inutilmente tale termine il Commissario provvede entro i trenta giorni successivi alla adozione dei necessari provvedimenti sostitutivi;

d) qualora necessario, e nei limiti quantitativi risultanti dalle iniziative di cui ai precedenti punti *a)*, *b)*, *c)* individua aree idonee alla localizzazione e autorizzazione di impianti di trattamento e discariche per rifiuti urbani.

2. Il Commissario sottopone al Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare:

a) gli atti e i programmi di intervento di cui al comma 1, con il relativo quadro economico-finanziario;

b) un rapporto mensile, a partire dal 30 gennaio 2012, sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle eventuali misure da adottare.

3. Il Ministro, qualora lo ritenga necessario di conseguire gli obiettivi del presente decreto, dispone modifiche od integrazioni degli atti e dei programmi di cui al comma precedente.

4. In caso di rilevata insufficienza della capacità impiantistica di trattamento, il Commissario riferisce al Ministro ai fini dell'attivazione urgente delle procedure di smaltimento dei rifiuti urbani al di fuori del territorio regionale nel rispetto alla normativa vigente.

Art. 3.

1. Per l'attuazione dei necessari interventi il Commissario, è autorizzato a procedere con i poteri di cui all'art. l, comma 2, e agli articoli 3 e 4 dell'O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2011.

Art. 4.

1. Il Commissario si avvale di:

a) due esperti designati dalla direzione generale competente del Ministero;

b) due esperti designati da ISPRA;

c) delle unità di personale e degli esperti già operanti presso la struttura commissariale di cui all'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3963/2011.

2. Il Commissario è, altresì, autorizzato ad avvalersi del personale della regione Lazio, in particolare della Direzione attività produttive e rifiuti, della provincia di Roma e del comune di Roma Capitale.

3. Il Commissario, per il necessario supporto nelle attività correlate al superamento della situazione di grave criticità, è autorizzato, informandone il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a richiedere, quando necessario, l'intervento del Comando Carabinieri tutela dell'ambiente.

4. Il Commissario, per gli adempimenti di propria competenza, si avvale della collaborazione degli Uffici tecnici della regione Lazio, degli Enti territoriali e non territoriali interessati, nonché delle altre Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 3 gennaio 2013

Il Ministro: CLINI

ALLEGATO *1*

Impianti di trattamento meccanico biologico aerobico

Prov.	Comune	Ragione sociale	Indirizzo	A Quantità autorizzata (t/a)	B Totale rifiuti trattati (t/a)	C = A-B Potenzialità Residua (t/a)
LT*	Aprilia	Rida Ambiente S.r.l.	Via Valcamonica snc - 04011 Aprilia (LT)	173.600	**99.782**	73.818
LT**	Castelforte	C.S.A. S.r.l. - Centro Servizi Ambientali	Via Viaro snc, Castelforte (LT)	41.000	**29.843**	11.157
FR	Colfelice	Società Ambiente Frosinone SpA	Strada Provinciale Ortella km. 3	327.273	**187.676**	139.597
FR****	PALIANO	ARIA S.r.l. (Ex Enercombustibili S.r.l.)	VIA CASILINA KM. 57,200 - 03018 PALIANO (FR)	120.000	**3.285**	116.715
RM	Albano Laziale	Pontina Ambiente s.r.l.	Via Ardeatina km 24.640	183.000	**115.488**	67.512
RM	Roma	AMA S.p.A.	**via Salaria, 981 - 00138**	234.000	**144.265**	89.735
RM	Roma	AMA S.p.A.	**via di Rocca Cencia, 301 - 00132**	234.000	**124.464**	109.536
RM	Roma	E.Giovi S.r.l. - Malagrotta 1	Via di Malagrotta, 257 - 00050 Roma	187.000	**5.890**	181.110
RM	Roma	E.Giovi S.r.l. - Malagrotta 2	Via di Malagrotta, 257 - 00050 Roma	280.000	**162.323**	117.677
VT	Viterbo	Ecologia Viterbo S.r.l.	S.P. Teverina km 7,63	215.000	**191.650**	23.350
TOTALE TRATTAMENTO				**1.994.873**	**1.064.666**	**930.207**

* L'impianto è autorizzato per il trattamento di 173.600 t/a di rifiuto in totale di cui 165.270 t/a per i rifiuti urbani.

** L'impianto è autorizzato per il trattamento di 41.000 t/a di rifiuto in totale di cui 32.000 t/a per la produzione di

***FS= frazione secca

**** Impianto di prouzione CDR

ALLEGATO 2

IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO IN CORSO DI AUTORIZZAZIONEDELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI IN CORSO DI AUTORIZZAZIONE - LAZIO

Prov.	Comune	Località	Ragione sociale	Capacità da autorizzare (t/a)	Note
RM	Gavignano	Valle Riccia	**MCCUBO srl**	30.000	Parere negativo del Comune di Gavignano. Conferenza dei Servizi sopsesa in attesa di VIA regionale
RM	Gallicano nel Lazio			40.000	Parere negativo MIBACConferenza dei Servizi sopsesa in attesa di VIA regionale
RM	Fiumicino	Maccarese: Pagliette	**AMA S.p.a.**	95.000	Parere negativo MIBAC. In corso presso la Provincia di Roma istruttoria per ampliamento capacità a 95.000 t/a. Conferenza dei Servizi sospesa in attesa VIA regionale
LT	Aprilia		**Kylos srl**	40.800	Procedimento sospeso in attesa delle integrazioni richieste alla Ditta proponente nel corso della CdS 4 ottobre 2012
			TOT	**205.800**	

ALLEGATO 3

Impianti di Trattamento meccanico biologico previsti dal Piano Regionale in corso di autorizzazione

Provincia	Società	Localizzazione	Comune	ATO	Situazione attuale	Capacità richiesta (t/a)
LT	Ecoambiente s.r.l.	Borgo Montello	Latina	Latina	Istanza di modifica non sostanziale dell'AIA relativa alla discarica per realizzazione di un sistema di trattamento TMBAAS (trito vagliatura + stabilizzazione organico sotto teli goretex) da mettere a bocca discarica	180.000
LT	IND.ECO. s.r.l.	Borgo Montello	Latina	Latina	Istanza di procedura integrata V.I.A. e A.I.A. per la "costruzione di un impianto di trattamento e recupero rifiuti urbani e speciali non pericolosi TMB e per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili"	210.000
LT	REFECTA s.r.l.	Via Grotte di Nottola	Cisterna di Latina	Latina	Istanza di procedura integrata A.I.A. + V.I.A. per interventi di ampliamento con aumenti quantitativi e qualitativi dei rifiuti in ingresso (lavorazione rifiuti urbani e speciali non pericolosi per produzione CSS con biostabilizzazione) dell'esistente impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	56.000
RM	MAD-GST s.r.l.	Via della Solfarata n.156	Pomezia	Roma	Istanza per rilascio autorizzazione art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – lavorazione rifiuti urbani e speciali non pericolosi per produzione CSS con biostabilizzazione	18.000
RI	A.S.M. Rieti s.p.a.	Casa Penta	Rieti	Rieti	Autorizzazione in corso (conferenza di servizi decisoria)	50.000
FR	Agensel s.r.l.	Colle Fagiolara	Colleferro	Roma	Autorizzazione in corso (in attesa VIA dopo conferenza di servizi)	125.000
					TOT	**639.000**

13A00084

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 agosto 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Proteus 82,5 Oteq».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 10 luglio 2006 e successive integrazioni di cui l'ultima del 27 marzo 2009, presentata dall'Impresa Bayer Cropscience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato proteus 82,5 oteq contenente le sostanze attive deltametrina e tiacloprid;

Visto il decreto del 28 marzo 2003 di inclusione della sostanza attiva deltametrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 ottobre 2013 in attuazione della direttiva 2003/5/EC della Commissione del 10 gennaio 2003;

Visto il decreto del 17 febbraio 2005 di inclusione della sostanza attiva tiacloprid, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2014 in attuazione della direttiva 2004/99/CE della Commissione del 1 ottobre 2004;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Visto il parere favorevole espresso in data 14 settembre 2011 dalla Commissione Consultiva di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino al 31 dicembre 2014, del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 24 ottobre 2011 e successive integrazioni di cui l'ultima del 11 maggio 2012, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 31 maggio 2012 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Bayer Cropscience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato proteus 82,5 oteq con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva tiacloprid riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 5- 10 -50 -100 -200 -250 -500 e L 1-2-3-5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania),

nonché confezionato presso lo stabilimento estero:

Bayer S.A.S – Marle sur Serre (Francia).

Il prodotto è confezionato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Bayer CropScience Srl – Filago (BG);

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.13465.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2012

Il direttore generale: BORRELLO

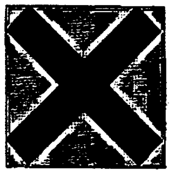
ALLEGATO

PROTEUS® 82,5 OteQ

Etichetta/foglio illustrativo

Insetticida in dispersione in olio per pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchino, melone, cocomero, fragola, patata, cavoli a testa e a foglia, cavolfiori, broccoli, lattughe e altre insalate comprese le brassicacee, fagiolo, fagiolino, pisello, cereali (frumento, orzo).

PROTEUS® 82,5 OteQ
COMPOSIZIONE
g 100 di Proteus 82,5 OteQ contengono :
g 7,56 di Thiacloprid puro (75 g/l)
g 0,76 di Deltametrina pura (7,5 g/l)
coformulanti q.b. a 100



NOCIVO

Frasi di rischio
Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e per la pelle. Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature.
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l.– Viale Certosa 130 – 20156 Milano - Tel. 02.3972.1
Officina di produzione e confezionamento: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Officine di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG); Bayer S.A.S. - Marle sur Serre (Francia)
Registrazione Ministero della Salute n° del
Contenuto netto: ml 5-10- 50-100-200-250-500; l 1-2-3-5
Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 m dai corpi idrici superficiali.
Per proteggere gli artropodi non bersaglio applicare esclusivamente con ugelli antideriva con abbattimento del 75% della deriva e non trattare la coltura in una fascia a bordo campo di 10 m.
Pericoloso per le api. Per proteggere le api ed altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: thiacloprid 7,56%, deltametrina 0,76%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Thiacloprid: terapia sintomatica.
Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. N.B.: diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Consultare un Centro Antiveleni
ISTRUZIONI PER L'USO
Cereali (frumento, orzo): contro afidi (*Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum spp.*) e cimice (*Eurygaster maura*): 1,0-1,3 l/ha. Effettuare 1 applicazione alla comparsa del parassita.
Pomodoro, Peperone, Melanzana (coltura a pieno campo): contro afidi (*Myzus persicae, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae*), dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*) e *Heliothis armigera*, piralide *(Ostrinia nubilalis)*: 160 ml/hl (1,3-1,6 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita, ripetendo eventualmente l'applicazione dopo 15 giorni (10 su peperone) se necessario.
Pomodoro, Peperone, Melanzana (coltura in serra): contro afidi (*Myzus persicae, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae*), dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*), *Heliothis spp.*, piralide (*Ostrinia nubilalis*): 160 ml/hl (1,9 l/ha).
Contro aleurodidi (*Bemisia tabaci,Trialeurodes vaporariorum*): 190 ml/hl (2,3 l/ha).

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del: - 2 AGO. 2012

Intervenire alla comparsa del parassita. In presenza di aleurodidi effettuare 2 applicazioni a distanza di 10 giorni.
Cetriolo, zucchino (coltura a pieno campo): contro *Aphis gossypii*: 160 ml/hl (1,3-1,6 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita, ripetendo eventualmente l'applicazione dopo 14 giorni se necessario.
Cetriolo (coltura in serra): contro *Aphis gossypii*: 160 ml/hl (1,9 l/ha). Contro aleurodidi (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): 190 ml/hl (2,3 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. In presenza di aleurodidi effettuare 2 applicazioni a distanza di 7-10 giorni
Zucchino (coltura in serra): contro *Aphis gossypii*: 160 ml/hl (1,9 l/ha). Contro aleurodidi (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): 190 ml/hl (2,3 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. In presenza di aleurodidi effettuare 2 applicazioni a distanza di 10 giorni.
Melone, cocomero (coltura a pieno campo): contro afidi (*Aphis gossypii*): 160 ml/hl (1,3-1,6 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita, ripetendo se necessario l'applicazione dopo 10 giorni.
Patata: contro afidi (*Myzus persicae, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae*), dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*) e tignola (*Phtorimaea operculella*): 1,0-1,3 l/ha. Intervenire alla comparsa del parassita, effettuando sino a 3 applicazioni, in caso di necessità, a 10-14 giorni di distanza. Per il controllo della tignola si consiglia di effettuare 1 trattamento per generazione (prima e seconda) e 14 gg prima della raccolta.
Fragola (coltura a pieno campo e in serra): contro afidi (*Aphis gossypii*) e aleurodidi (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): 160 ml/hl (1,3-1,6 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita, ripetendo se necessario l'applicazione dopo 14 giorni. In serra, in presenza di aleurodidi, ripetere l'applicazione dopo 7-10 giorni.
Lattughe e altre insalate comprese le brassicacee (colture a pieno campo): contro afidi (*Myzus persicae, Nasonovia ribis-nigri*), mamestra (*Mamestra brassicae, Mamestra oleracea*), spodoptera (*Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua*) e nottua gialla (*Heliothis armigera*): 160 ml/hl (1,3-1,6 l/ha). Intervenire alla comparsa dei parassiti.
Cavoli a testa, cavoli a foglia, cavolfiori, broccoli (colture a pieno campo): contro afidi (*Brevicoryne brassicae*), altica (*Phyllotreta spp.*), mamestra (*Mamestra spp*), cavolaia (*Pieris spp.*): 160 ml/hl (1,3-1,6 l/ha). Intervenire alla comparsa dei parassiti, ripetendo se necessario l'applicazione dopo 14 giorni.
Fagiolo, Fagiolino (colture a pieno campo): contro afidi (*Aphis fabae, Myzus persicae*) e piralide (*Ostrinia nubilalis*): 160 ml/hl (1,0-1,2 l/ha). Intervenire alla comparsa dei parassiti. Contro la piralide effettuare 2 applicazioni a distanza di 7 giorni.
Pisello (coltura a pieno campo): contro afidi (*Acyrtosiphon pisum, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*): 160 ml/hl (1,0-1,2 l/ha). Intervenire alla comparsa dei parassiti.

Le concentrazioni sono calcolate per irroratrici a volume normale, utilizzando le quantità d'acqua indicate nella seguente tabella:

Coltura	Acqua (l/ha)
Pomodoro, Melanzana, Peperone, Cetriolo, Zucchino, Melone, Cocomero, Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee, Cavoli, Cavolfiore, Broccolo	800-1000 (pieno campo)
Pomodoro, Melanzana, Peperone, Cetriolo, Zucchino	1200 (serra)
Fragola	800-1000 (pieno campo e serra)
Fagiolo, Fagiolino, Pisello	750
Cereali	400-600

Nel caso di irroratrici a basso o ultrabasso volume le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per fragola, peperone, pomodoro, melanzana, cetriolo, melone, cocomero; 7 giorni prima della raccolta per zucchino in serra, cavoli a testa e a foglia, lattughe e altre insalate comprese le brassicacee, fagiolo, fagiolino e pisello; 14 giorni prima della raccolta per patata, zucchino in campo, cavolfiori e broccoli; 30 giorni prima della raccolta per cereali.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dal gelo. Agitare prima dell'uso.

Bayer CropScience

31 maggio 2012
® marchio registrato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del: 2 AGO. 2012

PROTEUS® 82,5 OteQ

Insetticida in dispersione in olio per pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchino, melone, cocomero, fragola, patata, cavoli a testa e a foglia, cavolfiori, broccoli, lattughe e altre insalate comprese le brassicacee, fagiolo, fagiolino, pisello, cereali (frumento, orzo).

PROTEUS® 82,5 OteQ

COMPOSIZIONE

g 100 di Proteus 82,5 OteQ contengono :
g 7,56 di Thiacloprid puro (75 g/l)
g 0,76 di Deltametrina pura (7,5 g/l)
coformulanti q.b. a 100

Frasi di rischio

Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e per la pelle. Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature.
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Registrazione Ministero della Salute n° **del** .
Contenuto netto: ml 5-10- 50-100
Partita n°

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer CropScience

31 maggio 2012
® marchio registrato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del............ 2 AGO. 2012

12A13756

DECRETO 9 agosto 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cymonil».

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 8 aprile 2008 presentata dall'Impresa Agroqualità, con sede legale in Milano, via Carroccio 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato CYMONIL contenente le sostanze attive chlorothalonil e cymoxanil;

Viste le convenzioni del 1 settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e Istituto Superiore di Sanità, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva chlorothalonil, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 28 febbraio 2016 in attuazione della direttiva 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva cymoxanil, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerata approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Agroqualità srl, a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione, sulla base del dossier cymoxanil 50 g/l + chlorothalonil 375 g/l SC dell'Impresa Oxon Italia Spa, che ne ha concesso specifico accesso;

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'impresa Agroqualità è stata incorporata dall'Impresa Sipcam - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A., che è quindi subentrata come titolare dell'istanza, in corso di registrazione, del prodotto in oggetto;

Vista la nota dell'Ufficio in data 3 agosto 2012 prot. 27918 con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di autorizzazione

Vista la nota pervenuta in data 6 agosto 2012 da cui risulta che l'Impresa Sipcam - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto CYMONIL fino al 31 agosto 2019 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva cymoxanil;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Sipcam - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A., con sede legale in Milano, via Carroccio 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CYMONIL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva cymoxanil nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa:

Sipcam SpA - Salerano sul Lambro (LO).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.15508.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2012

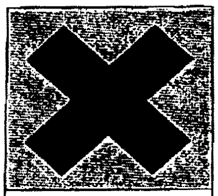
Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CYMONIL

Fungicida in sospensione concentrata

CYMONIL - Composizione:
Cimoxanil puro .... g. 4.2 (= 50 g/l)
Clorotalonil puro .... g. 31.5 (= 375 g/l)
Coformulanti ed inerti: quanto basta a .... g. 100



NOCIVO

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A. –
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano
Tel. 0371/5961

Distribuito da Sipcam Italia S.p.A.
Via Carroccio. 8 - Milano

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officina di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: Litri 1-5-10-20

Partita n.: ....



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione. Irritante per le vie respiratorie. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].
L'applicazione del prodotto deve prevedere una fascia di rispetto di almeno 18 m dai corpi idrici.
Durante la miscelazione e il carico del prodotto usare guanti adatti. Durante l'applicazione del prodotto usare guanti adatti e tuta completa da lavoro. Durante eventuali lavorazioni da svolgere sulle colture trattate usare guanti adatti. Non impiegare il prodotto in serra.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil puro 4.2% Clorotalonil puro 31.5% le quali separatamente provocano i seguenti **sintomi di intossicazione:**
Cimoxanil (derivato dell'urea): durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Clorotalonil: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni: ----------
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche
Il prodotto è un fungicida in sospensione concentrata efficace contro la peronospora ed altre crittogame di patata e pomodoro.
Controlla altre malattie quali Alternaria.
Il prodotto non solo agisce per contatto sulle zoospore germinanti ma è anche in grado di penetrare nei tessuti vegetali e di colpire il micelio nei primissimi stadi di sviluppo.

Preparazione della poltiglia
Formare una pasta semiliquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua: indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e tenendo la miscela in costante agitazione.

Modalità e dosi d'impiego
Non impiegare il prodotto in serra.

Colture orticole (pomodoro, patata)
Patata: Impiegare 2.4 l/ha di prodotto in 500-1000 l/ha di acqua, in funzione dello sviluppo vegetativo della coltura. Iniziare i trattamenti preventivi non appena le colture hanno raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche, o è probabile la comparsa delle altre malattie. E' consentito un massimo di 2 applicazioni per anno con un intervallo minimo di 10 giorni tra i trattamenti: per assicurare la copertura fitosanitaria dell'intero ciclo colturale è necessario alternare l'uso del Cymonil con altri prodotti antiperonosporici non contenenti chlorothalonil.

Pomodoro: Impiegare 2.4 l/ha di prodotto in 500-1000 l/ha di acqua in funzione dello sviluppo vegetativo della coltura. Iniziare i trattamenti preventivi a partire dalla comparsa delle prime infiorescenze e non appena inizia il pericolo di infezioni peronosporiche, o è probabile la comparsa delle altre malattie. E' consentito un massimo di 2 applicazioni per anno con un intervallo minimo di 7-10 giorni tra i trattamenti: per assicurare la copertura fitosanitaria dell'intero ciclo colturale è necessario alternare l'uso del Cymonil con altri prodotti antiperonosporici non contenenti chlorothalonil.

Compatibilità:
il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usarlo in associazione a prodotti con reazione alcalina ed olii minerali.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività: il prodotto è nocivo per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta per patata e 7 giorni prima della raccolta per pomodoro.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

- 9 AGO. 2012

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del........

12A13752

DECRETO 9 agosto 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Diquanet».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 6 agosto 2007 presentata dall'Impresa HERMOO BELGIUM N.V., con sede legale in Zepperenweg 257v 3800 St. Truiden- Belgio, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato DIQUANET contenente la sostanza attiva diquat;

Viste le convenzioni del 1 settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 20 novembre 2001 di inclusione della sostanza attiva diquat, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2011 in attuazione della direttiva 2001/21/CE della Commissione del 5 marzo 2001;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva diquat, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa HERMOO BELGIUM N.V. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione della sopracitata documentazione tecnica relativa al prodotto fitosanitario in questione, al fine di registrare il prodotto di cui trattasi;

Vista la nota dell'Ufficio in data 21 maggio 2012 prot. 17589 con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di autorizzazione.

Vista la nota pervenuta in data 5 giugno 2012 da cui risulta che l'Impresa HERMOO BELGIUM N.V. ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto DIQUANET fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva diquat;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa HERMOO BELGIUM N.V., con sede legale in Zepperenweg 257v 3800 St. Truiden- Belgio, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DIQUANET con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva diquat nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell' Impresa estera:

- Hermoo Belgium NV Lichtenberglaan 2045, 3800 St-Truiden – Belgio

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.14010.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

DIQUANET

Erbicida Disseccante Concentrato Solubile

HERMOO

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Diquat.......................................20 g (= 200 g/l)

Contenuto: 1L, 5 L, 10 L, 20 L Lotto N.:



T



N

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione.
Tossico per inalazione
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in material di sicurezza.
In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
HERMOO Belgium NV
Lichtenberglaan 2045, 3800 Sint-Truiden
Belgium
Tel N.: +32 11 68 68 66

OFFICINA DI PRODUZIONE
HERMOO Belgium NV
Lichtenberglaan 2045, 3800 Sint-Truiden
Belgium

Registrazione Ministero della Salute n°__________ del ________

NORME PRECAUZIONALI
Durante la miscelazione e il carico del prodotto usare adeguati dispositivi di protezione respiratoria e guanti. Durante l'applicazione del prodotto utilizzare adeguati dispositivi di protezione respiratoria, guanti e tuta completa da lavoro. Non applicare il prodotto con attrezzatura manuale. Non rientrare nell'area trattata prima che la coltura sia perfettamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Nocivo per ingestione. Tossico per inalazione. Irritante per il sistema respiratorio e la pelle. Pericolo di seri danni alla salute dovuti ad una prolungata esposizione se ingerito. Sintomi: nervosismo, irritabilità, irrequietezza, aggressività, disorientamento, incapacità di riconoscere famigliari e conoscenti, diminuzione dei riflessi. Se la dose ingerita è ridotta, tali sintomi possono comparire 1-2 giorni dopo. Il danno ai reni è un'importante caratteristica dell'avvelenamento.
AVVERTENZE
L'aggiunta di agenti bagnanti può aumentare la colorazione. Non utilizzare paglia o erbe trattati come alimento o giaciglio di animali entro 4 giorni dall'applicazione. Quando utilizzato come overall spray su colture, edibili e non, coltivate su terreni sabbiosi o torbosi, attendere 3 giorni tra applicazione e presunta emergenza o trapianto della coltura.

CARATTERISTICHE
Diquanet è un erbicida pre e post-emergenza ad azione fogliare per contatto, privo di attività al suolo dovuta al forte adsorbimento da parte del terreno. Diquanet è un erbicida non selettivo usato per il controllo delle malerbe e come disseccante in pre-raccolta su culture da seme. Efficace nei confronti della maggior parte delle infestanti.
Pincipali infestanti sensibili: *Abutilo theophrasti* (cencio molle), *Adonis* spp. (adonide), *Ajuga chamepitis* (iva artritica), *Amaranthus* spp. (amaranto), *Anthemis* spp. (falsa camomilla), *Capsella bursa-pastoris* (borsa del pastore), *Chenopodium* spp. (chenopodio), *Chrysantemum segetum* (crisantemo campestre), *Datura stramonium* (stramonio), *Lamium* spp. (falsa ortica), *Oxalys* spp. (acetosella), *Papaver rhoeas* (papavero), *Plantago* spp. (piantaggine), *Polygonum persicaria* (persicaria), *Polygonum convolvolus* (poligono convolvolo), *Ranunculus* spp. (ranuncolo), *Senecius vulgaris* (senecio comune), *Solanum nigrum* (erba morella), *Urtica urens* (ortica), *Veronica* spp. (veronica).

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

DISERBO			
Coltura e/o condizione	**Applicazione**	**L/ha min max**	**Volumi d'acqua (L)**
Vigneto	Pre emergenza	3.3 - 5	300 - 800
Frutteto	Pre emergenza	3.3 - 5	300 - 800
Agrumeto	Pre emergenza	3.3 - 5	300 - 800
Colture arboree	Pre emergenza	3.3 - 5	300 - 800
Vivai	Pre semina, pre trapianto, pre emergenza	2 - 4	300 - 800
Interfila	Pre emergenza	2 - 4	300 - 800
Interparcellare in colture industriali	Pre emergenza	2 - 4	300 - 800
Orticole	Pre emergenza	2 - 4	300 - 800
Floreali	Pre emergenza	2 - 4	300 - 800
Asparago	Pre emergenza	2 - 4	300 - 800
Erba medica	Pre emergenza	2.5 – 3.3	300 - 800
Mais (semina senza aratura)	Pre emergenza	3.3 - 5	300 - 800

DISSECCAMENTO			
Coltura e/o condizione	**Applicazione**	**L/ha min max**	**Volumi d'acqua (L)**
Riso da seme	A maturazione, poco prima del raccolto	1.2 – 1.6	300 - 800
Erbe medica	A maturazione, poco prima del raccolto	1.6 – 3.3	300 - 800
Mais	A maturazione, poco prima del raccolto	1.6 – 3.3	300 - 800
Grano	A maturazione, poco prima del raccolto	1.6 – 3.3	300 - 800
Piante da fibra	A maturazione, poco prima del raccolto	1.6 – 3.3	300 - 800

AVVERTENZA: effettuare un solo trattamento per stagione.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Tossico per gli organismi acquatici, può causare effetti dannosi a lungo termine nell'ambiente acquatico.
Sospendere 30 giorni prima della raccolta delle colture.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso . Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

12A13755

DECRETO 1° ottobre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Midash».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 12 aprile 2012 dall'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato MIDASH contenente la sostanza attiva imidacloprid, uguale al prodotto di riferimento denominato Imidasect registrato al n. 13394 con decreto direttoriale in data 23 dicembre 2010, dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Imidasect registrato al n. 13394;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva imidacloprid relativa all'iscrizione della sostanza attiva 2008/116/CE nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva imidacloprid;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e n. 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 luglio 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2019, l'Impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MIDASH con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 50 - 100 - 250 - 500; l - 5 - 10 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti esteri:

Chemark Kft H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Hungary;

Agrology papaeconomou S.A, Industrial area of Thessaloniki, Sindos Building Block 53, 570 22 Thessaloniki (GR);

Safapac Ltd., 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (UK);

Laboratorios Alcotan Pol. C/Rio Viejo, 80 parc 63, Dos Hermanas, Sevilla, 41700 (SP).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: IRCA Service S.p.a., S.S. Cremasca 591, 10 - Fornovo S.G. (Bergamo).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15403.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

MIDASH

insetticida-aficida sistemico
CONCENTRATO SOLUBILE



MIDASH - Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
g 17,1 di Imidacloprid puro (200 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

SHARDA WORLDWIDE EXPORTS PVT LTD
Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), Mumbai, INDIA
Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n.......del ....

Officine di produzione: Chemark Kft H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Hungary // **Agrology papaeconomou S.A**, Industrial area of Thessaloniki, Sindos Building Block 53, 570 22 Thessaloniki (GR)// **Safapac Ltd.**, 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (UK)// **IRCA Service Spa** S.S. Cremasca 591, 10 - Fornovo S.G. (BG) Italy// **Laboratorios Alcotan** Pol. C/Rio Viejo, 80 parc 63, Dos Hermanas, Sevilla, 41700 (SP)

Contenuto netto: ml 50, 100, 250, 500; litri 1, 5, 10, 20 **Partita N°......**

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Pomacee (melo, pero): contro afidi *(Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Aphis gossypii, Aphis pomi)* ed eriosoma *(Eriosoma lanigerum)*, cicaline *(Empoasca* flavescens), contro microlepidotteri *(Leucoptera scitella, Lithocolletis blancardella, Lyonetia clerkella)*, Psilla del melo *(Psilla mali)*, contro Tentredine *(Hoplocampa* testudinea)(pero): 0,05% (50 ml/100 litri d'acqua). Nei trattamenti allo stadio di orecchiette di topo miscelare con Olio minerale 2,5-3 % (2500-3000 ml in 100 litri d'acqua). Il trattamento contro i microlepidotteri deve essere posizionato al momento del massimo sfarfallamento.
Drupacee (pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco): contro afidi *(Myzus persicae, Myzus cerasi, Brachycaudus schwartzii, Hyalopterus sp.)* con trattamento a rottura gemme-bottoni rosa o in vegetazione: 0,05% (50 ml/100 litri d'acqua). Nel trattamento a rottura gemme-bottoni rosa miscelare con Olio minerale 1,5-2% (1500-2000 ml/100 litri d'acqua). Il prodotto è efficace anche sui microlepidotteri *(Phyllonorycter spp.)*. Contro Tentredine *(Hoplocampa brevis)* (susino), *Metcalfa pruinosa e Cicaline* 0,05% (50 ml/100 litri d'acqua).
Agrumi (arancio, clementino, mandarino, limone): contro afidi *(Aphis gossypii, Aphis citricola, Myzus persicae, Toxoptera aurantii)*: 0,05% (50 ml/100 litri d'acqua. Contro aleurodidi (es. *Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri*, ecc.), minatrice serpentina delle foglie *(Phyllocnistis citrella)*: 0,075% (75 ml/100 litri d'acqua).
Orticole:
- pomodoro, melanzana: contro afidi *(Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani)*: 0,05% (50 ml/100 litri d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Bemisia* tabaci, *Trialeurodes vaporariorum)* e dorifora *(Leptinotarsa decemlineata)*: 0,075% (75 ml/100 l litri d'acqua).
- peperone, cocomero, melone: contro afidi *(Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani)*: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)*: 0,075% (75 ml/100 litri d'acqua).
- patata: contro afidi *(Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis* fabae, *Aulacorthum solani, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae)*: 0,05% (50 ml/100 litri d'acqua); contro dorifora *(Leptinotarsa decemlineata)*: 0,075% (75 ml/100 litri d'acqua).
Tabacco: contro afidi *(Myzus nicotianae, Myzus persicae)* e altica *(Epithrix hirtipennis)*: 0,05% (50 ml/100 litri d'acqua)
Le dosi riportate si intendono per irroratrici a volume normale.
Floreali ed ornamentali: contro afidi (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae) e Metcalfa pruinosa*: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua); contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)*: 0,075% (75 ml/100 litri d'acqua). Su floreali ed ornamentali in vaso e' possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante.
Avvertenze agronomiche :Il prodotto contiene una sostanza altamente tossica per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare nei 10 giorni precedenti la fioritura e durante la fioritura. Prima dell'applicazione del prodotto sfalciare o eliminare le piante spontanee in fioritura o prossime alla fioritura, possibilmente anche nelle immediate vicinanze della coltura. Trattare l'ultima fila di alberi solo verso l'interno

MODALITA' DI IMPIEGO: effettuare al massimo un trattamento l'anno. Aggiungere MIDASH direttamente nella botte.

Compatibilita': MIDASH è miscibile con Oli minerali.

Sospendere i trattamenti 7 giorni per pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, 14 giorni per agrumi, patata e tabacco, 21 giorni per pesco e nettarine, susino, ciliegio, 28 giorni per melo, 35 giorni per albicocco, 50 giorni per pero prima del raccolto.
Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.............. 11 OTT. 2012

MIDASH

insetticida-aficida sistemico
CONCENTRATO SOLUBILE



MIDASH - Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
g 17,1 di Imidacloprid puro (200 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

SHARDA WORLDWIDE EXPORTS PVT LTD
Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), Mumbai, INDIA
Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n.......del ....

Officine di produzione: Chemark Kft H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Hungary // **Agrology papaeconomou S.A**, Industrial area of Thessaloniki, Sindos Building Block 53, 570 22 Thessaloniki (GR)// **Safapac Ltd.**, 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (UK)// **IRCA Service Spa** S.S. Cremasca 591, 10 - Fornovo S.G. (BG) Italy// **Laboratorios Alcotan** Pol. C/Rio Viejo, 80 parc 63, Dos Hermanas, Sevilla, 41700 (SP)

Contenuto netto: ml 50, 100 **Partita N°......**

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...... 11 OTT. 2012

12A13757

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 dicembre 2012.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Cuneo, Alessandria, Asti, Novara e Vercelli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01)e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Grandinate del 4 agosto 2012 nella provincia di Cuneo.

Grandinate del 5 agosto 2012 nelle province di Alessandria, Asti.

Tromba d'aria del 6 agosto 2012 nelle province di Novara, Vercelli.

Dato atto alla Regione Piemonte di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture Aziendali

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Alessandria:

grandinate del 5 agosto 2012; provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Castelletto Merli, Cereseto, Cerrina Monferrato, Mombello Monferrato, Murisengo, Odalengo Grande, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Sala Monferrato, Serralunga Di Crea, Villadeati.

Asti:

grandinate del 5 agosto 2012; provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Albugnano, Aramengo, Berzano Di San Pietro, Castelnuovo Don Bosco, Cocconato, Moncalvo, Moransengo, Passerano Marmorito, Piovà Massaia, Tonengo.

Cuneo:

grandinate del 4 agosto 2012; provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio del comune di Lagnasco.

Novara:

tromba d'aria del 6 agosto 2012; provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Bellinzago Novarese, Cameri, Novara.

Vercelli:

tromba d'aria del 6 agosto 2012; provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio del comune di Santhià.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2012

Il Ministro: CATANIA

12A13669

DECRETO 7 dicembre 2012.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il piano assicurativo agricolo 2012 approvato con decreto 18 gennaio 2012, con il quale sono state individuate, tra l'altro, le produzioni e le avversità ammissibili all'assicurazione agricola agevolata, tra le quali risulta la siccità a carico delle produzioni agricole;

Visto l'art. 5 comma 4 del piano soprarichiamato, che disciplina le deroghe ai fini dell'attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarietà nazionale, per i danni alle produzioni vegetali causati da avversità per le quali è possibile stipulare polizze assicurative agevolate;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Veneto di declaratoria della siccità dal 1° giugno 2012 al 2 settembre 2012 nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 5 comma 2, lett. *a)*, *b)*, *c)* e *d)* per i danni alle produzioni agricole, unitamente alla richiesta di deroga al vigente piano assicurativo agricolo, ai sensi del richiamato art. 5 comma 4, per l'impossibilità per gli agricoltori di stipulare polizze assicurative;

Vista comunicazione dall'Associazione nazionale fra le imprese di Assicurazione del 20 settembre 2012;

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni comprese le colture non assicurate, in deroga al piano assicurativo agricolo 2012,

Decreta:

Art. 1.

Le previsioni assicurative contenute all'art. 1, del decreto 18 gennaio 2012, piano assicurativo agricolo 2012, sono modificate per consentire l'attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, nei territori delle Province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza per la siccità dal 1° giugno 2012 al 2 settembre 2012.

Art. 2.

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Padova: Siccità dal 1° giugno 2012 al 2 settembre 2012; provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*:

a) nell'intero territorio provinciale limitatamente alle colture di: mais, soia, barbabietola da zucchero e foraggere;

b) nel territorio dei comuni di: Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Cinto Euganeo, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia, Vò limitatamente alle colture di cui alla precedente lett. *a)* ed alla vite.

Rovigo: Siccità dal 1° giugno 2012 al 2 settembre 2012; provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio provinciale limitatamente alle colture di: mais, soia, barbabietola da zucchero, fruttiferi (melo, pero, pesco), vite, erba medica, ortive in pieno campo (cocomero, melone, pomodoro, zucca), risone.

Treviso: siccità dal 1° giugno 2012 al 2 settembre 2012; provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Borso Del Grappa, Casale Sul Sile, Casier, Castelcucco, Cavaso Del Tomba, Cessalto, Chiarano, Crespano Del Grappa, Gorgo Al Monticano, Mansuè, Meduna Di Livenza, Mogliano Veneto, Monastier Di Treviso, Motta Di Livenza, Paderno Del Grappa, Ponte Di Piave, Portobuffolè, Possagno, Preganziol, Roncade, Salgareda, San Biagio Di Callalta, San Zenone Degli Ezzelini, Silea, Zenson Di Piave, Zero Branco limitatamente alle colture di: mais, soia, erba medica.

Venezia: siccità dal 1° giugno 2012 al 2 settembre 2012; provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*:

a) nell'intero territorio provinciale limitatamente alle colture di: mais, soia, erba medica;

b) nel territorio dei comuni di: Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavallino Treporti, Cavarzere, Chioggia, Cona, Dolo, Fiesso D'artico, Fossò, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Quarto D'Altino, Salzano, Scorzè, Spinea, S. Maria Di Sala, Strà, Venezia, Vigonovo limitatamente alle colture di cui alla precedente lett. *a)* e alla barbabietola da zucchero.

Verona: siccità dal 1° giugno 2012 al 2 settembre 2012; provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*:

a) nel territorio dei comuni di: Albaredo D'adige, Arcole, Angiari, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola Rizza, Isola Della Scala, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Pressana, Ronco All'Adige, Roverchiara, Roveredo Di Guà, Salizzole, S. Bonifacio, S. Giovanni Lupatoto, S. Martino Buon Albergo, S. Pietro Di Morubio, Sanguinetto, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Verona,Veronella, Vigasio, Villa Bartolomea, Zevio, Zimella limitatamente alle colture di: mais, soia, barbabietola da zucchero, girasole, erba medica, prato stabile non irriguo, ortive in pieno campo (pomodoro da industria, fagiolino, fagiolo), fruttiferi (melo, pero);

b) nel territorio dei comuni di: Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Cerro Veronese, Costermano, Erbezzo, Ferrara Di Monte Baldo, Fumane, Grezzana, Malcesine, Marano Di Valpolicella, Negrar, Roverè Veronese, S. Giovanni Ilarione, S. Mauro Di Saline, S. Zeno Di Montagna, S. Anna D'Alfaedo, Selva Di Progno, Tregnago, Velo Veronese, Verona, Vestenanova limitatamente alle colture di: prato stabile, pascolo.

Vicenza: Siccità dal 1° giugno 2012 al 2 settembre 2012; provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*:

a) nel territorio dei comuni di: Agugliaro, Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina,, Arcugnano, Arzignano, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Bassano Del Grappa, Bolzano Vicentino, Breganze, Brendola, Brogliano, Caldogno, Camisano Vicentino, Campiglia Dei Berici, Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, Costabissara, Creazzo, Dueville, Fara Vicentino, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Grisignano Di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Lonigo, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mossano, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano, Pianezze S. L., Poiana Maggiore, Quinto Vicentino, Romano D'Ezzelino, Sandrigo, San Germano Dei Berici, Sarcedo, Sarego, Sossano, Sovizzo, Thiene, Torri Di Quartesolo, Trissino, Vicenza, Villaga, Villaverla, Zanè, Zermeghedo, Zovencedo limitatamente alle colture di: mais, soia, colture foraggere e barbabietola da zucchero;

b) nel territorio dei comuni di: Carrè, Cogollo Del Cengio, Cornedo Vicentino, Lugo Di Vicenza, Monte Di Malo, Nogarole Vicentino, Piovene Rocchette, Pove Del Grappa, San Vito Di Leguzzano, Santorso, Schio, Valdagno, Velo D'Astico, Zugliano limitatamente alle colture di: mais e soia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2012

Il Ministro: CATANIA

12A13670

DECRETO 7 dicembre 2012.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Modena, Forlì-Cesena e Rimini.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il piano assicurativo agricolo 2012 approvato con decreto 18 gennaio 2012, con il quale sono state individuate, tra l'altro, le produzioni e le avversità ammissibili all'assicurazione agricola agevolata, tra le quali risulta la siccità a carico delle produzioni agricole;

Visto l'art. 5 comma 4 del piano soprarichiamato, che disciplina le deroghe ai fini dell'attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarietà nazionale, per i danni alle produzioni vegetali causati da avversità per le quali è possibile stipulare polizze assicurative agevolate;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Emilia Romagna di declaratoria della siccità dal 16 giugno 2012 al 31 agosto 2012 nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna e Modena; dal 1° marzo 2012 al 31 agosto 2012 nelle province di Forlì - Cesena e Rimini; per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 5 comma 2, lett. *a)*, *b)* e *d)* per i danni alle produzioni agricole, unitamente alla richiesta di deroga al vigente piano assicurativo agricolo, ai sensi del richiamato art. 5 comma 4, per l'impossibilità per gli agricoltori di stipulare polizze assicurative;

Vista comunicazione dall'Associazione nazionale fra le imprese di Assicurazione del 20 settembre 2012;

Dato atto alla Regione Emilia Romagna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni comprese le colture non assicurate, in deroga al piano assicurativo agricolo 2012,

Vista la proposta della Regione Emilia Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Le previsioni assicurative contenute all'art. 1, del decreto 18 gennaio 2012, piano assicurativo agricolo 2012, sono modificate per consentire l'attivazione degli interventi compensativi *ex post* del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, per la siccità dal 16 giugno 2012 al 31 agosto 2012 nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna e Modena; dal 1° marzo 2012 al 31 agosto 2012 nelle province di Forlì - Cesena e Rimini.

Art. 2.

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Bologna:

Siccità dal 16 giugno 2012 al 31 agosto 2012;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Anzola Dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castello D'Argile, Castello di Serravalle, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Crespellano, Crevalcore, Dozza, Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granaglione, Granarolo Dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Monteveglio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Porretta Terme, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Savigno, Vergato, Zola Predosa.

Ferrara:

siccità dal 16 giugno 2012 al 31 agosto 2012;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *d)*, nell'intero territorio provinciale.

Forlì-Cesena:

siccità dal 1° marzo 2012 al 31 agosto 2012;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone.

Modena:

siccità dal 16 giugno 2012 al 31 agosto 2012;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano Sul Panaro, Soliera, Spilamberto, Vignola.

Ravenna:

Siccità dal 16 giugno 2012 al 31 agosto 2012;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *d)*, nell'intero territorio provinciale.

Rimini:

Siccità dal 1° marzo 2012 al 31 agosto 2012;

Provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2012

Il Ministro: CATANIA

12A13671

DECRETO 14 dicembre 2012.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la valorizzazione e la tutela della nocciola Piemonte IGP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Nocciola Piemonte».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte», modificato con Reg. (CE) n. 464 del 12 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 77 del 13 marzo 2004;

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 18 dicembre 2003 con il quale è stato attribuito al Consorzio per la valorizzazione e la tutela della nocciola Piemonte IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Nocciola Piemonte»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cerali non trasformati» individuata all'art. 2, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Istituto Nord-Ovest Qualità - Società cooperativa, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»;

Considerato che lo statuto approvato con decreto ministeriale del 4 dicembre 2003 risulta conforme alle previsioni normative in materia di consorzi di tutela, a seguito della verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la valorizzazione e la tutela della nocciola Piemonte IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 4 dicembre 2003 al Consorzio per la valorizzazione e la tutela della nocciola Piemonte IGP con sede legale in via Umberto I, 1 - 12060 Bossolasco (Cuneo), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 4 dicembre 2003, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2012

Il direttore generale: VACCARI

12A13758

DECRETO 19 dicembre 2012.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale - Piogge alluvionali dal 31 maggio 2011 al 10 giugno 2011 nella Provincia di Pavia;

Vista la nota n. 21377 del 22 novembre 2012 con la quale la Regione Lombardia ha trasmesso ulteriori supplementi istruttori a sostegno della proposta;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Pavia:

piogge alluvionali dal 31 maggio 2011 al 10 giugno 2011; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Canevino, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montù Beccaria, Pietra de' Giorgi, Rocca de' Giorgi, Ruino, Santa Maria della Versa, Volpara;

piogge alluvionali dal 31 maggio 2011 al 10 giugno 2011; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Canevino, Cigognola, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montù Beccaria, Pietra de' Giorgi, Rovescala, Ruino, Santa Maria della Versa, Valverde, Volpara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2012

Il Ministro: CATANIA

12A13761

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 novembre 2012.

Rettifica del decreto 31 ottobre 2012, recante: «Riparto dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali per l'anno 2011.».

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 27, comma 10;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato anno 2001, ed in particolare l'art. 145, comma 18;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'articolo 52, comma 18;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 80, comma 35;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed, in particolare, l'art. 4, comma 5;

Visto il decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito in legge del 30 luglio 2004, n. 191;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 4 dicembre 2004, concernente: " regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni", di seguito denominato regolamento;

Visto il D.M. del 31.10.2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* nr. 273 del 22.11.2012, concernete il riparto dello stanziamento annuo previsto per le emittenti televisive locali dall'art. 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, nr. 448;

Visto che a causa del malfunzionamento del sistema informatico si è verificato un disallineamento nelle regioni tra gli importi ripartiti con D.M. del 31.10.2012 e quelli effettivamente rielaborati;

Considerato che occorre procedere alla rettifica della tabella riportante il riparto dei contributi di cui al D.M. 31.10.2012

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella di riparto dell'ammontare annuo dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato, da ultimo, dall'art. 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, dalla legge n. 13 dicembre 2010, n. 221, in combinato con il decreto 21 dicembre 2010 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, tabella n. 3 – cap. 3121 pari ad Euro 95.929.331,00 per l'anno 2011, è ripartito tra i bacini di utenza televisiva coincidenti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, varia come segue:

REGIONI	CONTRIBUTO REGIONALE
ABRUZZO	€ 1.411.014.33
BASILICATA	€ 195.034.58
BOLZANO	€ 297.520.47
CALABRIA	€ 2.121.409.90
CAMPANIA	€ 8.817.230.81
EMILIA ROMAGNA	€ 5.878.649.16
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 2.031.851.93

LAZIO	€ 5.513.044.36
LIGURIA	€ 2.676.498.76
LOMBARDIA	€ 12.338.984.17
MARCHE	€ 1.087.242.56
MOLISE	€ 942.762.16
PIEMONTE	€ 7.117.566.37
PUGLIA	€ 13.010.518.30
SARDEGNA	€ 2.752.155.10
SICILIA	€ 10.470.278.29
TOSCANA	€ 5.176.852.10
TRENTO	€ 715.381.44
UMBRIA	€ 1.111.691.96
VALLE D'AOSTA	€ 11.319.47
VENETO	€ 12.252.324.76
TOTALE	€ 95.929.331,00

Art. 2.

1. Salvo quanto disposto con l'art. 1 del presente decreto restano invariate le disposizioni di cui al D.M. del 31.10.2012.

2. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2012

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2012
Registro n. 13, foglio n. 26

12A13751

DECRETO 30 novembre 2012.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Panorama società cooperativa edilizia a r.l.», in Marcianise e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 sexiesdecies c.c.;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale di revisione del 23 marzo 2010 redatto dal revisore incaricato dall'Amministrazione nei confronti della Società Cooperativa «Panorama Società Cooperativa Edilizia a r.l.» con sede in Marcianise (CE);

Considerato che in sede di verifica revisionale sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, meglio descritte nel citato verbale cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90 e successive modificazioni, datata 16 giugno 2011 prot. n. 114805 non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate dal revisore nel verbale di revisione del 23 marzo 2010 che si intendono qui richiamate;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 13 settembre 2012 dalla Commissione Centrale per le Cooperative di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 78/2007, come da verbale agli atti cui si rinvia;

Ritenuto che nel caso di specie, pertanto, ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545 — sexiesdecies c.c., come risultante dai citati accertamenti ed in particolare si segnala che è emerso quanto segue: lo statuto dell'ente non è stato adeguato al nuovo diritto societario, la cooperativa non è ancora iscritta all'Albo Nazionale delle cooperative; nella nota integrativa non sono stati evidenziati, ai sensi dell'art. 2513 c.c., i parametri inerenti la prevalenza, non 'è Stata redatta la relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa, ai sensi dell'art. 2545 c.c.; la cooperativa deve versare il contributo biennale obbligatorio di revisione 2009/2010. con relative sanzioni ed interessi. i membri del collegio sindacale, decaduto a marzo 2008, sembra che non siano stati scelti secondo i criteri dettati dall'art. 2397 c.c.; l'ispettore segnala inoltre che, dalla visura camerale, il CdA risulta decaduto in data 5 novembre 2011 e, ad oggi, non risulta essere stato rinnovato e ancora non è stato consentito al revisore di effettuare l'Accertamento ispettivo sulle irregolarità oggetto di diffida.

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. «Panorama Società Cooperativa Edilizia a r.l.» con sede in Marcianise (CE), C.F. 02158800611, costituita in data 28 ottobre 1981.

Art. 2.

Il dott. Antonio Tozzi, nato a Benevento il 19 gennaio 1968, domiciliato in Benevento, via De Dominicis snc, è nominato per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'En-

te attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

13A00010

DECRETO 30 novembre 2012.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Edil Centro - società cooperativa», in Castel Volturno e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 sexiesdecies c.c.;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale di revisione del 21 febbraio 2011 e successivo accertamento del 14 aprile 2011 redatti dal revisore incaricato dall'Amministrazione nei confronti della Società Cooperativa «Edil Centro - Società Cooperativa» con sede in Caste] Volturno (CE);

Considerato che in sede di verifica revisionale sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, meglio descritte nel citato verbale cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90 e successive modificazioni, datata 18 maggio 2012 prot. n. 116713 non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate dal revisore nel verbale di revisione del 21 febbraio 2011 e successivo accertamento del 14 aprile 2011 che si intendono qui richiamate;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 8 ottobre 2012 dalla Commissione Centrale per le Cooperative di cui all'art. 4 del D.P.R., n. 78/2007, come da verbale agli atti cui si rinvia;

Ritenuto che nel caso di specie, pertanto, ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545 — sexiesdecies c.c., come risultante dai citati accertamenti ed in particolare si segnala che è emerso quanto segue: l'ente deve redigere approvare e depositare nuovamente il bilancio 2009 destinando correttamente gli utili documentando la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c. indicando le modalità di scambio mutualistico; sistemare il libro soci come evidenziato nei punti 38 e 52 del verbale; si vedano anche i punti 3-4-5-6-8 del verbale di accertamento.

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. «Edil Centro - Società cooperativa» con sede in Castel Volturno (CE), C.F. 02582720617, costituita in data 11 giugno 1999.

Art. 2.

Il dott. Antonio Tozzi, nato a Benevento il 19 gennaio 1968, domiciliato in Benevento, via De Dominicis snc, è nominato per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

13A00011

DECRETO 30 novembre 2012.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Ergida società cooperativa sociale», in Modugno e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 sexiesdecies c.c.;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale di revisione dell' 11 febbraio 2011 e successivo accertamento del 2 maggio 2011 redatti dal revisore incaricato dall'Amministrazione nei confronti della Società Cooperativa «Ergida Società Cooperativa Sociale» con sede in Modugno (BA);

Considerato che in sede di verifica revisionale sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, meglio descritte nel citato verbale cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90 e successive modificazioni, datata 6 settembre 2012 prot.n. 185449 non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate dal revisore nel verbale di revisione dell'11 febbraio 2011 e successivo accertamento del 2 maggio 2011, che si intendono qui richiamate;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 8 ottobre 2012 dalla Commissione Centrale per le Cooperative di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 78/2007, come da verbale agli atti cui si rinvia;

Ritenuto che nel caso di specie, pertanto, ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545 — sexiesdecies c.c., come risultante dai citati accertamenti ed in particolare si segnala che è emerso quanto segue: non è stato versato il contributo biennale di cui al punto 48 e 49 del verbale; non si è provveduto a deliberare la copertura della perdita di esercizio e le relative modalità; non si è provveduto ad integrare il sodalizio con l'ingresso di soci svantaggiati nella misura legale.

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. «Ergida Società Cooperativa Sociale con sede in Modugno (BA), C.F. 06785340727, costituita in data 4 luglio 2008.

Art. 2.

Il Rag. Massimiliano Sciannameo, nato a Bari il 4 giugno 1973, con studio in Bari, via G.S. Poli n. 21/a, è nominato per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

13A00012

DECRETO 30 novembre 2012.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «La Montagna società cooperativa», in Castelpagano e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4. comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale di revisione del 20 gennaio 2011 redatto dal revisore incaricato dall'Amministrazione nei confronti della Società Cooperativa «La Montagna - Società Cooperativa» con sede in Castelpagano (Benevento);

Considerato che in sede di verifica revisionale sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, meglio descritte nel citato verbale cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990 e successive modificazioni, datata 29 febbraio 2012, prot. n. 53320, non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate dal revisore nel verbale di revisione del 20 gennaio 2011 che si intendono qui richiamate;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso

in data 8 ottobre 2012 dalla Commissione Centrale per le Cooperative di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 78/2007, come da verbale agli atti cui si rinvia;

Ritenuto che nel caso di specie, pertanto, ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, come risultante dai citati accertamenti ed in particolare si segnala che è emerso quanto segue: rispetto agli attuali 12 soci ed un valore nominale di euro 258,23 il capitale sociale ammonta a euro 3.099; il CCNL applicato ai soci lavoratori approvato il 15 novembre 2006 è stato modificato dall'assemblea il 15 dicembre 2010 e prevede l'applicazione del CCNL dei lavoratori agricoli della provincia di Benevento l'art. 3 comma 3 del regolamento prevede che l'interruzione del rapporto di lavoro è causa di esclusione dalla cooperativa circostanza in contrasto con le norme civilistiche e statutarie; nel corso del 2010 oltre ad un socio con rapporto di lavoro subordinato sono stati occupati soci con prestazioni occasionali; si richiamano anche i punti 10 e 11 del verbale ispettivo;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. «La Montagna - Società Cooperativa» con sede in Castelpagano (Benevento), C.F. 01167950623, costituita in data 21 luglio 1999.

Art. 2.

L'avv. Ilaria Facchiano, nata a Benevento il 6 ottobre 1980, domiciliata in Benevento, C.da S. Vito n. 91, è nominato per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

13A00013

DECRETO 12 dicembre 2012.

Annullamento del decreto n. 07/SC/2012 del 10 settembre 2012, di scioglimento della «Primavera - Società Cooperativa Edilizia», in Orta *Nova*.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545 septiesdecies codice civile;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 07/SC/2012 del 10 settembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 2012) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Primavera - Società Cooperativa Edilizia», con sede in Orta *Nova* (FG);

Tenuto conto che la cooperativa con istanza del 10 dicembre 2012 ha richiesto la revoca del provvedimento in quanto i bilanci d'esercizio erano stati regolarmente depositati presso il competente Ufficio Registro delle Imprese;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, per le motivazioni sopra esposte;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 07/SC/2012 del 10 settembre 2012 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Primavera - Società Cooperativa Edilizia», con sede in Orta *Nova* (FG), codice fiscale n. 00417380714, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2012

Il dirigente: DI NAPOLI

13A00009

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 dicembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3209
Yen	110,99
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,189
Corona danese	7,4612
Lira Sterlina	0,81420
Fiorino ungherese	287,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6964
Zloty polacco	4,0645
Nuovo leu romeno	4,4473
Corona svedese	8,5945
Franco svizzero	1,2077
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3155
Kuna croata	7,5370
Rublo russo	40,5950
Lira turca	2,3709
Dollaro australiano	1,2662
Real brasiliano	2,7360
Dollaro canadese	1,3090
Yuan cinese	8,2311
Dollaro di Hong Kong	10,2371
Rupia indonesiana	12758,09
Shekel israeliano	4,9480
Rupia indiana	72,7490
Won sudcoreano	1421,45
Peso messicano	17,0072
Ringgit malese	4,0430
Dollaro neozelandese	1,6029
Peso filippino	54,300
Dollaro di Singapore	1,6126
Baht tailandese	40,459
Rand sudafricano	11,3067

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A00106

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 dicembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3218
Yen	111,64
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,127
Corona danese	7,4616
Lira Sterlina	0,81750
Fiorino ungherese	290,19
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Zloty polacco	4,0816
Nuovo leu romeno	4,4181
Corona svedese	8,6323
Franco svizzero	1,2070
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3695
Kuna croata	7,5440
Rublo russo	40,5030
Lira turca	2,3769
Dollaro australiano	1,2715
Real brasiliano	2,7487
Dollaro canadese	1,3124
Yuan cinese	8,2394
Dollaro di Hong Kong	10,2447
Rupia indonesiana	12762,86
Shekel israeliano	4,9510
Rupia indiana	72,6400
Won sudcoreano	1419,69
Peso messicano	17,0977
Ringgit malese	4,0511
Dollaro neozelandese	1,6071
Peso filippino	54,362
Dollaro di Singapore	1,6129
Baht tailandese	40,460
Rand sudafricano	11,3420

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A00107

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 dicembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3266
Yen	113,87
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,115
Corona danese	7,4602
Lira Sterlina	0,81990
Fiorino ungherese	291,43
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6971
Zloty polacco	4,0688
Nuovo leu romeno	4,4215
Corona svedese	8,6273
Franco svizzero	1,2082
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3760
Kuna croata	7,5558
Rublo russo	40,3706
Lira turca	2,3757
Dollaro australiano	1,2782
Real brasiliano	2,7186
Dollaro canadese	1,3156
Yuan cinese	8,2740
Dollaro di Hong Kong	10,2834
Rupia indonesiana	12820,43
Shekel israeliano	4,9436
Rupia indiana	72,9130
Won sudcoreano	1422,42
Peso messicano	17,1939
Ringgit malese	4,0598
Dollaro neozelandese	1,6183
Peso filippino	54,589
Dollaro di Singapore	1,6212
Baht tailandese	40,660
Rand sudafricano	11,2774

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A00108

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 dicembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3183
Yen	113,50
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,140
Corona danese	7,4604
Lira Sterlina	0,81695
Fiorino ungherese	290,79
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6978
Zloty polacco	4,0809
Nuovo leu romeno	4,4385
Corona svedese	8,5615
Franco svizzero	1,2080
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3375
Kuna croata	7,5500
Rublo russo	40,2300
Lira turca	2,3584
Dollaro australiano	1,2692
Real brasiliano	2,6928
Dollaro canadese	1,3122
Yuan cinese	8,2172
Dollaro di Hong Kong	10,2191
Rupia indonesiana	12705,29
Shekel israeliano	4,9194
Rupia indiana	72,1835
Won sudcoreano	1407,37
Peso messicano	17,1386
Ringgit malese	4,0357
Dollaro neozelandese	1,6053
Peso filippino	54,098
Dollaro di Singapore	1,6124
Baht tailandese	40,353
Rand sudafricano	11,2211

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A00109

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 dicembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3194
Yen	113,61
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,151
Corona danese	7,4610
Lira Sterlina	0,81610
Fiorino ungherese	292,30
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6977
Zloty polacco	4,0740
Nuovo leu romeno	4,4445
Corona svedese	8,5820
Franco svizzero	1,2072
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3483
Kuna croata	7,5575
Rublo russo	40,3295
Lira turca	2,3551
Dollaro australiano	1,2712
Real brasiliano	2,7036
Dollaro canadese	1,3137
Yuan cinese	8,2207
Dollaro di Hong Kong	10,2260
Rupia indonesiana	12713,97
Shekel israeliano	4,9258
Rupia indiana	72,5600
Won sudcoreano	1406,23
Peso messicano	17,1845
Ringgit malese	4,0347
Dollaro neozelandese	1,6045
Peso filippino	54,107
Dollaro di Singapore	1,6111
Baht tailandese	40,347
Rand sudafricano	11,1727

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A00110

MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco degli operatori che esercitano attività di distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi, autorizzati dal Ministero della salute. - Anno 2012.

Elenco degli operatori che esercitano attività di distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi, autorizzati dal Ministero della Salute, ai sensi dell'art.13 comma 8 del D.M. 16 novembre 1993 "Attuazione della direttiva n.90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità". – Anno 2012.

ALLEGATO

Distributori di MM e PI autorizzati ai sensi dell'art. 13 comma 8 D.M. 16 NOVEMBRE						
DITTA	**REGIONE**	**SEDE LEGALE O OPERATIVA**	**CAP**	**PROV.**	**Aut. commercio ingrosso medicinali veterinari (art. 31 D.Lvo 119/92, art.66 D.Lvo 193/2006)**	**AUT. art. 13 Comma 8 D.M.16/11/1993**
CHEMIFARMA S.P.A.	EMILIA ROMAGNA	VIA DON E.SERVADEI N°16	47100	FO	AU. N° C.98/g DEL 24 NOVEMBRE 1994	AUT. N° MM/C.4 DEL 04 OTTOBRE 2004
SINTOFARM S.P.A.	EMILIA ROMAGNA	VIA M TOGLIATTI,N°5	42016	RE	AUT. N° S. 35/g del 25 FEBBRAIO 1994	AUT. N° MM/S1 DEL 16 NOVEMBRE 2004
ZOO-G. s.r.l.	EMILIA ROMAGNA	VIA AGNOLOTTI N°6	42100	RE	AUT. N° Z. 53/g DEL 04 SETTEMBRE 1995	AUT. N° MM/Z-4 DEL 21 GENNAIO 2005
BOVIFAR S.R.L.	LOMBARDIA	VIALE MONTECATINI S/N	24058	BG	AUT. B/22/g DEL 29 MAGGIO 1995.	AUT. N° MM/B-3 DEL 21 GENNAIO 2005
VET-ZOO	LOMBARDIA	VIA STRADA LEVATA,1	46044	MN	AUT. PROT. N 10161 DEL 05 FEBRAIO 2004	AUT N° MM/V-10 DEL 31 GENNAIO 2005
PRODOTTI GIANNI S.p.A	LOMBARDIA	VIA QUINTILIANO,30	20138	MI	AUT. N° P.52.g DEL 23 DICEMBRE 1998	AUT. MM/P.7 DEL 27 APRILE 2005
CREMA VET	LOMBARDIA	VIA MACALLE' 3/A CREMA	26013	CR	AUT. N° C. 155/g DEL 27 AGOSTO 1996	AUT. N° MM/C10 DEL 23 FEBRAIO 2005
VETERINARIA MARIANESE	LOMBARDIA	VIA MATTEOTTI 18	46030	MN	AUT. REGIONALE DEL 23 MAGGIO 2005	AUT. N° MM/V11 DEL 13 SETTEMBRE 2005
FRA VET s.r.l.	LOMBARDIA	V. SALVELLA 2trav n.5 Rovato	25038	BS	AUT. N° F.47/G DEL 24 MARZO 1993	AUT. N° MM/F8 DEL 09 GENNAIO 2007
STARSANA s.r.l.	LOMBARDIA	VIA CAVOUR 41/a	46031	MN	AUT. N° 88540 DEL 26 OTTOBRE 2004	AUT. N° MM/S2 DEL 21 LUGLIO 2005

DITTA	REGIONE	SEDE LEGALE O OPERATIVA	CAP	PROV.	Aut. commercio ingrosso medicinali veterinari (art. 31 D.Lvo 119/92, art.66 D.Lvo 193/2006)	AUT. art. 13 Comma 8 D.M.16/11/1993
LA CASCINA DEL SOLE s.r.l.	LOMBARDIA	VIA MORANDI,2	20077	MI	AUT. N° L.25/g DEL 29 NOVEMBRE 1993	AUT. N° MM/L1 DEL 29 SETTEMBRE 2005
ANGELO PRATI s.r.l.	LOMBARDIA	VIA SAN BENEDETTO PO, 14	46100	MN	AUT. N° A 130/g DEL 24 LUGLIO 2000	AUT. N° MM/A6 DEL 11 GENNAIO 2006
GATTI ZOOTECNICI SRL	LOMBARDIA	VIA TAZIO NUVOLARI N° 68	46010	MN	AUT. N° PROT. 75332 DEL 13 SETTEMBRE 2005	AUT. N° MM/G2 DEL 21 GIUGNO 2007
NUOVA VETERINARIA S.R.L.	MARCHE	VIA VALLECASCIA 33/f	62010	MC	AUT. N° N 35/G DEL 11 APRILE 2001	AUT. N° MM/N 01 DEL 02 SETTEMBRE 2004
FARMAVET S.R.L.	MARCHE	VIA PASSO del BIDOLLO,34	62020	MC	AUT. N° F/112/g DEL 05 NOVEMBRE 1997.	AUT. N° MM/F-6 DEL 21 GENNAIO 2005
VETERINARIA TRIDENTINA s.r.l.	P.A. TRENTO	VIA ZARA,12	38100	TN	AUT. N° V.14/g DEL 24 OTTOBRE 1995	AUT. N° MM/V5 DEL 09 AGOSTO 2005
VERONAVET - S.p.A.	VENETO	VIALE DEL LAVORO 35/37	37044	VR	AUT. N° V.85 /g DEL 18 SETTEMBRE 1998	AUT. N° MM/V08 DEL 02 SETTEMBRE 2004
TECNOZOO s.n.c.	VENETO	VIA PIAVE 120	35017	PD	AUT. N° T09/g DEL 05 AGOSTO 1994	AUT. N°MM/T2 DEL 21 LUGLIO 2005
ZOOFARMA s.r.l.	VENETO	VIALE DEL LAVORO 18/A	37069	VR	AUT. N° Z.30 DEL 13 FEBRAIO 1995	AUT. N° MM/Z7 DEL 02 AGOSTO 2005
GENERALZOO SRL	VENETO	VIA RISORGIMENTO 45 Adria	45011	RO	AUT. N° 15 DEL29 GENNAIO 2010 REGIONE VENETO	AUT. N° MM/G3 DEL 15 MARZO 2010
VENETA ZOOTECNICI s.r.l.	VENETO	VIA ALBARE 89/1	35017	PD	AUT. N° V.22/v DEL 07 APRILE 1995	AUT. N° MM/V1 DEL 21 LUGLIO 2005
VETAGRI SRL	VENETO	VIA SATURNO 9 S. MARIA DI ZEVIO	37050	VR	AUT.REGIONE N° 0148 DEL 22 APRILE 2003	AUT. N° MM/V15 DEL 29 MARZO 2007

DITTA	REGIONE	SEDE LEGALE O OPERATIVA	CAP	PROV.	Aut. commercio ingrosso medicinali veterinari (art. 31 D.Lvo 119/92, art.66 D.Lvo 193/2006)	AUT. art. 13 Comma 8 D.M.16/11/1993
VETEFAR S.R.L.	UMBRIA	VIA J.F.KENNEDY 9 TORGIANO	06089	PG	AUT. REGIONE N° 86665 DEL 19 MAGGIO 2005	AUT. N° MM/V18 DEL 26 LUGLIO 2007
	TOSCANA	VIA DEGLI STAGNACCI 4/6 SCANDICCI	50018	FI	AUT. N° C9 DEL 23 FEBBRAIO 1993	AUT. N° MM/V14 DEL 26 LUGLIO 2007
	LOMBARDIA	VIA G.FALCONE 6 MONTICHIARI	25018	BS	AUT. N° V 53/G DEL 03 MARZO 1999	AUT. N° MM/V22 DEL 26 LUGLIO 2007
PHARM TECH GROUP S.R.L.	LOMBARDIA	STRADA PROVINCIALE RIVOLTANA 14	20060	MI	AUT. N°P 62/G DEL 9 APRILE 2001	AUT. N° MM/P9 DEL 03 MAGGIO 2007
VET.OS s.a.s.	PIEMONTE	VIA A.DE GASPERI 2/I CANOVE DI GOVONE	12040	CN	AUT. N°V 89/G DEL 4 MAGGIO 1999	AUT. N° MM/V16 DEL 03 MAGGIO 2007
ITALVET s.r.l.	LOMBARDIA	STRADA C.N.8 OSTIGLIA	46035	MN	AUT. N° I 23/G DEL 25 OTTOBRE 1994	AUT. N° MM/I3 DEL 03 MAGGIO 2007
ZOOTEAM S.R.L	SICILIA	CONTRADA SAN BIAGIO LERCARA FRIDDI	90025	PA	AUT. REGIONE 543/D/M DEL 2 LUGLIO 2009	AUT. N° MM/Z10 DEL 11 FEBBRAIO 2010
AGROZOO SRL	LOMBARDIA	VIA DEL MARIS 4	26100	CR	AUT. REGIONE N°26487/2006 DEL 19 APRILE 2006	AUT. N° MM/A7 DEL 31 MAGGIO 2007

DITTA	REGIONE	SEDE LEGALE O OPERATIVA	CAP	PROV.	Aut. commercio ingrosso medicinali veterinari (art. 31 D.Lvo 119/92, art.66 D.Lvo 193/2006)	AUT. art. 13 Comma 8 D.M.16/11/1993
NORVET SPA	LOMBARDIA	VIA MADONNINA 34/36	25018	BS	AUT. REGIONE N°4261 DEL 13 MARZO 2003	AUT. N° MM/N2 DEL 23 LUGLIO 2007
PAVEN SRL	PIEMONTE	MADONNA DEI PRATI 321 CENTALLO	12044	CN	AUT. REGIONE N°2083/27.03 DEL 13 FEBBRAIO 2007	AUT.N.MM/P11 DEL 13 SETTEMBRE 2007
		VIA SOMMARIVA 31/6-31/7 CARMAGNOLA	10022	TO	AUT. REGIONE N°5197/27.003 DEL 16 APRILE 2007	AUT.N.MM/P10 DEL 13 SETTEMBRE 2007
		VIA TORINO 316 CENTALLO	12044	CN	AUT. N° P.44/g DEL 26 GIUGNO 1995	AUT. N° MM/ P6 DEL 21 LUGLIO 2005
SENAVET SRL	TOSCANA	VIA B.PERUZZI 8 CASTELNUOVO BERARDENGA	53019	SI	AUT.COMUNE N. 1/2004 DEL 6 LUGLIO 2004	AUT.N.MM/S3 DEL 13 SETTEMBRE 2007
LABOVET SRL	SICILIA	VIA ETNEA 243/245 MASCALI	95016	CT	AUT. A.S.L 3 CATANIA N. 45524 CAT.V CLASSE VII FASC.VIII DEL 14 APRILE 2008	AUT.N.MM/L5 DEL 3 LUGLIO 2008
FARMACIE CELESIA SRL	PIEMONTE	VIA XXV APRILE 20/22 BORGOTICINO	28040	NO	AUT. N.18165/27.03 REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO ALLA SANITÀ- DIREZIONE SANITÀ PUBBLICA DEL 20 DICEMBRE 2004	AUT.N.MM/F1/I DEL 10 DICEMBRE 2008 SENZA DETENZIONE FISICA DEI PRODOTTI
ZOOTECNICA SNC	EMILIA ROMAGNA	PIAZZA OBERDAN 10 SAVIGNANO SUL RUBICONE	47039	FC	AUT. N° Z 2/G DEL 14 GIUGNO 1993	AUT.N.MM/Z9 DEL 28 GENNAIO 2009

DITTA	REGIONE	SEDE LEGALE O OPERATIVA	CAP	PROV.	Aut. commercio ingrosso medicinali veterinari (art. 31 D.Lvo 119/92, art.66 D.Lvo 193/2006)	AUT. art. 13 Comma 8 D.M.16/11/1993
PIEFFE DEPOSITI SRL	LAZIO	VIA FORMELLESE KM 4,300 FORMELLO	00060	RM	P/34.G DEL 30 LUGLIO 1993	AUT. MM/P12 DEL 5 SETTEMBRE 2011
ZOOFARMA LUCANA	BASILICATA	VIA DELL'EDILIZIA SNC	85100	PZ	Z11/G DEL 10 GIUGNO 1996	AUT. MM/Z12 DEL 18 GENNAIO 2012
VÈTOQUINOL ITALIA SRL	EMILIA ROMAGNA	VIA PIANA 265 BERTINORO	47032	FC	PROT.3392 DELL' 8 MARZO 2012	AUT. MM/V23 DEL 4 MAGGIO 2012
DOX-AL	LOMBARDIA	SEDE LEGALE: LARGO DONEGANI 2 (MI) SEDE OPERATIVA :VIA MASCAGNI 6, SULBIATE	20121 20884	MI	PROT.A116 DEL 15 GIUGNO 2007 ASL VIMERCATE SESTO SAN GIOVANNI	AUT N° MM/D1 DEL 11 MAGGIO 2012
CEVA SALUTE ANIMALE SPA	LOMBARDIA	SEDE LEGALE: VIA COLLEONI 15 , AGRATE BRIANZA SEDE OPERATIVA VIA LEOPARDI 2 CAVRIAGO	20864 42025	MI RE	AUT. N° C. 100/G DEL 11 APRILE 2001	AUT. N° MM/C.9 DEL 11 GIUGNO 2012
ZOOCENTER EMILIA SRL	EMILIA ROMAGNA	VIA RICORDI 29/A BUSSETO	43011	PR	AUT. COMUNE DI BUSSETO 134 DEL 21 SETTEMBRE 2012	AUT. N°MM/Z11 DEL 27 NOVEMBRE 2012

12A13763

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «LENTILLES VERTES DU BERRY».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 387 del 15 dicembre 2012 a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dalla Francia, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Ortofrutticoli e cerali, freschi o trasformati «LENTILLES VERTES DU BERRY».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III, via XX Settembre n. 20, Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A13759

Domanda di modifica della denominazione registrata «CABALLA DE ANDALUCÍA».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 387 del 15 dicembre 2012 a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria: pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati «CABALLA DE ANDALUCÍA».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III, via XX Settembre n. 20, Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A13760

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto legge 5 novembre 2012, n. 188, recante: «Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane.».

Il decreto legge 5 novembre 2012, n. 188, recante: «Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane.», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 259 del 6 novembre 2012.

13A00142

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 129 del 27 novembre 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con DPCM del 28/10/2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana

Rende noto

- che con propria ordinanza n. 129 del 27/11/2012 ha affidato l'incarico per il servizio di sorveglianza archeologica in relazione all'intervento R2-17 — Messa in sicurezza del versante e ripristino strada comunale Paretola — Bosco di Rossano — I lotto, nel Comune di Zeri (MS);

- che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 69 del 12/12/2012, parte prima.

12A13753

Approvazione dell'ordinanza n. 130 del 27 novembre 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con DPCM del 28/10/2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana

Rende noto

- che con propria ordinanza n. 130 del 27/11/2012 ha aggiudicato i lavori in relazione all'intervento R2-17 — Messa in sicurezza del versante e ripristino strada comunale Paretola — Bosco di Rossano — I lotto, nel Comune di Zeri (MS);

- che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 69 del 12/12/2012, parte prima.

12A13754

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-05) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100130107

€ 1,00